



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 1 del 3 Luglio 2025

**SALUTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA
PER L'INIZIO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Si apre una nuova stagione sportiva, e con essa si rinnova la sfida più affascinante: quella di rendere il nostro calcio ogni anno più appassionante, partecipato, formativo. Vi giungano, a nome mio e del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, i più sinceri auguri di buon lavoro. Un pensiero riconoscente va anche alla Classe Arbitrale pugliese, baluardo di competenza e correttezza sui nostri campi.

La stagione 2024/2025 ci ha regalato grandi emozioni, e oggi possiamo tracciarne un bilancio che parla di qualità, crescita e progettualità. Nel Calcio a 11, a livello nazionale, il nostro movimento ha dimostrato ancora una volta la sua forza: il Barletta ha vinto il Campionato di Eccellenza e sfiorato la Coppa Italia Dilettanti; mentre il Canosa ha lottato con orgoglio fino all'ultimo negli spareggi nazionali, coltivando un sogno chiamato Serie D. Questi risultati confermano il valore delle nostre squadre e la solidità dell'intero sistema calcistico pugliese.

Anche il Futsal pugliese ha vissuto un'annata straordinaria. Lo Just Mola ha conquistato la Serie B nazionale, mentre la Grimal Futsal Barletta ha sfiorato il traguardo ai playoff. La C2 ha premiato il San Ferdinando (girone A), il Futsalento (girone B) e l'Eraclio Barletta, tornato in C1 attraverso gli spareggi. Il femminile ha visto protagonista il Salvatore Russo Veglie, campione regionale e promosso in Serie B. Il Bitetto, dal canto suo, ha disputato un'ottima stagione playoff. Di rilievo anche l'impatto della nuova norma sul limite dei calciatori non formati, sceso da due a uno per la stagione appena iniziata, che ha già prodotto effetti positivi sulla valorizzazione dei nostri giovani e sull'identità tecnica pugliese.

I risultati non si sono fatti attendere nel Torneo delle Regioni in Emilia-Romagna, dove abbiamo centrato la qualificazione alla Final Eight in tutte le categorie, raggiungendo persino la semifinale nel Femminile e conquistando la medaglia d'argento nell'U19. Molto bene anche il TDR di Calcio a 11 in Sicilia, dove tutte le nostre Rappresentative hanno staccato il pass qualificazione dopo aver disputato una brillante fase a gironi, che ha messo in vetrina alcuni straordinari prodotti dei nostri vivai.

Il Calcio Femminile ha continuato il suo percorso di consolidamento, superando quota 1.950 tesserate e crescendo soprattutto nel settore giovanile. A livello di risultati: la Pink Sport Time ha dominato in Eccellenza e Coppa Italia; la Women Lecce ha vinto il campionato regionale Juniores; l'Apulia Trani e la Soccer Dream Parabita si sono imposte rispettivamente nei campionati U17 e U15. Oggi il calcio femminile in Puglia è una realtà strutturata, viva e in pieno slancio, per questo c'è grande soddisfazione.

Il Settore Giovanile ha confermato una vitalità eccezionale, sia in termini di numeri che di competitività. I Campionati di Primo e Secondo Livello Under 14, 15, 16 e 17 hanno entusiasmato, diventando sempre più accessibili e competitivi. Da segnalare il poker della Levante Azzurro, che ha conquistato tutti i titoli regionali di categoria.

Le finali della Coppa Puglia hanno invece premiato Nick Bari (U17), Virtus Francavilla (U16), Ragazzi Sprint Crispiano (U15) e Invictus Lam Academy (U14). Prima di Natale organizzeremo le finali di Supercoppa, competizione introdotta nel format della scorsa stagione per incentivare il confronto tra i campioni regionali e i vincitori della Coppa Puglia della s.s. 2024/2025.

Ci lasciamo alle spalle un'annata intensa, ma già guardiamo avanti. La nuova stagione si apre con importanti sfide e alcune incognite da sciogliere sugli organici dei campionati dilettantistici apicali, le cui iscrizioni si apriranno a metà mese. Dal punto di vista tecnologico, la nuova App LND Puglia, dopo una prima fase sperimentale, entrerà nei nostri meccanismi a pieno regime: un importante passo avanti verso una comunicazione più rapida, diretta, moderna. La linea del Comitato Regionale, che ha già restituito a tutti il patrimonio editoriale del periodico LND Puglia Magazine, rimane quella di raccontare tutto il calcio dilettantistico e giovanile pugliese attraverso i tradizionali social network Facebook e Instagram, che nella stagione appena conclusa sono stati utilizzati puntualmente per divulgare notizie, risultati, eventi e passione.

Confermiamo il nostro impegno sul piano della responsabilità sociale: all'orizzonte ci sono nuovi progetti di formazione e sensibilizzazione che coinvolgeranno non soltanto l'universo scolastico e accademico. Allo stesso tempo, intensificheremo il confronto con tutte le Società, promuovendo incontri programmatici nelle Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Vogliamo che ogni voce venga ascoltata e valorizzata: il dialogo costante sarà il cuore della nostra azione.

Concludo con un appello al rispetto delle regole, alla lealtà e alla correttezza nei comportamenti: solo così possiamo garantire un calcio sano e formativo per tutti. Abbiamo bisogno della collaborazione di ogni tesserato per contrastare ogni forma di violenza e valorizzare l'operato degli Arbitri pugliesi, figure imprescindibili del nostro sistema.

A tutti Voi, l'augurio di una stagione appassionante, serena e ricca di soddisfazioni. Restiamo uniti. Restiamo a fianco dello Sport che più amiamo e che ci rende sempre così appassionati.

Vito Tisci

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 5 del 1.07.2025 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A DEL 1° LUGLIO 2025

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2025/2026

delibera

nella stagione sportiva 2025/2026, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili. I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 1° LUGLIO 2025

Oggetto: modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 6/A della F.I.G.C.inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DEL 2 LUGLIO 2025

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 298/A del 20/05/2025, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

delibera

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

OMISSIS

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITÀ	DATA PUBLB. CU DECLARATORIO DI INATTIVITÀ
BARLETTA CALCIO A CINQUE	82406	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MAROSO CANDELA	720492	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
STELLA AZZURRA CERIGNOLA	910310	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO ALBEROBELLO	911736	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ZOLLINO A.S.D.	912293	C.R. PUGLIA	34/14	02/09/2024
TALSANO	913255	C.R. PUGLIA	18/14	01/08/2024
S.P. AZZURRA TREPUIZZI	913353	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
FUTSAL BRINDISI	914440	C.R. PUGLIA	11/14	18/07/2024
MARGHERITA DI SAVOIA	918356	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
COCOON FASANO	919206	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BELLAVISTA	920015	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 S.S.D. A R.L.	922803	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
NEW TEAM NOCI	931015	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
EVERGREEN A.S.D.	931237	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CIVITAS CONVERSANO 1924	935051	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GRECIA CALCIO CURSI	936514	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CAPURSELLO	937062	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCCER SCHOOL POLIGNANO	938417	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ERCHIE	938882	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
AMICI GIALLOROSSI	941105	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	941175	C.R. PUGLIA	50/14	13/09/2024
VIRTUS LECCE	941913	C.R. PUGLIA	40/14	06/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLA CASTELLI	943581	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GRUMESE 1919	943618	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
NUOVA SPORTURI	943726	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VICO	944239	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
PRO CALCIO ALTAMURA	944274	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FUTURA	947100	C.R. PUGLIA		
A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO	947549	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
JUVENILIA FOGGIA	947927	C.R. PUGLIA	192/14	07/02/2025
NOX MOLFETTA	947969	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
PUBLIC	949998	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GIOVENTU SAN VITO	950561	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CLUB PONTELAMA 1983	950596	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VIRTUS ACADEMY	951672	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GIOVENTU CARMIANO	952131	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
BLACK WHITE LEVERANO	952133	C.R. PUGLIA	16/14	30/07/2024
MASSAFRA CALCIO	952293	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
POLIS TERLIZZI	952366	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MARTINA ACADEMY	953045	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
LA TORITTESE	953142	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
MEC SPORT	953276	C.R. PUGLIA	43/14	09/09/2024
PRO SAN CATALDO LECCE	953289	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CELLINO CALCIO	953337	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
REAL COLLEPASSO	953406	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
WARRIORS CALCIO BARI	953439	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
NEXT STARS	953821	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO LIMA E DA SILVA	953978	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
SOGLIANO CAVOUR 2021	954076	C.R. PUGLIA	25/14	21/09/2024
SOCCER SCHOOL STARS	954401	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
OLYMPIA MONTE SANT ANGELO	954434	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
PARROCCHIA IMMACOLATA	955060	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
SPORT ZONE ZAPPONETA	955508	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FOOTBALL GALATINA A.S.D.	955557	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GROTTE	962391	C.R. PUGLIA	67/14	02/10/2024
A.S.D. LESINA CALCIO	962507	C.R. PUGLIA	87/14	22/10/2024
U.S.D. SALENTINA CALCIO	962510	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS CARMIANO	962532	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA MARINS	962534	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. VIRTUS STORNARELLA	962614	C.R. PUGLIA	171/14	21/01/2025
WE SPORT ASD	962817	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. AZZURRA TREPUIZZI	963471	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025

OMISSIS

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 1-2-3 del 1.07.2025 del Comitato Regionale Puglia

Allegato in calce al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- [Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D.](#): Attività Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti s.s. 2025/2026;

Allegato in calce al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- [Comunicato Ufficiale n° 2 della L.N.D.](#): Attività Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2025/2026;

Allegato in calce al presente Comunicato Ufficiale, si rimette:

- [Comunicato Ufficiale n° 3 della L.N.D.](#): Normativa Art. 43 - N.O.I.F. obbligo visita medica;
- [Comunicato Ufficiale n° 4 della L.N.D.](#): Orari ufficiali inizio gare, Stagione Sportiva 2025/2026;
- [Comunicato Ufficiale n° 5 della L.N.D.](#): Programma Manifestazioni nazionali L.N.D. 2025/2026;
- [Comunicato Ufficiale n° 6 della L.N.D.](#): Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2025/2026 – Fase Nazionale
- [Comunicato Ufficiale n° 7 della L.N.D.](#): Assistenza medica nelle attività della LND per la Stag. Sport. 2025/2026
- [Comunicato Ufficiale n° 8 della L.N.D.](#): Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali 2025/2026
- [Circolare n. 1 della L.N.D.](#): Attività Ufficiale Stagione Sportiva 2025/2026;
- [Circolare n. 2 della L.N.D.](#): Decadenza Affiliazione - art. 16 N.O.I.F.;
- [Circolare n. 3 della L.N.D.](#): Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico;
- [Circolare n. 4 della L.N.D.](#): Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive;
- [Circolare n. 5 della L.N.D.](#): Convenzione L.N.D. - USSI;
- [Circolare n. 6 della L.N.D.](#): Rapporti con organi di informazione;
- [Circolare n. 7 della L.N.D.](#): Acquisizione diritti audio - video per la stagione sportiva 2025/2026;
- [Circolare n. 8 della L.N.D.](#): Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso

i canali social ufficiali delle Società LND.

Comunicato Ufficiale n. 5 del 3.07.2025 del Comitato Regionale Puglia

NOTA DELLA SEGRETERIA DEL 27 GIUGNO 2025

Oggetto: nuova funzione di censimento contatti tesserati attiva dal 1° luglio 2025.

A partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà disponibile per tutte le Società sportive, sia sul Portale Società LND che sul nuovo Portale Servizi LND, la funzione dedicata al censimento dei dati di contatto dei tesserati (indirizzo e-mail e numero di telefono).

Questa innovazione è stata introdotta per agevolare la gestione delle pratiche di tesseramento e per rispettare quanto previsto dall'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo (art. 3, punto 3.1), che prevede l'invio telematico del contratto direttamente al tesserato.

Obblighi e raccomandazioni

- L'indirizzo e-mail è obbligatorio per ogni pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo, sia per maggiorenni che per minorenni (in quest'ultimo caso, anche per almeno un genitore).
- Per tutte le altre tipologie di tesseramento, il censimento dei contatti è facoltativo ma fortemente consigliato.
- Il numero di telefono, attualmente, non è soggetto a verifica ma è raccomandato inserirlo se disponibile.

Nel mese di luglio 2025 è previsto un aggiornamento del sistema, che consentirà – per i Comitati che ne faranno richiesta – di estendere l'obbligo di censimento anche ai volontari.

Supporto per le Società

Le società potranno censire i dati dei propri tesserati:

- all'atto della preparazione di una nuova pratica di tesseramento;
- in qualsiasi momento tramite la sezione "Censimento Contatti Giocatori" del nuovo Portale Servizi LND.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si trasmette una dettagliata guida operativa realizzata dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND. Il manuale illustra passo dopo passo come utilizzare la nuova funzione sia in fase di tesseramento che in maniera estemporanea.

Si invitano tutte le Società affiliate a prenderne visione per il seguito di propria competenza.

COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 1° LUGLIO 2025

Oggetto: Modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

CIRCOLARE N. 9 DEL 1° LUGLIO 2025

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

NUMERI UTILI DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO FIGC PUGLIA

È possibile contattare gli uffici del Coordinamento Regionale FIGC-SGS Puglia, ai seguenti recapiti:

☎ 080.5699040-41-42 ✉ puglia.sgs@figc.it

👤 **Antonio Quarto** (Coordinatore)

☎ 080.5022823 ✉ antonio.quarto@figc.it

👤 **Maurizio ORSINI** (Resp. Org.vo e della Segreteria)

☎ 392.6629044 ✉ sviluppo.puglia@figc.it

CASELLA POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PUGLIA

✉ puglia.sgs@pec.figc.it

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Comunicato Ufficiale n. 4 del 3.07.2025 del Comitato Regionale Puglia

COM.UFF. SGS N. 202 DEL 30/06/2025

CLUB GIOVANILI 3[^] LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2024/2025, e degli ulteriori approfondimenti, di seguito al presente comunicato si pubblica l’aggiornamento delle risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare, viene pubblicato l’elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2024/2025.

Per il Comunicato ufficiale nazionale, si rimanda al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n-202-sgs-elenco-club-giovanili-di-3-livello-2024-2025/>

UTILIZZO DEL LOGO “CLUB GIOVANILI DI 3[^] LIVELLO”

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

Il Manuale Logo Club Giovanili al seguente link:

<https://www.figc.it/media/247032/figc-sgs-clubgiovanili-manuale-logo.pdf>

“CLUB GIOVANILI DI 3^ LIVELLO” PUGLIA

BARI	1.	ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	
	2.	ASD AVANTI ALTAMURA	
	3.	ASD FOOTBALLITE ADELFA	
	4.	ASD FREE TIME AZZURRO	
	5.	ASD INTESA SPORT CLUB BARI	
	6.	ASD INVICTUS LAM ACADEMY	
	7.	ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	
	8.	ASD KIDS CLUB CONVERSANO	
	9.	SSD LEVANTE AZZURRO SRL	
	10.	ASD LEVANTE BITRITTO	
	11.	ASD MONOSPOLIS	
	12.	ASD NICK CALCIO BARI	
	13.	ASD POLISPORTIVA NOCI	
	14.	USD OLIMPIA BITONTO	
	15.	ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI	
	16.	ASD PELLEGRINO SPORT C5	FUTSAL
	17.	ASD PRO CALCIO BARI	
	18.	ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO	
	19.	APD SAMMICHELE 1992	FUTSAL
	20.	SSD SPORT FIVE SRL	FUTSAL
	21.	SSDARL SPORTLANDIA	
	22.	ASD VIRTUS PALESE CALCIO	
	BAT	23.	ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO
24.		ASD APULIA TRANI	
25.		ACSD ETRA BARLETTA	
26.		ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	
27.		ASD LIBERTY CANOSA	
28.		ASD SOCCER TRANI	
29.		ASD TRANI	
BRINDISI	30.	ASD CEDAS AVIO BRINDISI	
	31.	USD CITTA' DI FASANO	
	32.	ASD BS SOCCER TEAM FASANO	
	33.	AC TAF CEGLIE MESSAPICA	
	34.	ASD UNO DI NOI	
	35.	VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SRL	
FOGGIA	36.	ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE	
	37.	ASD ATLETICO APRICENA	
	38.	ASD COSMANO SPORT FOGGIA	
	39.	ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO	
	40.	ASD JUVENTU SAN MICHELE	
	41.	GSD S. PIO X	
	42.	FCD SPORTING TORREMAGGIORE	
	43.	ASD TIQUITACA FOOTBALL CLUB	
LECCE	44.	ASD UNITI PER CERIGNOLA	
	45.	ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA	
	46.	ASD NOVOLI CALCIO 1942	
MAGLIE	47.	SSDARL WOMEN LECCE	
	48.	ASD ANTONIO FILOGRANA	
	49.	ASD FOOTBALL TAVIANO	
	50.	ASD CAPO DI LEUCA	
	51.	ASD SOCCER DREAM PARABITA	

TARANTO	52.	AS TRICASE ASD
	53.	ASD DIAVOLI ROSSI
	54.	ASD GIOVANI CRYOS
	55.	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
	56.	ASD REAL VIRTUS GROTTAGLIE
	57.	ASD RED BOYS

RADUNI E PROVINI – C.U. SGS N. 94 DEL 12/02/2025

ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2024/2025 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2024/2025 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2008 fino ai nati nel 2012 e non per i nati nel 2013) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

- Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti

PUGLIA

ASD NICK CALCIO BARI
ASD SOCCER TRANI
ASD UNO DI NOI

- Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

PUGLIA

ASD AVANTI ALTAMURA
USD CITTA' DI FASANO
ASD COSMANO SPORT
GIOVANI CRYOS SSDARL
ASD RED BOYS
US SAN VITO
ASD UNITI PER CERIGNOLA
VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SSDARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) del Comunicato Ufficiale

della FIGC n°140/A s.s. **2023/2024**, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali **2024/2025** (“...impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione...”), ha concesso una **autorizzazione parziale**, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2012, ma non i nati nel 2013) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2024/2025.

Le società a cui viene concessa la suddetta “Autorizzazione parziale” sono le seguenti:

PUGLIA

SSC BARI SPA

Il Settore Giovanile e Scolastico si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori qualora non siano rispettati i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 1 SGS del 10/07/2024.

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
- La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
ASD	ACCADEMIA MANFREDONIA	C.S. “G. Salvemini” - MANFREDONIA (FG)	Dal 16/06/2025 Al 24/08/2025	MARINARO Antonio 3405284975
ASD	AGON CLUB	C.S. “Green Center Master Sport” - ALTAMURA	Dal 9/06/2025 Al 08/08/2025	DENORA Nicola 3478623302
ASD	APULIA TRANI	C.S. “Apulia Center” Via San Luca, 16 – TRANI (BT)	Dal 16/06/2025 Al 08/08/2025	MANNATRIZIO Francesco 3888658831

Comunicato Ufficiale n. 1 – pag. 11 di 13

ASD	ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. "Arcobaleno" S.P. Triggiano-Noicattaro TRIGGIANO (BA)	Dal 9/06/2025 Al 5/09/2025	PONTRELLI Pietro 3337216824
SS	AUDACE CERIGNOLA	CERIGNOLA (FG)	Dal 23/06/2025 Al 05/07/2025	RICCARDI Raffaella 3931989269
ASD	AVANTI ALTAMURA	Centro Sportivo "Avanti 1972" – ALTAMURA (BA)	Dal 16/06/2025 Al 31/08/2025	LACAPRA Lucia 3456414355
ASD	COSMANO SPORT FOGGIA	Piazza Achille Donato Giannini – FOGGIA (FG)	Dal 23/06/2025 Al 25/07/2025	COSMANO Gianluca 3384642999
ACSD	ETRA BARLETTA 2008	BARLETTA (BT)	Dal 01/06/2025 Al 14/08/2025	PINTO Giuseppe 3285509081
ASD	FOGGIA FOOTBALL CLUB	C.S. "Chiesa di Sant'antonio" Via Sbano – FOGGIA (FG)	Dal 16/06/2025 Al 18/07/2025	VACCARIELLO Giovanni
ASD	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	C.S. "Sport Academy Village" Via Barletta – ANDRIA (BT)	Dal 09/06/2025 Al 25/07/2025	FUSARO Simona 3206926269
ASD	FOOTBALL ACADEMY GIOIA	C.S. "Green Park" Via della Chiusa – GIOIA DEL COLLE (BA)	Dal 23/06/2025 Al 26/07/2025	ROMANO Grazia 3492688061
SSD	FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA	C.S. "Salvemini" – MOLFETTA (BA)	Dal 3/06/2025 Al 31/08/2025	FABIANO Marco 3487690287
ASD	FOOTBALL TAVIANO	Campo Comunale – TAVIANO (LE)	Dal 01/07/2025 Al 01/08/2025	ROMANO Donato 3729025859
VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO In Coll. AS ROMA	Stadio "Giovanni Paolo II" – FRANCAVILLA FONTANA (BR)	Dal 7/07/2025 Al 11/07/2025	CALIA Samuele 3456704770
ASD	FUTURA MONTERONI	Campo Sportivo – MONTERONI DI LECCE (LE)	Dal 16/06/2025 Al 08/08/2025	MANCA Daniele 3278658199
ASD	GIOVANI CRYOS	C.S. "Infinity" – TARANTO (TA)	Dal 10/06/2025 Al 19/07/2025	GALLOTTA Cosimo 3208152449
ASD	INVICTUS LAM ACADEMY	C.S. "Oratorio" Via Verdi – MODUGNO (BA)	Dal 09/06/2025 Al 01/08/2025	CARDASCIO Carlo 3356943720
ASD	LEVERANO FOOTBALL	Campo Sportivo – LEVERANO (LE)	Dal 07/07/2025 Al 03/08/2025	POLITANO Antonio 3312909185
GSD	MOLFETTA BULL5	Scuola Media "G.S. Poli" – MOLFETTA (BA)	Dal 09/06/2025 Al 08/08/2025	TOMA Antonio 3279521711
GSD	MOLFETTA BULL5	Campetti di Levante – MOLFETTA (BA)	Dal 09/06/2025 Al 03/08/2025	TOMA Antonio 3279521711
ASD	NEW CARPEDIEM	C.S. "San Giovanni Apostolo" – BARLETTA (BT)	Dal 07/07/2025 Al 11/07/2025	DIMALTA Marco 3240857048
ASD	OLIMPIA FRANCAVILLA	C.S. "Free Time" Via per Oria – FRANCAVILLA FONTANA (BR)	Dal 09/06/2025 Al 18/07/2025	LIGORIO Claudia 3271249646
ASD	PINK ALTAMURA	C.S. "Campetti S. Anna – ALTAMURA (BA)	Dal 09/06/2025 Al 08/08/2025	CENTONZE Francesco 3343438251
ASD	POLISPORTIVA NOCI	Palazzetto dello Sport Via Tommaso Fiore – NOCI (BA)	Dal 9/06/2025 Al 1/08/2025	SABATELLI Giuseppe 3407107438
SSD	SAN PIETRO VERNOTICO	Fruit Village – OTRANTO (BR)	Dal 06/07/2025 Al 12/07/2025	FIORIELLO Antonio 3317617190
SSDARL	SPORTLANDIA	Campo Sportivo "Sportlandia" – LOCOROTONDO (BA)		MICELE Nicodemo 3333431473
AS	TRICASE ASD	Circolo Sportivo Via Arezzo – TRICASE (LE)	Dal 9/07/2025 Al 30/07/2025	MARRA Giancarlo 3286885519

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice		Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD	ALL STARS	C.S. "All Stars" Via Fanelli – BARI (BA)	4 e 23 Luglio 2025 27 Agosto 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
SSC	BARI	C. Com. "A. Antonucci" – BITETTO (BA)	4 Luglio 2025	Dalle 16,30 alle 18,30

Comunicato Ufficiale n. 1 – pag. 12 di 13

ASD	BARLETTA 1922	C.S. "Capiro Village" – TRANI (BT)	4 Luglio 2025	Dalle 15,00 alle 18,00
ASD	CALCIO IN ROSA SANNICANDRO (Femminile)	C. Com. "G. Scirea" Via Modugno – BITRITTO (BA)	4-7 e 9 Luglio 2025	Dalle 18,30 alle 20,00
ACSD	ETRA BARLETTA 2008	Campo Sportivo "Lello Simone" – BARLETTA (BT)	10-15 e 17 Luglio 2025	Dalle 17,30 alle 19,30
ASD	FABRIZIO MICCOLI (FEMMINILE)	Campo Comunale – SAN DONATO DI LECCE (LE)	8-9 e 10 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	FABRIZIO MICCOLI	Campo Comunale – SAN DONATO DI LECCE (LE)	3 e 4 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
	FIDELIS ANDRIA 2018	C. Com. "Sant'Angelo dei Ricchi" – ANDRIA (BT)	9-10-15-16 e 17 Luglio 2025	Dalle 16:00 alle 19:00
VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO S	Stadio "Giovanni Paolo II" – FRANCAVILLA FONTANA (BR)	4 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
ASD	FUTURA MONTERONI	Campo Comunale – MONTERONI DI LECCE (LE)	3 Luglio 2025	Dalle 17,30 alle 20,30
ASD	GIGI ORLANDINI	Stadio "A. Guarini" – MESAGNE (BR)	18-25 Luglio 2025 1° agosto 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
ASD	INTESA SPORT CLUB BARI (maschile e Femminile)	C.S. "Casa Intesa" Prol. Via Venezia - BARI	9 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 20,30
ASD	KALE POLIS	Campo Sportivo – GALLIPOLI (LE)	9-10-16-17-22 e 23 Luglio 2025	Dalle 17,30 alle 20,30
SSD	KICK OFF ACADEMY	C.S. "Kick Off Center" – CAVALLINO (LE)	14-15-16-17-21-28-29-30-31 Luglio 2025 1 agosto 2025	Dalle 18,30 alle 20,30
ASD	LEVANTE BITRITTO	C.Com. "G. Scirea" – BITRITTO (BA)	7-8-9 e 10 Luglio 2025	Dalle 16,30 alle 20,00
ASD	LEVERANO FOOTBALL	Campo sportivo – LEVERANO (LE)	3-4-8-10-15-17-22-24 e 29 Luglio 2025 5-6-7 e 8 Agosto 2025	Dalle 19,00 alle 21,00
ASD	MONTE DARENA ACADEMY	C.S. "Monte Darena" – TORCHIAROLO (BR)	10 e 15 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
AC	NARDO'	C.S. "San Vito" Zona Industriale – LEQUILE (LE)	8-10-12-15-17 e 19 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
SSD	NEW GENERETION CAPURSELLO	Stadio Com. Dell'Amicizia – CAPURSO (BA)	7-8-9-14-15-16-21-22-23-28-29 e 30 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	NOVOLI CALCIO 1942	Campo Sportivo "Toto Cezzi" – NOVOLI (LE)	4-8-9-10-11-22-23-24 e 25 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 21,00
ASD	PINK SPORT TIME (Femminile)	C. Com. "A. Antonucci" – BITETTO (BA)	9 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	PRO CALCIO BARI (Att. Di Base)	C.S. "Bari Sporting Club" – BARI LOSETO	15 e 17 Luglio 2025	Dalle 16,00 alle 19,00
ASD	PRO CALCIO BARI (Under)	C.S. "Bari Sporting Club" – BARI LOSETO	4 Luglio 2025	Dalle 15,00 alle 18,00
ASD	PRO GIOVENTU' NOICATTARO	C. Com. "Mario Rizzo" – NOICATTARO (BA)	4 e 7 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
ASD	PRO GIOVENTU' NOICATTARO	C.S. "Berardi" – NOICATTARO (BA)	9 e 11 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
ASD	RED BOYS	C.S. "A. Fasano" – MARTINA FRANCA (TA)	4-7 e 11 Luglio 2025	Dalle 16,00 alle 17,30
ASD	SALENTO SOCCER ACADEMY	C.S. "Greco" – VILLA CONVENTO (LE)	9 e 10 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,30
ASD	SOCCER TRANI	C.S. "Capiro Sport Village" Via Palmieri – TRANI (BT)	9-11-23-25-30 Luglio 2025 1 Agosto 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
ASD	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	Campo Sportivo "Petroni" – MOLFETTA (BA)	4 e 18 Luglio 2025 1 e 22 Agosto 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
ASD	SPORTING MANDURIA	C. Com. "Nino Dimitri" – MANDURIA (TA)	7-10 e 17 Luglio 2025	Dalle 19,00 alle 21,00
ASD	UNITED GROTTAGLIE (Under)	C.S. "Ikonic" – VILLA CASTELLI (BR)	14 e 25 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
ASD	UNITED GROTTAGLIE (Att. Di base)	C.S. "Rella"	25 Luglio 2025 e 22 e 29 Agosto 2025	Dalle 18,00 alle 19,30
ASD	VIRTUS CALCIO FOGGIA	Centro Sportivo "Virtus" – FOGGIA (FG)	9 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 20,00
ASD	VIRTUS PALESE CALCIO	C. Com. "G. Lovero" Via Ten. Ranieri	8-9-10-11-22-23-24 e 25 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 19,30
ASD	VIRTUS TARANTO CALCIO	C. Com. "Angelo Rizzo" – SAN GIORGIO IONICO (TA)	9 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00
SSDAR	WOMEN LECCE	C. Com. "La Torre" – CASTRIGNANO DE GRECI (LE)	4 Luglio 2025	Dalle 16,00 alle 20,00
ASD	WONDERFUL BARI	C. Com. "S. Pio" Strada Catino –	3-4-7-8-9-10	Dalle 18,00 alle 20,00

		BARI S.PIO	Luglio 2025	
ASD	WONDERFUL BARI	C. Com. "S. Pio" Strada Catino – BARI S.PIO	15 e 17 Luglio 2025	Dalle 16,30 alle 18,00
ASD	WONDERFUL BARI	C. Com. "S. Pio" Strada Catino – BARI S.PIO	11 e 16 Luglio 2025	Dalle 17,00 alle 19,00
ASD	WONDERFUL BARI FEMMINILE	C. Com. "S. Pio" Strada Catino – BARI S.PIO	11-15 e 17 Luglio 2025	Dalle 18,00 alle 20,00

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 3 luglio 2025.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



COMUNICATO UFFICIALE N. 1 **Stagione Sportiva 2025/2026**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – hanno diritto di richiedere l'iscrizione le seguenti 165 Società:

- 123 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata Stagione Sportiva 2024/2025;
- 7 Società retrocesse dalla Lega Pro all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025, in esse compresa la Seconda Squadra della Società A.C. Milan S.p.A.;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;

I principi fondamentali che regolano la partecipazione della Seconda Squadra della Società A.C. Milan S.p.A. al Campionato di Serie D 2025/2026 sono disciplinati dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 315/A del 6 Giugno 2025.

Relativamente alla acquisizione del titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026 attraverso la Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale di Eccellenza, preso atto che nella stagione sportiva 2024/2025 sia le Società finaliste che le Società perdenti le semifinali hanno ottenuto il diritto all'indicata ammissione a seguito della vittoria nei rispettivi Campionati di Eccellenza 2024/2025, si rende noto che in base a quanto riportato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 484 del 13 Maggio 2025, a conclusione della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza 2024/2025 nessuna altra Società partecipante alla suddetta fase nazionale acquisisce il diritto all'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2025/2026, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata con procedura di ripescaggio solo ed esclusivamente nel caso in cui il numero di

Società ammesse fosse inferiore a 162 unità. In tal caso, l'integrazione dell'organico si attiverà fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 unità, fermo il rispetto dei requisiti all'uopo previsti per l'ammissione al Campionato.

Per gli eventuali ripescaggi nel Campionato di Serie D 2025/2026, si terrà conto del disposto di cui al successivo punto 11), del presente Comunicato Ufficiale.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei suddetti calciatori, è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e dal punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2025/2026, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2026/2027, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio Federale.

La Seconda Squadra della Società A.C. Milan S.p.A., avente titolo a partecipare al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026, potrà, al termine del Campionato Nazionale Serie D 2025/2026, essere promossa al Campionato di Serie C 2026/2027.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2025/2026, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le due Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- le due Società perdenti le gare di play-out.

In caso di retrocessione nel Campionato di Eccellenza Regionale della Seconda Squadra della Società A.C. Milan S.p.A., avente titolo a partecipare al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026, la stessa non potrà iscriversi a tale Campionato dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie D 2026/2027 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all'uopo fissate.

E' in ogni caso fatta salva, a prescindere dalla posizione di classifica conseguita al termine del Campionato di Serie D 2025/2026, la possibilità di ripescaggio della Seconda Squadra in Serie C secondo le procedure che verranno previste per le Seconde Squadre.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato giovanile "Under 18" indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9-2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" di cui al presente punto A/1, lett. h). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali "Juniores – Under 19" organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato "Juniores – Under 19" Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Eccellenza:

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino-Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 340, pubblicato dalla L.N.D. il 25 Febbraio 2025, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) potranno partecipare, senza alcuna limitazione in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione

sportiva 2026/2027 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2025/2026, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto f);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza 2025/2026 - fase nazionale - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, ovvero, con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni, l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2025/2026, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il termine del 11 Maggio 2026, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2026/2027. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2025/2026 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il medesimo termine del 11 Maggio 2026, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2026/2027.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 – 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. E' data facoltà ai Comitati di aumentare la somma di € 4.000,00, fino ad un ammontare massimo determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, si richiamano i contenuti del Comunicato Ufficiale n. 340, pubblicato dalla L.N.D. il 25 Febbraio 2025, in merito ai limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale

Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 – 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

E' data facoltà ai Comitati di aumentare la somma di € 3.000,00, fino ad un ammontare massimo determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato stesso.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile “Under 18” Dilettanti indetto dalla L.N.D. (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), ovvero ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indette dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19” (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di 1ª Categoria che non rispettano l’eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell’addebito sopra previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2ª Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società promosse dal Campionato di 3ª Categoria e, ove previsto, dal Campionato di “3ª Categoria – Under 21” e dal Campionato di “3ª Categoria – Under 19” al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell’organico secondo le disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato.

Resta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del

31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3^a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2^a Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2^a Categoria vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo di ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3^a CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria - Under 21":

- le Società facenti parte degli organici di 3^a Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 21” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 21” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° Gennaio 2004 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori “fuori quota” al Campionato di “3ª Categoria - Under 21”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Nelle gare di Campionato di “3ª Categoria - Under 21” /squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori “fuori quota” nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 21” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores-Under 19” (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato “Under 18” Dilettanti (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI “3ª CATEGORIA - UNDER 19” - “3ª CATEGORIA - OVER 30” - “3ª CATEGORIA - OVER 35”

1) **“3ª CATEGORIA – UNDER 19”**

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Under 19” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di “3ª Categoria - Under 19”:

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all’esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19.

Ai fini dell’applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria - Under 19” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria - Under 19” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° Gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° Gennaio

2007 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3^a Categoria - Under 19" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Under 18" (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale) e ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) "3^a CATEGORIA – OVER 30"

a) Articolazione

Il Campionato di "3^a Categoria – Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3^a Categoria – Over 30":

- le Società facenti parte degli organici di 3^a Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 30.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3a Categoria – Over 30" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2a Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria – Over 30" possono partecipare tutti i calciatori che al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2025/2026 abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1995).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1995 al Campionato di "3^a Categoria – Over 30", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli

eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3ª Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 30" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) "3ª CATEGORIA – OVER 35"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria –Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 35":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- fuori classifica, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. b), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3^a Categoria – Over 35” possono partecipare tutti i calciatori che al 1° Gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2025/2026 abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1990).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1990 al Campionato di “3^a Categoria – Over 35”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione

Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3ª Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale) ovvero al Campionato "Under 18" (v. punto A/10 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores Under 19", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", Serie "B", Serie C che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte con le proprie squadre "Juniores Under 19" ai Campionati Primavera organizzati dalle Leghe Professionistiche.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma h), del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° Gennaio 2006 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores Under 19”

Il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine del 27 Aprile 2026, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, il Campionato Regionale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2025/2026, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, anche su richiesta motivata delle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell’organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritorietà e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026.

Inoltre, a completamento dell’organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35” che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2006 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2006 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E’ consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2006 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al

Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”

Il Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di “3^a Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga all'art. 58, comma 1, N.O.I.F., è autorizzata per la stagione sportiva 2025/2026 – previa istanza alla Lega Nazionale Dilettanti da parte dei Comitati eventualmente interessati – la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores “Under 19” di un numero massimo di sei calciatori “fuori quota”, superiore all'indicato limite di quattro unità, fermo il rispetto del limite di età consentito.

E' consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2005 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 CAMPIONATO “UNDER 18” DILETTANTI

1) Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti

Il Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, il Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. I singoli Comitati che organizzano l'attività in epigrafe dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine che sarà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale, in uno con il Regolamento della competizione, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai Comitati organizzatori.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Regionale “Under 18” Dilettanti non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti

Il Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21”, “3^a Categoria - Under 19”, “3^a Categoria – Over 30” e “3^a Categoria – Over 35”, nonché le Società “Juniores” pure, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai Comitati organizzatori.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati. Nelle gare del Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti non è consentito l’impiego di calciatori “fuori quota”.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/11 CAMPIONATO GIOVANILE “UNDER 21” MASCHILE

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Under 21 maschile, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nella Regione Trentino-Alto Adige, il Campionato “Under 21” maschile è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

a) Articolazione

Al Campionato “Under 21” maschile possono prendere parte, con una propria squadra, le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a, 3^a Categoria, nonché le Società “Under 21 pure”, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai Comitati organizzatori. Atteso il carattere facoltativo del suddetto Campionato, non è prevista per lo stesso una fase finale a livello nazionale per la corrente stagione sportiva 2025/2026.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale “Under 21” Dilettanti Maschile possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano di prevedere l'impiego di un numero massimo di due calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/12 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/13 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di “3a Categoria - Under 19” e squadre “Juniores – Under 19”, con l'osservanza dei rispettivi limiti di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di “3a Categoria - Under 19” vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2a Categoria.

A/14 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto “sportello unico”.

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/15 ATTIVITA' AMATORIALE-RICREATIVA E ATTIVITA' DEGLI ESPORTS

a) Attività nazionale

Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituiti il Dipartimento per l'attività amatoriale e ricreativa e il Dipartimento per l'attività degli eSport, avente carattere amatoriale e ricreativo.

Per l'organizzazione delle rispettive attività, il Dipartimento per l'attività amatoriale-ricreativa e il Dipartimento per l'attività degli eSports possono avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni amatoriali, ricreative e degli eSports, tra le quali il Calcio a Otto.

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. fissa annualmente le norme che disciplinano tali attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.

b) Attività regionale e provinciale

Fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D. tramite i Dipartimenti per l'attività amatoriale ricreativa e per l'attività degli eSports, è data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

L'attività amatoriale ricreativa e quella degli eSports non rientrano nell'attività ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2025/2026 sarà articolato in quattro gironi, da almeno quarantotto Società complessive, e diversamente composti in base a criteri di vicinorietà geografica, con almeno dieci squadre per girone.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 33 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di

Serie C all'esito della Stagione Sportiva 2024/2025;

- n. 17 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all'esito della stagione sportiva 2024/2025;

- n. 3 Società retrocesse dalla Serie B all'esito della Stagione Sportiva 2024/2025.

In caso di vacanza di organico del Campionato di Serie C Femminile 2025/2026, determinatasi all'esito delle procedure di iscrizione per l'ammissione al relativo Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall'affiliazione, la relativa integrazione avverrà secondo quanto disposto al successivo punto 11).

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2026/2027

Tenuto conto del provvedimento federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 311/A del 28 Maggio 2025, relativo al nuovo meccanismo di promozioni e di retrocessioni tra i Campionati di Serie A, Serie B e Serie C di Calcio Femminile, a valere dalla stagione sportiva 2025/2026, si dispone quanto di seguito specificato:

Per determinare la classifica finale di ciascun girone del Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2025/2026 si terrà conto preliminarmente di quanto previsto all'art. 51 delle N.O.I.F.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 49, delle N.O.I.F., le due Società classificate al primo e al secondo posto di ciascuno dei quattro gironi di Serie C disputeranno, in appendice al Campionato, i playoff di Serie C per determinare le due squadre che acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2026/2027, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio Federale.

Lo svolgimento delle gare di play-off, da effettuarsi mediante apposite articolazioni, sarà regolamentato in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Calcio Femminile.

c) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità e i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessioni nel Campionato Regionale di Eccellenza

Le modalità di retrocessione dal Campionato di Serie C Femminile 2025/2026 ai Campionati Regionali di Eccellenza Femminile 2026/2027 formeranno oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Alle Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale “Juniores” Femminile della stagione sportiva 2025/2026.

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi alle quali partecipano le Società di Serie C Femminile e le Società di Eccellenza Regionale. La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile. La formula di svolgimento del Campionato Juniores Femminile sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.

Le Società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Calcio Femminile che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale “Juniores” Femminile o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per lo sviluppo dell'attività giovanile del Dipartimento.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2025/2026.

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, Serie B, Serie C che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell'organizzazione della fase regionale o interregionale, dovranno procedere alla formazione di gironi caratterizzati dal criterio di vicinarietà.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E', altresì, consentito impiegare fino ad un massimo di quattro calciatrici “fuori quota”, nate dal 1° Gennaio 2005 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), lett. b), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine

annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Ammissione al Campionato di Serie C

Le modalità di ammissione dai Campionati Regionali di Eccellenza Femminile 2025/2026 al Campionato di Serie C Femminile 2026/2027 formeranno oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2026/2027 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2025/2026.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

Ai Comitati è data facoltà di rendere obbligatoria la partecipazione, da parte delle Società di Eccellenza Femminile, con una propria squadra, al Campionato Femminile Juniores, ovvero ad attività femminile delle categorie Under 17 o Under 15, indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Eccellenza Femminile che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile femminile del Comitato stesso.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo 4) saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A CINQUE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/17 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

A/18 PROGETTO SECONDE SQUADRE L.N.D. CON “DIRITTO DI CLASSIFICA” E DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con proprio Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, la L.N.D. renderà note le disposizioni relative al rinnovo della sperimentazione, a valere per la stagione sportiva 2025/2026, del progetto in epigrafe concernente la partecipazione delle seconde squadre al Campionato di Terza Categoria Under 21, ovvero Seconda Categoria nei Comitati Regionali in cui non fosse possibile organizzare il Campionato di Terza Categoria, e l'estensione del progetto stesso anche alle attività di Calcio a 11 Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/19 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la 59.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

A completamento della fase regionale della Coppa Italia, i Comitati dovranno comunicare alla Segreteria Generale della Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine del 2 Febbraio 2026, il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dai Consigli Direttivi degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per le manifestazioni in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2025/2026 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale:

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia Serie D;
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.

d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque (fase nazionale):

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 maschile:
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.
- f) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 femminile:
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.
- g) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 maschile:
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.
- h) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2025/2026 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2026/2027.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato, con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni, all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2026/2027 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

A/20 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato di Serie C 2025/2026 di Calcio Femminile, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase

nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2025/2026 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2026/2027. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile. Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2026/2027 viene riservata secondo criteri che saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/21 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/21 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

A/22 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE, SUPERCOPPA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE E SUPERCOPPA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo A/22 saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio a Cinque.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA, MASCHILI E FEMMINILI

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2025/2026, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società e di più di due calciatrici appartenenti ad una stessa Società di Serie C Femminile, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale, Calcio Femminile e Beach Soccer di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2025/2026 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI E PROVINCIALI, MASCHILI E FEMMINILI, DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5

La Lega Nazionale Dilettanti, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano regoleranno le attività in epigrafe con propri Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali, per incontri e Tornei autorizzati, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Regionale interessata.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

F) ATTIVITA' DELLA NAZIONALE ITALIANA DI BEACH SOCCER

L'attività della Nazionale Italiana di Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Nazionale Italiana di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita in via ordinaria dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup, alla European Beach Soccer League e ad altre manifestazioni internazionali.

In caso di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22 bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal

quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza avverrà tramite la procedura telematica di dematerializzazione, secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2025/2026:

a) Diritti di iscrizione – Campionati Nazionali

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D € 16.000,00
- Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” € 2.000,00

La disciplina degli adempimenti in capo alla Società A.C. Milan S.p.A., avente diritto a partecipare al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026 con la propria seconda squadra, è regolata dalle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 316/A del 6 Giugno 2025.

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Serie C € 2.000,00

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A" € 15.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2 élite" € 11.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2" € 8.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "B" € 5.000,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile € 5.500,00
- Campionato Nazionale Serie B Femminile € 3.300,00
- Campionato Nazionale “Under 19” maschile € 1.500,00
- Campionato Nazionale “Under 19” femminile € 1.000,00

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2025.

b) Diritti di iscrizione – Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza maschile	da 2.750 fino a 3.500 €
Campionato di Promozione maschile	da 2.100 fino a 2.650 €

Campionato di 1ª Categoria	da 1.550 fino a 2.000 €
Campionato di 2ª Categoria	da 1.050 fino a 1.350 €
Campionato di 3ª Categoria	da 660 fino a 800 €
Campionato di “3ª Categoria-Under 21”	da 660 fino a 800 €
Campionato di “3ª Categoria-Under 19”	da 610 fino a 700 €
Campionato di “3ª Categoria-Over 30” (escluse spese arbitrali)	da 425 fino a 500 €
Campionato di “3ª Categoria-Over 35” (escluse spese arbitrali)	da 425 fino a 500 €
Campionato Under 21 maschile	da 900 fino a 1.000,00 €
Campionato Regionale “Juniores” Under 19	da 800 fino a 900 €
Campionato Provinciale “Juniores” Under 19	da 610 fino a 700 €
Campionato “Under 18” Dilettanti (Regionale/Provinciale)	da 400 fino a 450 €
Attività Amatori	da 350 fino a 400 €
Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	da 750 fino a 900 €
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	da 475 fino a 600 €
Campionato “Juniores” Calcio Femminile	da 275 fino a 300 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C-C1” maschile	da 900 fino a 1.100 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie “C2” maschile	da 600 fino a 660 €
Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie “D” maschile	da 425 fino a 500 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 525 fino a 600 €
Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 525 fino a 600 €
Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 425 fino a 500 €
Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque maschile	da 275 fino a 300 €
Campionato Regionale “Under 21” Calcio a Cinque femminile	da 275 fino a 300 €
Campionato “Under 19” Calcio a Cinque maschile e femminile	da 275 fino a 300 €
Campionato Carnico	da 550 fino a 650 €

Gratuità diritti di iscrizione – Seconda Categoria

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Terza Categoria. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Ai fini dell’applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Gratuità diritti di iscrizione – Terza Categoria

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;

- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

Ai fini dell’applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Gratuità diritti di iscrizione – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Ai fini dell’applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Gratuità diritti di iscrizione – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Ai fini dell’applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque maschile di Serie C2 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Serie D maschile di Calcio a Cinque. Ferma tale condizione, detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Serie C2 maschile di Calcio a Cinque;
- alle Società affiliatesi alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura" di Calcio a Cinque, qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Serie C2 maschile di Calcio a Cinque.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

c) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€	300,00
d) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€	65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2025/2026:

e) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa di calciatori e calciatrici, di giocatori e giocatrici e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

g) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo

di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

h) Fidejussione bancaria

Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

i) Quietanze liberatorie

Le Società aventi titolo a partecipare ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, attestanti di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della stagione sportiva precedente e recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

j) Oneri relativi al tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2025/2026, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici (Calcio a undici) € 3,00
- Tessera riconoscimento giocatori e giocatrici (Calcio a Cinque) € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; Dirigenti che svolgono mansioni di Assistenti di parte; Dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a undici) e giocatori/giocatrici (Calcio a Cinque) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile.

Ai sensi di quanto previsto dal vigente R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2025/2026 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

<u>Campionato Nazionale Serie D</u>	
1ª rinuncia	€ 2.000,00
<u>Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"</u>	
1ª rinuncia	€ 1.500,00

Campionati Nazionali Femminili

- a) Campionato Serie C
1^a rinuncia € 2.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

- a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"
1^a rinuncia € 5.000,00
2^a rinuncia € 7.000,00
3^a rinuncia € 8.000,00
- b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2 élite"
1^a rinuncia € 4.000,00
2^a rinuncia € 5.000,00
3^a rinuncia € 6.000,00
- c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"
1^a rinuncia € 2.500,00
2^a rinuncia € 3.500,00
3^a rinuncia € 4.000,00
- d) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"
1^a rinuncia € 1.250,00
2^a rinuncia € 1.750,00
3^a rinuncia € 2.000,00
- e) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile
1^a rinuncia € 500,00
2^a rinuncia € 750,00
3^a rinuncia € 1.000,00

f) Campionato Nazionale Serie A e Serie B Calcio a Cinque Femminile

Serie A Femminile

- 1^a rinuncia € 1.250,00
2^a rinuncia € 1.750,00
3^a rinuncia € 2.000,00

Serie B Femminile

- 1^a rinuncia € 800,00
2^a rinuncia € 1.000,00
3^a rinuncia € 1.200,00

g) Gare ad eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A", "A2 élite", "A2", "B", "A Femminile", "B Femminile", fasi nazionali competizioni regionali

- Serie A € 15.000,00
Serie A2 élite € 10.000,00
Serie A2 € 5.000,00
Serie B € 2.500,00
Serie A femminile € 4.000,00
Serie B femminile € 2.000,00
Under 19 maschile e femminile € 1.000,00
Fasi nazionali competizioni regionali € 500,00
Supercoppa Maschile € 20.000,00

Supercoppa Femminile	€ 8.000,00
Supercoppa Under 19 M/F	€ 2.000,00

h) Campionato Under 19 e Under 21 Calcio a Cinque maschile e femminile – Fase Nazionale

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 750,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00

i) Gare delle fasi nazionali organizzate dalla L.N.D., per le qualificate dalle corrispondenti competizioni regionali:

Gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza	€ 20.000,00 per ciascuna rinuncia
Gare Coppa Italia di Eccellenza	€ 10.000,00 per ciascuna rinuncia
Gare Juniores Under 19	€ 4.000,00 per ciascuna rinuncia
Gare Under 18 Dilettanti	€ 2.000,00 per ciascuna rinuncia

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1.000,00
3 ^a rinuncia	€ 1.500,00

Campionato di Promozione

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 600,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00

Campionato di 1^a Categoria

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00

Campionati di 2^a e 3^a Categoria

Campionato di “3^a Categoria – Under 21”

Campionato di “3^a Categoria – Under 19”

Campionato di “3^a Categoria – Over 30”

Campionato di “3^a Categoria – Over 35”

Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)

Campionato “Under 21” maschile

Campionato Regionale e Provinciale “Under 18” Dilettanti

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00

Attività Amatori

1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

E’ data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle due competizioni.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2026.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2025/2026 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", almeno i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, meriti disciplinari e partecipazione alle Assemblee);
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli organici dei Campionati 2025/2026 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025), fatto salvo quanto previsto per i "ripescaggi" nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2025/2026 e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11).

I criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") sono demandati ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile per tutti i rispettivi Campionati, fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C., della L.N.D. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato "Under 21" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria – Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria – Under 19";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 30";

- Campionato di “3^a Categoria-Over 35”;
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale “Juniores – Under19”;
- Campionato Provinciale “Under 18” Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Provinciale Serie D maschile;
- Campionato Provinciale Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell’art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l’effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l’avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l’inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni, da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell’inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° Luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è

raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9), la presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9).

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli

iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società, possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA E DELLE SOCIETA' ALLE QUALI SIA STATA REVOCATA O SIA DECADUTA L'AFFILIAZIONE

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati, ciascuno per la parte di propria competenza, prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle relative graduatorie di merito stilate dai Dipartimenti.

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque competenti, assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio dei Campionati e sulla base delle relative graduatorie di merito stilate dai medesimi Comitati e Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della collocazione negli organici dei Campionati di Società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle N.O.I.F.

Sono, in ogni caso, preclusi "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere "ripescata" – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Fatto salvo quanto specificato ai successivi punti b) e c) del presente paragrafo in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie B femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il ripescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

A partire dalla stagione sportiva 2026/2027, le domande di "ripescaggio" per il completamento degli organici

dei Campionati organizzati dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano nella medesima stagione sportiva, dovranno essere presentate con il versamento di una somma, di importo stabilito dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, quale contributo straordinario.

a) Completamento organico Campionato Nazionale Serie D

Per gli eventuali ripescaggi nel Campionato di Serie D 2025/2026, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out della stagione sportiva 2024/2025 e della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2024/2025.

Per i medesimi ripescaggi nel Campionato di Serie D 2025/2026, in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato, saranno ammesse in ordine alternato: una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2024/2025 e una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2024/2025, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.

Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2025/2026, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

b) Completamento organico Campionato Nazionale Serie C Femminile

In caso di vacanza di organico del Campionato di Serie C Femminile 2025/2026, la relativa integrazione avverrà secondo l'ordine prioritario di seguito indicato, fermo il rispetto dei requisiti all'uopo previsti per l'ammissione al Campionato: Società perdenti le gare di play-out del Campionato di Serie C Femminile al termine della stagione sportiva 2024/2025; Società retrocesse dal Campionato di Serie C Femminile, senza la disputa di play out, a seguito di distacco di punti pari o superiore a 5, al termine della stagione sportiva 2024/2025; Società ultime classificate nei tre gironi del Campionato di Serie C Femminile e retrocesse direttamente al termine della stagione sportiva 2024/2025; Società di Eccellenza Femminile già in organico al Comitato Regionale o al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano nella stagione sportiva 2024/2025 e non retrocesse al termine della medesima stagione.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile all'esito della Stagione Sportiva 2024/2025 è consentito richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2025/2026, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di competenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2024/2025 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2025/2026. Tutte le società che richiedono il ripescaggio al Campionato di Serie C 2025/2026 devono, in ogni caso, adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza

Ai fini dell'integrazione dell'organico di Serie C Femminile della stagione sportiva 2025/2026, fatto salvo l'ordine prioritario precedentemente richiamato e ove occorra, per la formazione della graduatoria che dovesse rendersi necessaria nel caso in cui il numero delle Società richiedenti il ripescaggio sia superiore al numero dei posti disponibili, si terrà conto di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 126, pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile in data 28 Maggio 2025.

c) Completamento organico Campionato Nazionale Serie B maschile di Calcio a Cinque e Serie B femminile di Calcio a Cinque

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque e dal Campionato Nazionale di Serie B Femminile di Calcio a Cinque all'esito della Stagione Sportiva 2024/2025 e alle Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei Campionati Regionali maschili e femminili di Calcio a Cinque della Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito richiedere l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2025/2026, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di appartenenza.

Non potranno, in ogni caso, concorrere ad eventuali ripescaggi per il completamento degli organici dei Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie B femminile di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2025/2026, in caso di posti disponibili, le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2024/2025 e non retrocesse al termine della medesima Stagione. Tale preclusione opera anche per le Società che abbiano già beneficiato di "ripescaggio" nei Campionati Nazionali di Serie B maschile di Calcio a Cinque e di Serie B Femminile di Calcio a Cinque (già Serie A2 Femminile fino al 30 Giugno 2023) nelle ultime tre stagioni sportive (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di "3^a Categoria - Under 21", di "3^a Categoria – Under 19", di "3^a Categoria – Over 30" e di "3^a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori esonerati saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

15) CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

16) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

17) ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 6 Ottobre 2025.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 6 Ottobre 2025.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

18) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

19) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

20) EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E DEI GIOCATORI/GIOCATRICI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici

e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2025/2026 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

E' consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

21) MIGLIORE FORMAZIONE

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

22) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

23) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

24) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2025/2026, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Tale possibilità potrà essere utilizzata facoltativamente dalla L.N.D. e dai Comitati e Dipartimenti nelle competizioni dagli stessi organizzate, limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

25) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- a. mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata,

anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;

- b. attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- c. mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

26) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

27) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI

Viene confermato che i calciatori e le calciatrici e i giocatori e le giocatrici già utilizzati/e in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

28) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali

si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

29) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, nonché all'art. 52, comma 5, delle N.O.I.F.

30) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 54, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

31) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicati Ufficiali o Circolari di successiva pubblicazione.

32) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

33) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte di LND Impianti srl, in base alla normativa all'uopo emanata.

34) REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di

violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

35) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Nel corso della stagione sportiva 2025/2026, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesseramento per spese di gestione e funzionamento.

36) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

37) ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

38) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° Luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

39) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni, nel rispetto dell'art. 29, comma 5, dello Statuto Federale.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

40) PROGETTO DI SVILUPPO DEL CALCIO FEMMINILE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 269/A del 27 Giugno 2024, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 471 in pari data. In tal senso, al fine di promuovere lo sviluppo del Calcio Femminile, la F.I.G.C. ha confermato - fino a diversa determinazione del Consiglio Federale – la riproposizione dell'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del Calcio Femminile nazionale di Serie B e di Serie C, al fine di consentire un maggiore rafforzamento di detta area con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile.

41) ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO “SAFEGUARDING”)

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

42) REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

43) REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO (“L’ESITO DI UNA GARA”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

44) DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si applicano le norme regolamentari vigenti e le disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE n. 2 **Stagione Sportiva 2025/2026**

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – CALCIO A CINQUE

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, i Campionati e le competizioni agonistiche di Calcio a Cinque, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

A/1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2 Elite" all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di Play-Off e di Play-Out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2024/2025.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16 maggio 2025, e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società

consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" Elite

Preso atto del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 308/A del 27 maggio 2025 che autorizza la Divisione Calcio a 5 a ridurre l'organico della Serie A da 16 a 14 squadre, con un percorso da compiere in due stagioni sportive, si segnala che nel caso di un numero di squadre iscritte superiore a 14 squadre, al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" Elite fino a un massimo di 4 (quattro) squadre come di seguito specificato:

- Le ultime tre Società classificate al termine della stagione regolare;
- La Società perdente i Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società quintultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 Marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1° Aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 12.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati in Italia, o formati nel Club o tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il

periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

- b) Per “*giocatori formati nel club*” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell’individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserati a titolo definitivo” si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l’attribuzione della qualifica di “*giocatore formato nel club*”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle stesse gare le Società possono impiegare 3 giocatori fuoriquota di cui 2 nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti giocatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale “Under19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale “Under 19” Stagione Sportiva 2025/2026, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A” è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 17, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A” è fatto inoltre obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque federale Under 15, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell’obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A” è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all’attività di Base di Calcio a 5 (esordienti-pulcini) con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

d) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Le Società di Serie A, nelle gare di Campionato e Coppa Italia dovranno inserire nella distinta gara da presentare all'arbitro un massimo di 12 giocatori da selezionare come di seguito indicato:

- a) dal Roster all'interno dell'Area Società. Il Roster dovrà essere formato da massimo 20 giocatori di cui minimo 10 dovranno essere "Formati in Italia" e minimo 3 dovranno essere "Formati nel Club". Nel Roster dovranno essere comunque inseriti sempre minimo due portieri senza avere questi ultimi alcun obbligo di età, di status o qualifica di formazione;
- b) dal Tabulato Dilettanti all'interno dell'Area Società i giocatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi;
- c) dal Gruppo Portieri dell'Area Società.

Le modalità di formazione del Roster e di composizione della distinta gara per le Società di Serie A sono fissate da uno specifico Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia e dallo specifico Comunicato Ufficiale relativo alla Formazione del Roster, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatori formati in Italia o formati nel Club.

Per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "*giocatori formati in Italia*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "*giocatori formati nel club*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di

“giocatore formato nel club”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – Play-Off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2026/2027; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

A/2) Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2 Elite” è articolato su due gironi per complessive 28 (ventotto) squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2 Elite” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito del Campionato di Serie "A2 Elite" della passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “A2” all’esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out di Serie A e Play-Off di Serie “A2” disputate al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” della stagione sportiva 2024/2025.

In appendice all’attività conclusiva del Campionato di Serie A2 Elite viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell’apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16 maggio 2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto

entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio_2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite" 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A"

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 saranno promosse al Campionato di Serie A complessivamente 3 (tre) Società come di seguito specificato:

- Le due Società vincenti ciascuno dei due Gironi di Serie A2 Elite;
- La Società vincente il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2 Elite;

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 Elite al Campionato di Serie A2 fino a un massimo di 7 (sette) Società come di seguito indicato:

- le quattro Società classificatesi all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei due Gironi del Campionato di Serie A2 Elite al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- le 3 (tre) Società perdenti i Play-Out da disputarsi al termine della stagione regolare 2025/2026.

c) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2 Elite" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 Marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1° Aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 11.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati in Italia, o formati nel Club" o tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati in Italia o formati nel Club" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "*giocatori formati in Italia*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto

21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

- b) Per “*giocatori formati nel club*” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell’individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserati a titolo definitivo” si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l’attribuzione della qualifica di “*giocatore formato nel club*”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle stesse gare le Società possono impiegare 3 giocatori fuoriquota di cui 2 nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti giocatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale “Under19”, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale “Under 19” Stagione Sportiva 2025/2026, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale “Under 19” in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 34 del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Elite è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell’inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione. La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello provinciale non esime la Società dal rispetto dell’obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello regionale.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A2 Elite” è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all’attività di Base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “A/2 Elite” comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell’Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall’ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A2 Elite”, comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 9 (nove) giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui 2 nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

Per giocatori “formati in Italia o formati nel Club” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per “*giocatori formati in Italia*” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per “*giocatori formati nel club*” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell’individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserati a titolo definitivo” si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l’attribuzione della qualifica di “*giocatore formato nel club*”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/2) Campionato Nazionale di Serie “A/2”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su 4 (quattro) gironi per complessive 48 (quarantotto) squadre. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play-Out della Serie A2 Elite e di Play-Off della Serie B disputate al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- sono retrocesse dal Campionato di Serie A2 Elite all'esito della stagione sportiva 2024/2025.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16 maggio 2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND n. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare n. 67 della L.N.D. del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite"

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 saranno promosse al Campionato di Serie A2 Elite complessivamente 6 (sei) Società come di seguito specificato:

- Le 4 (quattro) Società vincenti ciascuno dei quattro Gironi di Serie A2;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie A2.

Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B fino a un massimo di 11 (undici) Società come di seguito indicato:

- le 8 (otto) Società classificate all'ultimo posto ed al penultimo posto di ciascuno dei quattro Gironi del Campionato di Serie A2 al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- le 3 (tre) Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie A2;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1° Aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati in Italia, o formati nel Club" o tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "giocatori formati in Italia" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "giocatori formati nel club" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatore formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle stesse gare le Società possono impiegare 3 giocatori fuorigioco di cui 2 nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Stagione Sportiva 2025/2026, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

g) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

La mancata organizzazione dei Campionati sopra descritti a livello Provinciale, non esime la Società dal rispetto dell'obbligatorietà prevista nel caso di organizzazione degli stessi Campionati a livello Regionale. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di base di Calcio a 5 (esordienti – pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2025/2026, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A2", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 Dicembre 2025. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

h) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2", comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026 è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla

effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A2", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 10 (dieci) giocatori formati in Italia o formati nel Club, di cui 2 (due) nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

Per giocatori "formati in Italia o formati nel Club" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "*giocatori formati in Italia*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "*giocatori formati nel club*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "*giocatore formato nel club*", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi per un massimo di 96 (novantasei) squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2024/2025;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2024/2025;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Stagione sportiva 2024/2025.
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2024/2025.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale

di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16 maggio 2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A2"

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 saranno promosse al Campionato di Serie A2 complessivamente 10 (dieci) Società come di seguito specificato:

- Le 8 (otto) Società vincenti ciascuno degli otto Gironi di Serie B;
- Le 2 (due) Società vincenti il Play-Off promozione del Campionato di Serie B;

Retrocessioni al Campionato Regionale

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno dal Campionato di Serie B ai campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei) Società come di seguito indicato:

- le ventiquattro Società classificatesi all'ultimo, al penultimo e al terzultimo posto di ciascuno degli otto Gironi del Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- le due Società perdenti i Play-Out del Campionato di Serie B;

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai giocatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 Marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 1° Aprile 2026, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società già in organico nella Divisione Calcio a Cinque nella stagione 2025/2026, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19.

Alle Società neo-promosse, ovvero che hanno partecipato al Campionato Regionale nella stagione sportiva 2024/2025, che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 6.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati in Italia, o formati nel Club" almeno pari al 80% (ottanta/per cento), arrotondato per eccesso, del numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata o tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatori "formati in Italia o formati nel Club" si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "*giocatori formati in Italia*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "*giocatori formati nel club*" si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserati a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "*giocatore formato nel club*", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle stesse gare le Società possono impiegare 3 giocatori fuorigioco di cui 2 nati dal 1° gennaio 2005 in poi ed 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate

dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

Alle Società in organico presso i Comitati Regionali iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Stagione Sportiva 2025/2026, che rinuncino o si ritirino successivamente alla pubblicazione dei calendari sarà applicata una somma di Euro 1.500,00.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra all'attività di Base (esordienti, pulcini), con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2025/2026, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di Calcio con sede nella stessa Provincia, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 39), del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "B", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a Cinque.

In tal caso, alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le Società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 11 Dicembre 2025. A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei giocatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per i giocatori provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professionisti, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026. è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per gli stessi giocatori è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare giocatori formati in Italia o formati nel Club di cui due nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

In deroga a quanto disposto nel precedente capoverso, nelle stesse gare le Società possono inserire in distinta un giocatore non formato in Italia o nel Club.

Per giocatori formati in Italia o formati nel Club si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle

caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per “*giocatori formati in Italia*” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per “*giocatori formati nel club*” si intendono i giocatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell’individuazione dei club formatori nel caso di giocatori trasferiti a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserati a titolo definitivo” si intendono solo i club per i quali i giocatori erano tesserati a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l’attribuzione della qualifica di “*giocatore formato nel club*”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/4 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE B FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie “A” della stagione sportiva 2025/2026 è articolato in un girone unico di 14 (quattordici) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play-Off e Play-Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SERIE B FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie B Femminile della stagione sportiva 2025/2026 è articolato in almeno quattro gironi per un numero massimo complessivo di 51 (cinquantuno) squadre e prevede Play-Off e Play-Out.

Le modalità, le procedure e l’articolazione dei Play-Off e Play-Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A” Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all’esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “B” Femminile all’esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di Play Out di Serie A ed i Play-Off di Serie B Femminile disputate al termine della stagione sportiva 2024/2025.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1070 del 16 maggio 2025 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A Femminile 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie B Femminile

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla F.I.G.C. in riferimento alle promozioni dal Campionato di Serie B Femminile al Campionato di Serie A femminile stagione sportiva 2025/2026, al termine della stagione sportiva 2025/2026 retrocederanno nel Campionato di Serie "B" Femminile fino a un massimo di 3 (tre) squadre:

- Le ultime due Società classificate al termine della stagione regolare (ultima e penultima);
- La Società perdente la gara di Play-Out da disputarsi tra la Società quartultima classificata e la Società terzultima classificata al termine della stagione regolare.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina di Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma

3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2026, e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate in Italia o formate nel Club o tesserate per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "*giocatrici formate in Italia*" si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "*giocatrici formate nel club*" si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserate a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "*giocatrici formate nel club*", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

- e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – Play-Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

- f) Attività Minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19 Femminile" di Calcio a Cinque, riservato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2007 in poi regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 31 marzo 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 1° Aprile 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Per l'assolvimento di tale obbligo, le Società hanno facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato "Under 19" organizzato dai Comitati Regionali della L.N.D. o, in alternativa, di partecipare con una propria squadra "Under 19" al Campionato di Serie C Femminile, in quest'ultimo caso con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato Nazionale "Under 19" Femminile o a Campionato alternativo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vi rinuncino prima

dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Si comunica che sarà applicata una sanzione doppia alle Società rinunciarie la cui mancata partecipazione al Campionato comporti una recidiva, ovvero alle Società che a partire dalla Stagione Sportiva 2024/2025 abbiano rinunciato al Campionato Nazionale Under 19 Femminile.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play-Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate in Italia, o formate nel Club o tesserate per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, del numero delle giocatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'Arbitro.

Nel Campionato Under 19 per giocatrici formate in Italia o formate nel Club si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per "*giocatrici formate in Italia*" si intendono quelle giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per "*giocatrici formate nel club*" si intendono quelle giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per "tesserate a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "*giocatrice formato nel club*", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Nelle gare del Campionato Nazionale "Under 19" e della Coppa Italia "Under 19" Nazionale, le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) giocatrici fuori quota, di cui due nate dal 1° gennaio 2004 in poi, due nate dal 1° Gennaio 2005 in poi e due nate dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società in organico presso i Comitati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti e della Lega Nazionale Dilettanti.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Campionato Nazionale Femminile Serie B

- a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B":

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le 17 Società che sono state promosse direttamente dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- la Società vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le 2 (due) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2024/2025.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie B della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 600 del 3 febbraio 2023 e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Ai fini dell'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile 2025/2026, le Società dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di Maggio della precedente stagione sportiva 2024/2025, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

I meccanismi di retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie B femminile ai Campionati Regionali della Stagione Sportiva 2026/2027 saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

d) Limiti di partecipazione delle giocatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie B, comprese le eventuali gare dei Play-Off e Play-Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici che siano regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 alla data del 4 Febbraio 2026, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque precedente al 5 Febbraio 2026, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si specifica che esclusivamente per le giocatrici provenienti da Federazione estera, dal cui transfer risulti la qualifica di professioniste, la precedente data limite del 4 Febbraio 2026, è da intendersi riferita alla ricezione da parte dell'Ufficio Tesseramenti delle FIGC, del International Transfer Futsal Certificate e non dalla effettiva data di decorrenza del tesseramento, atteso che questa per le stesse giocatrici è fissata trascorsi 30 giorni dall'ultima gara da professionista disputata nella Federazione estera.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie B, comprese le eventuali gare di Play-Off e Play-Out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque successivamente alla data del 4 Febbraio 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque successiva al 4 Febbraio 2026 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) giocatrici formate in Italia o formate nel Club o tesserate per la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età.

Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Per “*giocatrici formate in Italia*” si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.
- b) Per “*giocatrici formate nel club*” si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 giugno.

Ai fini dell'individuazione dei club formatori nel caso di giocatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “tesserate a titolo definitivo” si intendono solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo.

Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di “*giocatrici formate nel club*”, si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi e, quindi, senza continuità formale di matricola sportiva.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Preso atto della deroga all'art. 49 delle NOIF concessa dalla FIGC, al termine della stagione sportiva 2025/2026, saranno promosse al Campionato Femminile di Serie A Stagione Sportiva 2026/2027 complessivamente 3 (tre) squadre.

- Le due squadre vincenti le gare di spareggio da disputarsi tra le quattro squadre vincenti i quattro Gironi di Serie B Femminile;
- La Società vincente la Final Four da disputarsi tra le 2 squadre perdenti le gare di spareggio di cui al precedente punto a) e le due squadre vincenti i Play-Off di Serie B per la promozione al Campionato di Serie

A Femminile.

Le modalità e le procedure relative alle promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/5 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine dell'8 Maggio 2026, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a Cinque di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2024/2025, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2025, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2025/2026 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque maschile di Serie C2 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato, a condizione che nei Comitati e Delegazioni di rispettiva competenza territoriale non sia previsto alcuno svolgimento dei Campionati di Serie D maschile di Calcio a Cinque.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).
Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2025/2026 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" 25 (venticinque) squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale);
- n. 3 (tre) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori formati, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per giocatori formati si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area

on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un giocatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i giocatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di giocatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto giocatore nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un giocatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata a discrezione dei Comitati una somma variabile da un minimo di € 1.500,00 e fino a un massimo di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B maschile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D".

E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare, entro il termine dell'8 Maggio 2026, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile è data facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato di Serie C Femminile, con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore.

In ottemperanza a quanto stabilito al capo III, punto 1) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie B dal Campionato Regionale

I meccanismi di promozione dai Campionati Regionali femminili al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2026/2027 saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° Luglio 2025;
 - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 Maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolari della L.N.D. n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025)

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale

Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025.

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle giocatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le giocatrici regolarmente tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatrici.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più giocatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle giocatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile è data facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato "Under 19" organizzato dai Comitati Regionali della L.N.D.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 34, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di giuoco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B femminile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai giocatori ed alle giocatrici tesserate per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° Gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare giocatori/giocatrici "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2004 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Nelle gare del Campionato Under 21 a livello regionale, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori/le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i giocatrici/giocatori regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026, alla data del 31 Marzo 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° Aprile 2026.

Nelle gare della Fase Nazionale possono essere impiegati massimo 2 (due) giocatori/giocatrici "fuori quota", nati/e dal 1° Gennaio 2004 in poi.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori e le giocatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 21 maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell'8 Maggio 2026, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

4) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 Maschile e Femminile è riservato ai giocatori e giocatrici tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque nati/e dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività, è consentito impiegare giocatori e giocatrici "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2006 in poi per l'Under 19 Maschile e nate dal 1° Gennaio 2005 in poi per l'Under 19 Femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle stesse gare del Campionato Under 19 a livello regionale, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i giocatori e le giocatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2025/2026, provvede ad organizzare la Fase Nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i giocatori/giocatrici regolarmente tesserati/e per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026, alla data del 31 Marzo 2026 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° Aprile 2026, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, le Società hanno l'obbligo di impiegare un numero di giocatori/giocatrici che siano stati/e tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50%

(cinquanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori/giocatrici.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Maschile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 2 (due) giocatori fuoriquota nati dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19 Femminile le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) giocatrici fuoriquota, una nata dal 1° Gennaio 2005 e tre nate dal 1° Gennaio 2006 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti/e giocatori/giocatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti/e giocatori/giocatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali Under 19 maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell'8 Maggio 2026, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

A/6 COPPA ITALIA

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2 Elite, A2, B Maschile, di Serie A, B Femminile, nonché la Coppa Italia "Under 19" Maschile e Femminile cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile e Femminile riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 14 Gennaio 2026 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2025/2026, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2026/2027.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie B della stagione sportiva 2026/2027, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2026/2027 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

Si specifica che ove intervenissero le condizioni per le quali non si rendesse necessario la disputa della Finale per l'assegnazione del diritto di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B Maschile e/o Femminile, tramite la disputa della Finale del terzo e Quarto posto, la Divisione provvederà ad annullare tale Finale.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie B Femminile (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2025/2026, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2025/2026 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B maschile o femminile 2026/2027 attraverso la partecipazione alla Fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato Regionale nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza. In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio promozione la Società 3.a classificata nei Campionati Regionali di quei Comitati in cui non sono previste gare di Play-Off per l'individuazione di tale piazzamento. Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i Play-Off per la determinazione di tale posizione – fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale B maschile o femminile tramite la Fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla Divisione Calcio a 5 non rientra nella griglia dei Play-Off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai Play-Off stessi.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2025/2026.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto con misure minime 30X16 e con un'area di rigore di 6 metri.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2 Elite -A2-B Maschile e Serie A-B Femminile, nonché alla Coppa Italia Under 19 Maschile e Femminile e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C/C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei giocatori e delle giocatrici.

A/7 SUPERCOPPA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE E SUPERCOPPA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE

a) Serie A maschile

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la Supercoppa di Serie A maschile riservata alle quattro squadre di seguito indicate:

- Società vincente il Campionato Nazionale di Serie A 2024/2025;
- Società finalista del Campionato Nazionale di Serie A 2024/2025;
- Società vincente la Coppa Italia di Serie A 2024/2025;
- Società finalista della Coppa Italia di Serie A 2024/2025;

In caso di vacanza di una delle Società sopra indicate riferite al Campionato, si procederà ad invitare la Società semifinalista del Campionato con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via. In caso di vacanza di una delle Società sopra indicate riferite alla Coppa Italia, si procederà ad invitare la Società semifinalista della Coppa Italia con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa di Serie A maschile saranno specificate nel Regolamento della manifestazione, che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura della Divisione Calcio a Cinque.

b) Serie A femminile

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la Supercoppa di Serie A femminile riservata alle due squadre di seguito indicate:

- Società vincente il Campionato Nazionale di Serie A femminile 2024/2025;
- Società vincente la Coppa Italia di Serie A femminile 2024/2025;

In caso di vacanza della Società sopra indicata riferita al Campionato, si procederà ad invitare la Società finalista del Campionato e, successivamente, la squadra semifinalista con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via. In caso di vacanza della Società sopra indicata riferita alla Coppa Italia, si procederà ad invitare la Società finalista della Coppa Italia e, successivamente, la Società semifinalista con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare e così via.

Le modalità di svolgimento della Supercoppa di Serie A femminile saranno specificate nel Regolamento della manifestazione, che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura della Divisione Calcio a Cinque.

c) Under 19 maschile e femminile

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2025/2026 la Supercoppa Under 19 maschile e femminile riservata alle due squadre di seguito indicate:

- Società vincente il Campionato Nazionale Under 19 maschile e femminile 2024/2025;
- Società vincente la Coppa Italia Under 19 maschile e femminile 2024/2025;

Le modalità di svolgimento della Supercoppa Under 19 maschile e femminile saranno specificate nel Regolamento della manifestazione, che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura della Divisione Calcio a Cinque.

A/8 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Le modalità e la formula di svolgimento della Coppa della Divisione Maschile verranno definite con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Per la Stagione 2025/2026 la Coppa della Divisione Femminile viene sospesa e non verrà disputata.

A/9 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2025/2026 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

A/10 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

A/11 REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitanti, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2025/2026 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2026.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all'interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2025;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 4

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi (indirizzo e-mail b.sciortino@lnd.it), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2025/2026, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2025/2026, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2025/2026, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o Pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2025/2026, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- e) i content creator (e/o videomaker) e i fotografi ufficiali delle Società.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi, i teleoperatori e i content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi i content creator (e/o video maker) autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono



prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. I tele-operatori possono accedere al recinto di gioco unicamente prima dell'inizio della gara ed eventualmente a fine gara per lo svolgimento di interviste. Tale disposizione è comunque sottoposta alla valutazione delle singole Società calcistiche ospitanti sulla base del piano di organizzazione dell'evento sportivo predisposto. Le Società potranno incaricare al massimo 1 content creator (e/o videomaker) per la realizzazione di video e immagini relativi all'arrivo della squadra all'impianto di gioco, al riscaldamento pre-gara, all'interno dello spogliatoio nel pre e post gara, interviste nel pre e post gara; tali contenuti possono essere pubblicati in tempo reale sui canali ufficiali del club.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi, dei tele-operatori e dei content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:

- a) testate giornalistiche, per un fotografo che presta attività per la stessa quale dipendente o collaboratore;
- b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti o all'USSI;
- c) agenzie che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo;
- d) Società che disputano la partita, a favore del proprio fotografo ufficiale; la richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante Legale – o suo delegato – della Società interessata e dovrà contenere le generalità del fotografo.

L'attività fotografica è consentita esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca sportiva.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.



Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2025/2026.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2025/2026; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale



viene richiesto l'accesso;

- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del "Tagliando di Accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera-Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2025/2026

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2025), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2025/2026 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2025/2026, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2025/2026.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2025.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2025/2026.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2025/2026

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 4
Stagione Sportiva 2025/2026

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2025/2026:

- dal 20 Luglio 2025 ore 16.00
- dal 31 Agosto 2025 ore 15.30
- dal 26 Ottobre 2025 ore 14.30
- dal 18 Gennaio 2026 ore 15.00
- dal 29 Marzo 2026 ore 16.00
- dal 19 Aprile 2026 ore 16.30

La Lega, i Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Stagione Sportiva 2025/2026

Si comunica il programma relativo alle manifestazioni nazionali organizzate dalla L.N.D. nella Stagione Sportiva 2025/2026, segnatamente gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate nei Campionati di Eccellenza maschile, la fase finale della Coppa Italia e quella del Campionato Juniores "Under 19" Regionale, oltre al Torneo delle Regioni di Calcio a 11 e di Calcio a 5. Con Comunicato di successiva pubblicazione, sarà reso noto il programma delle gare relative alla fase finale nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti.

DATA	SECONDE CLASSIFICATE ECCELLENZA	CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REG.	COPPA ITALIA CALCIO A 11	TORNEO DELLE REGIONI CALCIO A 11 E CALCIO A 5
Mercoledì 11/02/2026			1ª fase triangolare ottavi andata	
Mercoledì 18/02/2026			1ª fase triangolare ottavi ritorno	
Mercoledì 25/02/2026			1ª fase triangolare	
Mercoledì 04/03/2026			Quarti di andata	
Mercoledì 11/03/2026			Quarti di ritorno	
Mercoledì 18/03/2026			Semifinali andata	
Mercoledì 15/04/2026			Semifinali ritorno	
DA DEFINIRE			FINALE	
da Venerdì 27/03/2026 a Venerdì 03/04/2026				TDR CALCIO A 11
da Venerdì 24/04/2026 a Venerdì 01/05/2026				TDR CALCIO A 5
Sabato 02/05/2026		1ª fase triangolare ottavi andata		
Mercoledì 06/05/2026		1ª fase triangolare Ottavi ritorno		
Sabato 09/05/2026		1ª fase triangolare		
Sabato 16/05/2026		Quarti andata		
Sabato 23/05/2026		Quarti ritorno		
Domenica 24/05/2026	1°t. gara andata			
Sabato 30/05/2026		Semifinali andata		
Domenica 31/05/2026	1°t. gara ritorno			
Sabato 06/06/2026		Semifinali ritorno		
Domenica 07/06/2026	2°t. gara andata			
Sabato 13/06/2026		FINALE		
Domenica 14/06/2026	2°t. gara ritorno			

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N°6 Stagione Sportiva 2025/2026

Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2025/2026, di seguito specificato:

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2025/2026 la 59^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento:

ART. 1

PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione.

ART.2

FORMULA

La competizione per la stagione sportiva 2025/2026, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Dipartimento Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilita.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

La data entro cui questi ultimi – a completamento della fase regionale della manifestazione - dovranno improrogabilmente segnalare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale, **che dovrà necessariamente appartenere al Campionato di Eccellenza**, è fissata per il 2 febbraio 2026.

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata)
- n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.



ART. 3

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Si precisa, peraltro, che per l'Attività di Coppa Italia relativa alla fase regionale e del Dipartimento Interregionale è data facoltà ai Comitati e al Dipartimento Interregionale di applicare le stesse norme d'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età che sono state eventualmente fissate per le gare dei rispettivi Campionati.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale Coppa Italia di Eccellenza) non sono, invece, previsti obblighi riferiti all'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

ART. 4

SOSTITUZIONE CALCIATORI E DISTINTA DI GARA

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Ai sensi di quanto disposto dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 229/A del 27 marzo 2025, riportato integralmente dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 412 pubblicato in pari data, si dispone che nelle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentito alle Società di indicare un massimo di nove calciatori di riserva nella distinta di gara.

ART. 5

SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE SOCIETA' DI ECCELLENZA

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- | | |
|----------|--|
| Gruppo A | Vincente C.R. Liguria – Vincente C.R. Lombardia – Vincente C.R. Piemonte V.A. |
| Gruppo B | Vincente C.R. Friuli V.G. – Vincente tra C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano – Vincente C.R. Veneto |
| Gruppo C | Vincente C..R. Emilia Romagna – Vincente C.R. Toscana |
| Gruppo D | Vincente C..R. Marche – Vincente C.R. Umbria |
| Gruppo E | Vincente C..R. Lazio – Vincente C.R. Sardegna |
| Gruppo F | Vincente C..R. Abruzzo – Vincente C.R. Molise |
| Gruppo G | Vincente C..R. Basilicata – Vincente C.R. Campania – Vincente C.R. Puglia |
| Gruppo H | Vincente C..R. Calabria – Vincente C.R. Sicilia |



Le squadre dei triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente, il tutto secondo il tabellone allegato al presente Comunicato.

Nella gara unica di Finale che si disputerà, in data e luogo da definire, in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali tiri di rigore con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2025/2026 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2026/2027.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato – con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni - all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2025/2026 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Dipartimento Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato per le fasi regionali, alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione riservata alle Società di Eccellenza.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Dipartimento Interregionale, per le gare relative alle Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati.



ART. 7

DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE RISERVATA ALLE SOCIETA' DI ECCELLENZA

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti. In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 137, 138 e 139, del medesimo Codice.

Le tasse reclamo sono fissate dalla F.I.G.C con proprio Comunicato Ufficiale.

Poiché, peraltro, si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le procedure particolari che saranno impartite dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ART. 8

CAMPI E ORARI

I campi di giuoco sono quelli indicati dalle Società all'atto dell'iscrizione ai campionati di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 delle N.O.I.F.

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

ART. 9

ARBITRI

Gli Arbitri, designati direttamente dall'A.I.A., saranno di Regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli Arbitri saranno designati dai competenti C.R.A.

Per tutte le gare della fase nazionale organizzata dalla L.N.D. e riservata alle Società di Eccellenza, saranno designati Assistenti Arbitrali Ufficiali e "Quarto Ufficiale Arbitro" di Regione diversa da quelle delle squadre in competizione.



ART. 10

NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
 - riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
 - nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
- Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate l'Arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

ART. 11

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). A suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00 quale prima rinuncia. Nel caso di seconda rinuncia e conseguente esclusione dalla competizione sarà comminata un'ammenda fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia così come stabilito dall'art. 53, comma 9, delle N.O.I.F.

ART. 12

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati. Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 21, del C.G.S.



ART. 13

ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni relative all'assistenza medica sono contenute nel Comunicato Ufficiale n. 7, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° luglio 2025.

ART. 14


APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete





COMUNICATO UFFICIALE N. 7 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva 2025/2026, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2025:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.



- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.



Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 8 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 2025/2026, a valere fino al 30 giugno 2026.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA

Delegato	BASTIDA MARIO	
Vice Delegato	SARRA MARINO	
Componenti	CANTALINI TOMMASO	RETTA RAFFAELE
Segretario	PIACENTINI ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI

Delegato	DI SANTO MARIO	
Vice Delegato	D'ORAZIO PIERO	
Componenti	FIGURILLI PIETRO FARAONE SERGIO ZAPPACOSTA MASSIMILIANO	TURDO' ANTONIO MARIANETTI ENNIO D'ALESSANDRO MARINA
Segretario	D'EMILIO GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Delegato	DI PIERDOMENICO CLAUDIO	
Vice Delegato	PETRUCCI ANTONIO	
Componenti	PINTI ANTONIO TRAVAGLINI DOMENICO	SETTIMIO MAURO DI TOMASSO RED LILY
Segretario	CAMPOMIZZI LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Delegato	PELUSI DOMENICO	
Vice Delegato	CHIAVETTA ENNIO	
Componenti	DI PROVVIDO ENNIO D'ALESIO ANTONIO MARCONE SANDRO CAMPITELLI ANTONIETTA	D'AGOSTINO OTTAVIO DI DONATO SEVERINO DI DONATO GIULIA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Segretario SOTTANELLI GABRIELE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO

Delegato BERARDINETTI GIOVANNI
Vice Delegato RINGEGNI ANTONIO

Componenti D'ONOFRIO ANGELO DI CESARE MATTIA

Segretario RAINALDI ANDREA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO

Delegato TRAVAGLINI PINO
Vice Delegato SPATORE VINCENZO

Componenti DI CIOLLA BRUNO DI FRANCESCO LUIGI ANTONIO
CIRULLI PASQUALE AFFALDANI VINCENZO

Segretario ROSSINI FABRIZIO

DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO

Delegato LOMBARDI FABIO

Collaboratori DI BATTISTA MATTIA MARCONETTI MAURIZIO

COMITATO REGIONALE BASILICATA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Delegato CERABONA ROCCO
Vice Delegato CANCELLIERE GIOVANNI

Componenti CONSOLI GIOVANNI DI LEO LUCA
TARANTO DONATO

Segretario TARATUFOLO MARIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Delegato DI BENEDETTO ANTONIO ROCCO
Vice Delegato BEVILACQUA ANTONIO

Componenti NAPOLITANO LUIGI LICHINCHI GIUSEPPE ANTONIO

Segretario CARUSO SANTO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE ZONALE DI MOLITERNO

Delegato DANDREA EMIDIO
Collaboratori MESSUTI AGOSTINO LATORRACA RICCARDO NAZARENO

COMITATO REGIONALE CALABRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Delegato MIRARCHI DANTE
Vice Delegato VIOTTI GENNARO
Componenti MONTESANO ERCOLE COLAO ALDO
VIOTTI FABRIZIO CENTO FRANCESCO
LEONE VITALIANO LENTINI MARIO
RUSSO ANNA
Segretario SCARPINO ALBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Delegato MASSARINI ANTONIO
Vice Delegato CALABRETTA ANTONIO
Componenti AMENDOLA FABIO GASPARE TROPEANO SALVATORE
SALERNO FAUSTO MISASI FRANCESCO
GALLO STEFANO ROSITO ANDREA
SGROI FRANCESCO COSTANZO ANDREA
TRUPPI MASSIMILIANO MUZIO ALESSANDRA
PALMIERI SALVATORE
Segretario SCARNATO DOMENICO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Delegato COMITO SILVIO
Vice Delegato DE MIGLIO DOMENICA
Componenti TALARICO MARIO FRATTO ALESSANDRO
VILLARDITA ANTONINO ROBERTO SORRENTINO ALFONSO
FIORINO GIUSEPPE DELL'AMICO YLENIA
IOVINE MANUELA AMEDEO DAVIDE
CERAUDO SALVATORE
Segretario FERRAGINA MARIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Delegato BARBARO CARMELO
Vice Delegato PORTULESI PASQUALE

Componenti ACCURSI ROBERTA MUSOLINO GIUSEPPE
FURFARO PIETRO LOMBARDO GIANLUCA
CAPOCASALE ILARIO POLIFRONI FILIPPO

Segretario MARTINO BRUNO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato ARENA DOMENICO
Vice Delegato CHILA' ANTONINO

Componenti MICELI SERGIO BATTAGLIA ARMANDO
STILO GIANDOMENICO FOTI DOMENICO
BARRECA PASQUALE ALOI GIUSEPPE
NUCERA FILIPPO BRANCA ANTONIO
GATTO FRANCESCO

Segretario CASILE ANTONIA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Delegato BRUNO GIOVANNI
Vice Delegato CIMINO MARIO

Componenti ABENANTE FRANCESCO GAROFALO DANIELE
BARONE ANTONIO CIMINO GIUSEPPE
ABENANTE MARCO ABASTANTE GIOVANNI
BRUNETTI ELVIRA

Segretario NUNNARI STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Delegato NATALE ROBERTO
Vice Delegato IOCULANO LUIGI

Componenti CERAVOLO VINCENZO ENNIO LIOTTI NICOLA CHRISTIAN
MANGONE SALVATORE BONADDIO ANTONELLO
FUSCA ONOFRIO BONPASSO ALESSIO
VARRIALE DOMENICO LICO DOMENICO CARLO

Segretario RESTUCCIA GIUSEPPE

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Delegato	PISANO ANTONIO	
Vice Delegato	GIACOBBE RAFFAELE	
Componenti	FIORINO DOMENICO PISANO GIROLAMO DARIO CORVO CLEMENTE	SASSO SALVATORE NICOLI FABIO FALLETI MARCO
Segretario	MANAGO' VALERIO	

DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO

Delegato	BUFANIO BATTISTA	
Collaboratori	PUGLIANO FRANCESCO ANTONIO GNISCI MASSIMILIANO CASELLI VINCENZO BENTROVATO IVANA CALOMENI FRANCESCO GRASSIA RAFFAELE	RUGIERO GIUSEPPE VISCA CIRO VESCERA MARIO FERRANTE LUIGI ELIO BONOCORE FRANCESCO

DELEGAZIONE ZONALE DI LAMEZIA TERME

Delegato	CARNOVALE LUIGI	
Collaboratori	CARNOVALE ATTILIO MASCIARI GIACINTO CABIDDU SIMONA	CARNOVALE SONIA CALIMERI ANTONIO PUGLIESE ROSARIO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

Delegato	FEROLA ANTONIO	
Vice Delegato	RICCI GIUSEPPE	
Componenti	BUONCERVELLO FERDINANDO FINA CARMINE SOCCORSO GREGORIO GIALANELLA ENZO	IMPARATO SABINO PICARIELLO GIANFRANCO D'ALESSANDRO LUCIANO GALEOTALANZA DOMENICO
Segretario	GUERRIERO FERNANDO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Delegato LOMBARDI VINCENZO
Vice Delegato BORRILLO GIUSEPPE

Componenti FOSCHINI RAILTON
VIGLIOTTA PASQUALE

MELITO RAFFAELE
DE GRUTTOLA GIAMPIERO

Segretario CARFORA CARLOTTA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Delegato RIVETTI COSTANZA
Vice Delegato PANARELLO MICHELE

Componenti SPERLONGANO ANDREA
DE SANTIS LUIGI
MAGNO DANIELE
NARCISO MARIA

FILOSA ANNUNZIATO
CARBONE ANTONIO
SALVE PASQUALE

Segretario DI LORENZO ANTIMO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

Delegato COMENTALE CATELLO
Vice Delegato PIPOLO MANUELA

Componenti PASCARELLA SABATINO
PELUSO RAFFAELE
COPPOLA MATTEO
DI MARINO BIAGIO
ORECCHIA NICOLE
AGATA FABRIZIO

OLIVIERO SIMONA
IOVENE FRANCESCO
DE SANTO ANDREA
IODICE CARLO
ESPOSITO ROBERTA
SCOGNAMIGLIO ANIELLO

Segretario FERRO GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Delegato MAURO DONATO
Vice Delegato AMOROSO PIETRO

Componenti PETROCELLI ANTONIO
AVALLONE ERCOLE
CENI GIOVANNI
SERRETIELLO ANTONIO
SATURNO MARIO ANTONIO
PIZZO FAUSTO
MANCINO SALVATORE
CALIFANO ANTONELLO

LAMBERTI NICOLA
GRIMALDI VINCENZO
PARISIO ELIO
MANTOVANO FILOMENA
TORSELLO CARMELO
STANZIONE GIUSEPPE
LUONGO GIOVANNI

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Segretario MALANGONE PIERO

DELEGAZIONE ZONALE PIETRAMELARA - ALTO CASERTANO

Delegato NATALE ORLANDO

DELEGAZIONE ZONALE DI AGROPOLI – CILENTO

Delegato RUGGIERO AUGUSTO

DELEGAZIONE ZONALE DI SALA CONSILINA – VALLO DI DIANO

Delegato DARALLA NICOLA

DELEGAZIONE ZONALE DI SAPRI – GOLFO DI POLICASTRO

Delegato CANONICO LUIGI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Delegato GALLO MICHELE
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti STANZANI MARIO FANCELLO MATTEO
FRANZAROLI MAURO RESTA COSIMO
MEDINI RITA GUERZONI PAOLO
CUMANI FLORINDO

Segretario SEGATO GIUSEPPE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Delegato ZUCCATELLI DAVIDE
Vice Delegato VERONESI VILLI

Componenti MAZZONE GABRIELE STECCHI MASSIMO

Segretario MUSOLINO ANTONINO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FORLI' CESENA

Delegato LAMBERTINI DANIELE
Vice Delegato SPIGNOLI DOMENICO

Componenti PELLEGRINO FRANCESCO MERLONI GIUSEPPE

Segretario VESTRUCCI EDMONDO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Delegato	BAISI NICOLA	
Vice Delegato	GIBERTINI EUGENIO	
Componenti	PIACENTINI MARZIA GIOVANARDI GIANFRANCO	BELLINI FRANCESCO
Segretario	NICOLETTI RICCARDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

Delegato	CAPELLI FRANCO	
Vice Delegato	CAVAZZINI ANDREA	
Componenti	BOTTAZZI STEFANO RAVANETTI PAOLO	BERTOLI MICHELE
Segretario	FAZIO ANDREA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Delegato	BERNAZZANI GIANCARLO	
Vice Delegato	BERGAMI ROBERTO	
Componenti	INZANI WALTER CAMPOMINOSI GIUSEPPE TARANTI LUCIANO	FRANZONE MARCO EMANUELLI ALBERTO MAFFINI GIANMARCO
Segretario	BERETTA PIETRO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

Delegato	DONATI JOHANNES	
Vice Delegato	CELOTTI DAVIDE	
Componenti	RANDI ANDREA LAMI GIANLUCA CARTA MATTEO	GHETTI PAOLO MARZANO ALFONSO
Segretario	ZACCARI GIORGIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Reggente	FRANCO SERGIO	
Vice Delegato	PELLEGRINI GUIDO	
Componenti	VENERANDI OMAR GORI STEFANO INGROSSO MATTEO	GIACOMINI GIORDANO CHIARABINI ANNUNZIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Segretario EVANGELISTI FLORIANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Delegato RABBI MANUELE
Vice Delegato MENOZZI CLAUDIO

Componenti MONTERMINI WALTER VALENZA SIMONE
GAMBARELLI PIERPAOLO BALZARINI PAOLO

Segretario PIOPPI IVANO

COMITATO REGIONALE FRIULI V.G.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

Delegato CASASOLA MASSIMO
Vice Delegato FAMEA FRANCESCO

Componenti FIAMINGO GAETANO

Segretario PAVANEL MAURIZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE

Delegato ANTONINI GIORGIO
Vice Delegato GARLANT LUIGI

Componenti RONCHESE LORENZO BAGATIN CARLO
LISOTTO CHIARA BOZZO STEFANO

Segretario GUBULIN GIUSEPPE

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Delegato PLAZZOTTA MAURIZIO
Vice Delegato DE ANTONI STEFANO

Componenti CANDIDO GINO SIMONETTI DENIS

Segretario DARIO NEREO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE

Delegato CHEBER ROBERTO
Vice Delegato PREDONZANI ALESSANDRO

Componenti MLECUS ALFREDO ANIELLO LUCIANO GIUSEPPE
CHICCONI CLAUDIO

Segretario BUROLO EDOARDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Delegato BRUNO ANTONIO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti FADON FABIANO DE BELLA ERMANNO
PIRIONI ROBERTO

Segretario FANIGLIULO MARCELLO

COMITATO REGIONALE LAZIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Delegato MORICONI SISTO
Vice Delegato NECCIA LUCA

Componenti TANZI DANIELA SABELLICO SIMONE
BARONETTI CHIARA DEL SIGNORE DANIELE

Segretario MARUCCI RAFFAELE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Delegato VALENTE RAFFAELE
Vice Delegato VERNAZZARO FRANCESCO

Componenti OTTAVIANI FRANCESCO ZICARELLI FAUSTO
ZACCHEO REGINALDO BORGHI ALESSANDRA
SANTINI ALESSANDRO D'AMICO ROBERTO
SPAGNOLI EMANUELE

Segretario BIANCO LUIGI

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Delegato	PARRAVANO GIANPAOLO	
Vice Delegato	FEDRI RENZO GIULIANO	
Componenti	MINICHETTI FULVIO MACCA GIOMBATTISTA ANTONINI LUCA	BISCETTI ELISA DE ANGELIS MARCO
Segretario	BONAVENTURA PAOLA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Delegato	SIMEONE ANTONIO	
Vice Delegato	CARLI CINZIA	
Componenti	VECCHIO WALTER BRUNO RENATO CECCHINI ELVIO DODDI GIAMPIERO PALAZZO ANTONIO	FELICIELLO CARLO CAMPOSANO FABIO DARESTA GIUSEPPE MARGUTTA MAURIZIO
Segretario	MANDOLESI ANGELO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Delegato	MORACCI ANGELO	
Vice Delegato	SAGGINI BRUNO	
Componenti	CHIRICOZZI FRANCO LAMORATTA MAURIZIO	PACIFICO GENNARO GENTILI GIUSEPPE
Segretario	CRISTI TOMMASO	

COMITATO REGIONALE LIGURIA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI

Delegato	GANDINI ROBERTO	
Vice Delegato	CASAGRANDE SERGIO	
Componenti	ACAMPORA ANIELLO SANGUINETI VITTORIO	CICALA FRANCO VACCARI CARLO
Segretario	BACIGALUPI GIORGIO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Delegato	BIANCHI CLAUDIO	
Vice Delegato	BASTONI VINCENZO	
Componenti	GOBBO MAURIZIO ULISSE FULVIO BRICOCCOLO MIRELLA	RATTONE PATRIZIO VASSALLO CORRADO CHERULLO DIEGO
Segretario	BOERO ITALO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

Delegato	CANETTI SILVIO	
Vice Delegato	PIRA ENRICO	
Componenti	ANNIBALE GIANPAOLO BENEDETTO ANTONIO	CARIDI GIOVANNI
Segretario	MARAFANTE MONICA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Delegato	BENEDETTI MASSIMO	
Vice Delegato	CROVARA DORIANO	
Componenti	CAMPANELLI GIOVANNI CONTI LORENZO	PAGANINI CARLO
Segretario	TORRE GANDOLFO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

Delegato	REBELLA FRANCO	
Vice Delegato	BESIO GIOVANNI	
Componenti	BARLOCCO FABIO LAZZARI LUCIANO CERRI DAVIDE	BATTAGLINO MARCO PENNA GIAMPIERO
Segretario	FANTINO GIOVANNI	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

Delegato	OBERTI FLAVIO	
Vice Delegato	GIUGNETTI FRANCO	
Componenti	MAGGIONI ANTONIO VITALI PIERANGELO GRAZIANO ISABELLA BRESCIANI NATALE FINAZZI DOMENICO	CHIESA GIORDANO BONACINA ENRICO ORIO ANDREA SAPORITO PIETRO
Segretario	RUGGERI FLORIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA

Delegato	ZANETTI ALFREDO	
Vice Delegato	BARISELLI ALESSIA	
Componenti	ZANETTI MARCO TRILLI GIORGIO	ORLANDINI ANGELO
Segretario	PROVEZZA FRANCESCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Delegato	FINELLI DONATO	
Vice Delegato	BIANCHI GIANNI	
Componenti	CITTERIO ANTONIO COLOMBO ROBERTO	CLERICI LUIGI
Segretario	VAROTTO ADRIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Reggente	FIAMENI MARCO	
Vice Delegato	ROZZI ENRICO	
Componenti	DONINI SIMONA	PIZZAMIGLIO ALBERTO
Segretario	DIGIUNI CLAUDIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCO

Delegato	CORTI GIUSEPPE	
Vice Delegato	BARBIERI LUIGI	
Componenti	NAVA GIANFRANCO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Segretario ROVAGNATI LUCA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LEGNANO

Delegato LUONI FEDERICO
Vice Delegato RECROSIO PAOLO

Componenti MORELLI CRISTINA TRIBUZIO MASSIMO

Segretario CARNAGHI VALTER

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LODI

Reggente PADOVANI MARCO
Vice Delegato GENERANI ROBERTO

Componenti FASANI GIANENRICO PULICELLI PAOLO
ARFANI GIUSEPPE CIPOLLA GIORGIO
DENI LUIGI GEROLI GIANCARLO
PIZZAMIGLIO UMBERTO

Segretario SORRENTINO SARA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

Delegato COMINOTTI FAUSTO
Vice Delegato COZZANI FABRIZIO

Componenti NICOLINI GLAUCO MAINARDI NICOLA

Segretario CRIVELLI PIER PAOLO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

Delegato GALOFARO DAVIDE
Vice Delegato SOMENZI TERESIO

Componenti MINOIA BRUNO DE PALMA GIUSEPPE
FELTER FRANCO MALINI ANDREINA
COGO FEDERICO SESTI STEFANO
POLITO PAOLO LIBERTINO FEDERICA
COMMISSO DARIO MANNA ANGELO

Segretario ANTONACCI GIANLUCA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MONZA BRIANZA

Delegato BERTINAZZI ALESSANDRO
Vice Delegato MANZONI DARIO

Componenti BONALUMI ALESSANDRO COLOMBO FABRIZIO
 TIRALONGO ALESSANDRO

Segretario ARIOLI GIORGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA

Reggente CALZAVACCA ANGELO
Vice Delegato ACQUALI DARIO

Componenti LARDINI ALIDA GRECO SALVATORE
 MANENTI GIANFRANCO ORTI GIOVANNI
 RANZINI GIORGIO

Segretario MILANESI SANDRO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

Delegato FORLIN LISIGNOLI ROMANO
Vice Delegato LESTINI SIMONE

Componenti DA NOMINARE

Segretario FOPPOLI LORENZO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Delegato PLATANIA SEBASTIANO
Vice Delegato CAPRIOLI ANTONIO

Componenti D'ALESSANDRO LUIGI SCHEMBRI PIERO MARIA
 GEPRINI ETTORE LUIGI

Segretario CHETONI ANNA PAOLA

COMITATO REGIONALE MARCHE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

Delegato ROCCHI ELVIO
Vice Delegato DUCA ALDO

Componenti CESARETTI LUIGI BAROCCI SERGIO
 INZITARI FRANCO COTOLONI ATTILIO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Segretario STAFFORTE CORRADO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Delegato PAOLETTI LUIGI
Vice Delegato PETRITOLA PIERO

Componenti FONTANA MARIO GIANTOMASSI UMBERTO
FELICETTI GIOVANNI

Segretario DI MARCO PASQUALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA

Delegazione ANDRENELLI GUIDO
Vice Delegato TRASATTI GINO

Componenti SOLDINI GABRIELE MONTIRONI MARIO
FRANCUCCI MAURIZIO

Segretario CONTIGIANI SILVANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESARO

Delegato MORMILE PASQUALE
Vice Delegato SAUDELLI SAURO

Componenti BEDINOTTI LUIGI OLIVI PAOLO
SCHIRO' ANTONIO NOBILE ACCARDI JACOPO

Segretario VERARDO STEFANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Delegato MALASPINA GIUSEPPE
Vice Delegato AMICI PATRIZIO

Componenti MICUCCI GASTONE TOSONI JOELE
STROVEGLI GIANNI

Segretario RICCI GIUSEPPE

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE MOLISE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Delegato	SORGENTE RAFFAELE
Vice Delegato	PASQUALE PIETRO
Componenti	IACURTI PIETRO
Segretario	NAPOLITANO PASQUALE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Delegato	ROSSI ANTONIO
Vice Delegato	FORTE ALFONSO
Componenti	GUGLIELMI RENATO CELESTINO SANTORO NICOLINO
Segretario	CASTALDI MICHELE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Delegato	GIACOBONE MARCO
Vice Delegato	SEMINO LUCIANO
Componenti	TRISOGLIO ALESSANDRO BISOGLIO MARIO CARLO BRODA GIANNI BORELLO MAURO
Segretario	BRUNO GIAMPIERO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ASTI

Delegato	MERLO GIANFRANCO MARIO
Vice Delegato	PANTANO FRANCESCO
Componenti	BRAGATO TIZIANO PERA GIUSEPPE
Segretario	FASSONE BRUNO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

Delegato	BARUFFA GINALDO
Vice Delegato	MARCHINI ELIO
Componenti	SOLA GIANMARCO FRANCISSETTI ENZO PIZZATO MARCO SANTOMAURO ANGELO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Segretario NARCETTI FABIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Delegato CHIAVASSA GIUSEPPE
Vice Delegato FACCIA GIOVANNI

Componenti BIGLIONE GIANORESTE MELIS IGNAZIO
CORRADO LUCA BECCARIA DAVIDE
SAVA SIMONE

Segretario BALLARIO GIOVANNI

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA

Delegato DRAGO ROBERTO
Vice Delegato MILANO GIANFRANCO

Componenti TURATI GIORGIO FASSINO GUIDO

Segretario BARBAGALLO ROSARIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Delegato VERDICCHIO MICHELE
Vice Delegato ECCELSI ALESSANDRO

Componenti RAMAZZOTTI SERGIO GELMINI GIUSEPPE
BIANCHI RINO

Segretario ECCELSI MARIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato MUCCIOLO PIERLUIGI
Vice Delegato AGONI IMERIO

Componenti MAURINO MASSIMO GALFIONE BRUNA

Segretario BOLZONI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO

Delegato SPINA GIOVANNI
Vice Delegato CAPELLO DANIELE

Componenti BOERO FRANCO CAPILLI GIULIO

Segretario BOCHICCHIO SIMONA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato MADEO BENEDETTO
Vice Delegato IULITA MAURIZIO

Componenti CARAMIELLO FRANCESCO FERRARO FEDERICO
 ALBERTI FABIO

Segretario BELLI SERGIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI

Delegato PULCINA PIERO
Vice Delegato MUSAZZO LAURA

Componenti MASCARI ROSARIO SIRUFO ALFREDO
 ZOLA PIERO ANGELO FAMA' ROCCO

Segretario BOBBA CLAUDIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AOSTA

Delegato ALBARELLO MARCO
Vice Delegato BRIARAVA GIUSEPPE

Componenti CARNEVALETTI ALDO CHABOD LORIS
 COTRONEO ALBERTO

Segretario DEL FAVERO MARCO

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Delegato ZONNO EMANUELE
Vice Delegato FABBRICATORE VITO

Componenti DE GIGLIO DOMENICO LOIACONO GIACOMO
 LOBELLO GIUSEPPE RICCARDI MICHELE
 D'ADDARIO RAFFAELE COSTANTINO GIUSEPPE
 LIACI ANDREA SCAMARCIA GIOVANNI
 CAMPOBASSO FRANCESCO POMES GIUSEPPE

Segretario DE NICOLO' PIERFRANCESCO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BAT

Delegato	LAMIA CAPUTO PIERPAOLO	
Vice Delegato	PETRUZZELLA LUCA	
Componenti	BUCCI LUCANTONIO RUTIGLIANO DAVIDE	RICCI VINCENZO DI CHIANO NICOLA
Segretario	GAUDINO ASSUNTA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Delegato	DISTANTE FERNANDO	
Vice Delegato	AVERSA CARLO MODESTO	
Componenti	PASIMENI GIORGIO MACI SALVATORE COLELLI COSIMO	MENCONI GIUSEPPE COSTANTINO ALESSANDRO
Segretario	FONTANAROSA ANTONIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Delegato	TAGGIO LORENZO	
Vice Delegato	FUIANO GAETANO ANTONIO	
Componenti	TUCCI MARIA TERESA QUIRITO GIUSEPPE CAGNAZZO RAFFAELE NIGLIO ANTONIO	RIZZI GIOVANNI TAGGIO LUCA RICCI PELLEGRINO IATAROLA CRESCENZO
Segretario	NAZZARO LUIGI	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Delegato	DE MITRI LUANA	
Vice Delegato	FERSINI VIRGILIO	
Componenti	RIZZO ANTONIO (19/01/1958) PINI UMBERTO TRULLO COSIMO TROTTA ROBERTO FERSINI VIRGILIO TAURINO ALESSANDRO BASURTO FRANCESCO	ELIA ELIO GUIDO ELISEO MANNO VINCENZO SARACINO ANTONIO SALES JACOPO RIZZO ANTONIO (10/02/1942)
Segretario	SERAFINO ANGELO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Delegato	TORIO FABIO	
Vice Delegato	BIONDI ELIO	
Componenti	MOLENDINI MARIO PORZIO GIUSEPPE FERRO LUIGI LIUZZI ANTONIO BRUNO VITTORIO	AGRESTI DOMENICO TODARO GIUSEPPE DE TUGLIE MATTIA PORZIO ALBERTO SCARPETTA NICOLA
Segretario	DE TUGLIE ANTONIO	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Delegato	COLAZZO ORAZIO	
Vice Delegato	SERAFINO LUIGI	
Componenti	GALATI ANNA GRAZIA IPPATI COSIMO	ALO' MARCELLO
Segretario	VERGARI ANTONIO	

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

Delegato	PISTIS ROBERTO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	COMELLA EMANUELA PUGGIONI LORENZO	GALLO CIRO
Segretario f.f.	DEVILLA ANTONELLA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA - IGLESIAS

Delegato	SERRA RENATO	
Vice Delegato	ANEDDA SALVATORE	
Componenti	REINA GIOVANNI ACCA CESARE	MADEDDU MAURIZIO SCONTUS CARLO
Segretario	MURA LOREDANA	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NUORO

Delegato MUREDDU GIANNI
Vice Delegato MAMELI ANDDREA

Componenti BARONE ANTONELLO PIREDDA ELIAS
BROCCA ALESSANDRO PAU ALIOSCIA

Segretario PORCU ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA - TEMPIO

Reggente PINNA GIANPIERO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti DE BELLIS CARMINE CAPPELLI ELENA

Segretario VITULANO ALESSANDRO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO

Delegato COSTELLA MANOLO
Vice Delegato COLLU SIMONETTA

Componenti INTERMITE MASSIMO MASALA GIOVANNI
DE MURU PATRICK FADDA FRANCESCO

Segretario MEDDE ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

Delegato PINNA PEPPINO
Vice Delegato RUIU GIOVANNI

Componenti MURGIA MATTEO SANTORU ANTONIO
MANCA GIORGIO CIMINO CARLO

Segretario SATTA ANDREA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI OGLIASTRA

Delegato VILOLO RIONERO
Vice Delegato SCATTU SILVANA

Componenti MEREU FRANCESCO FERRAI PAOLA
GHIRONI MANUELA

Segretario MELIS SILVIA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE SICILIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Delegato	CARAMANNO ANGELO	
Vice Delegato	LENTINI CARMELO	
Componenti	CASA' CALOGERO CARAMAZZA FRANCESCO MAURIZIO VALENTI DIEGO	CARLISI STEFANO MONTAPERTO GIOACCHINO CARAMANNO ANTONINO
Segretario	SANFILIPPO SALVATORE	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BARCELLONA P.G.

Delegato	AGRI' GIUSEPPE	
Vice Delegato	LANZA PLACIDO	
Componenti	CALABRO' SANTO CONTI FRANCESCO MELIDONE MARIA MASSIMILIANO	GIAMBO' ANTONINO MONDELLO LORENZO SPINELLA PAOLO
Segretario	ACCETTA SEBASTIANO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Delegato	VITALE GIORGIO	
Vice Delegato	MORGANA ROBERTO	
Componenti	GRECO SAVERIO POLIZZI MICHELE DONATELLO DI BARTOLO DAVIDE LUCA	DI GANGI MICHELA SAETTA ALDO
Segretario	PEPE GANDOLFO MARIA	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA

Delegato	GURRISI LINO	
Vice Delegato	SAPIENZA MARCELLO	
Componenti	ANTONUCCI DARIO DI GREGORIO LUCA MUSUMECI GIUSEPPE	DE LUCA SERGIO BARCELLONA GAETANO SALAMANCA MARIO
Segretario	CALOGERO GIANFRANCO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ENNA

Delegato	ANZALDI GIUSEPPE	
Vice Delegato	LA PAGLIA MATTEO	
Componenti	SPALLETTA FILIPPO STANZU' ANTONIO	FERRIGNO ANGELO
Segretario	DI LUCA GIUSEPPE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

Delegato	SARAO' SANTI	
Vice Delegato	GREZZO FRANCESCO	
Componenti	SETTIMO FRANCESCO GIUSEPPE RIPINTO RENATO GUGLIELMO ANTONIO	COSTANTINO SALVATORE LANDRO PASQUALE
Segretario	FERRARO CARMELO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Delegato	CARDELLA FABIO	
Vice Delegato	PORRETTA MARIO	
Componenti	GIARRUSSO ANDREA D'ALBERTI CALOGERO CURRERI LEONARDO	CAPONE ANDREA DI SALVO SALVATORE DANIELE MUSCARELLA VINCENZO
Segretario	LA PAROLA FRANCESCO PAOLO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA

Delegato	GIACCHI GINO	
Vice Delegato	LA COGNATA ARMANDO	
Componenti	LA LOTA ANDREA FERLANTE SAVARESE GIUSEPPE TRAINA ROSARIA	FICILI BARTOLOMEO VITALE MASSIMILIANO POIDOMANI MICHELE
Segretario	VITALE VINCENZO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Delegato CAVARRA NELLO
Vice Delegato FARAONE VINCENZO

Componenti GUGLIOTTA PAOLO CASSIA MARCO
 SCIMO' VITTORIO AGLIANO' SEBASTIANO
 ALIANO UGO DI STEFANO CORRADO

Segretario RIZZA ANTONIO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

Delegato LOMBARDO PIETRO BRUNO
Vice Delegato AMOROSO ANTONIO

Componenti CUSENZA PAOLO GIURLANDA MARIO
 LICATA VITO LOMBARDO PASQUALE
 MANTIA ROSARIO SCAGLIONE GRANCESCO

Segretario PANFALONE VINCENZO

COMITATO REGIONALE TOSCANA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO

Delegato PETRUCCI GIANFRANCO
Vice Delegato SERENI MARCO

Componenti PIOVOSI LORENZO MACCARINI LUCA
 PERUZZI FRANCO

Segretario OTELLI SILVANO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

Delegato MATTEINI ALESSANDRO
Vice Delegato BONIFACIO MAURIZIO

Componenti DEL ROSSO CLAUDIO BINAZZI FRANCO
 NALDI ANNA RICCI LUCA
 FRANGINI LUCIANO

Segretario GROSSI TIZIANO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Delegato	PAPA ANTONIO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	CARRARESI FRANCO GABBRIELLI AMEDEO	CARDUCCI ENZO
Segretario	PEPI CLAUDIO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

Delegato	PASQUALETTI PAOLO	
Vice Delegato	CARBONCINI PAOLO	
Componenti	BONANNINI ENRICO PALUMBO LUCA	CECCOTTI MAURIZIO
Segretario	AGRETTI ALDO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

Delegato	DINELLI EUGENIO	
Vice Delegato	DA NOMINARE	
Componenti	TADDEUCCI MASSIMILIANO TABARRACCI ALVARO MODENA MASSIMO	PAGANELLI ANTONIO GUAZZELLI MAURO
Segretario	DINELLI FRANCO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Delegato	RATTI GIULIANO	
Vice Delegato	BENEDETTI GIANNI	
Componenti	VANGELI ROBERTO VATTERONI CLAUDIO	BOIFAVA IVAN PAOLI NICOLA
Segretario	BELLE' FRANCESCO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Delegato MARINI FRANCO
Vice Delegato BELLOMO GIANLUCA

Componenti GADDUCCI BRUNO MORELLI FRANCO
 CHINI ALDO SEVERINO GIUSEPPE
 PARDINI RENZO

Segretario PERINI MARCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Delegato D'AMBROSIO ROBERTO
Vice Delegato GUALANDI SILVANO

Componenti VACCARO ANGELO MAZZANTI EVARISTO
 MATI GIORGIO LISSA MASSIMO
 GENSINI GIULIANO CARRADORI STEFANO
 NUGET SERGIO

Segretario SALVESTRINI MIRCO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

Delegato FALCO MAURIZIO
Vice Delegato BETTARINI GINO

Componenti INCERPI DARIO CASANOVA IVO
 FERRONI ENRICO COLZI DANIELE
 BERNARDI ROMANO PAOLO

Segretario QUERCI ROBERTO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

Delegato FORTE CARLO
Vice Delegato CIATTI CARLO

Componenti PALLARI GIANNI BELLACCINI DUCCIO
 VENERI VITTORIO AMIDEI MAURIZIO
 VASELLI VALENTINO MECACCI MAURIZIO

Segretario MATERA MASSIMO

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMITATO REGIONALE UMBRIA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

Delegato	UBALDI VIRGILIO	
Vice Delegato	SCOCCIA FAUSTO	
Componenti	ASCANI ORNELIO RUBECA ANTONIO UBALDI FABIO BARTOLINI FABIO CAPANO VINCENZO	CISTELLINI MASSIMO ROSSI LUCA TUFO GIANCLAUDIO GLIOTI CARMELO
Segretario	CIURNELLA ROBERTO	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Reggente	FORTI MASSIMO	
Vice Delegato	MARCHEGIANI ROBERTO	
Componenti	URSINI BERARDINO DAMASCENI MAURIZIO	RAMINELLI ALBERTO TARQUINI ORIANO
Segretario	MONTICELLI GIOVANNI	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO

Delegato	ANGELONI MIRANDO	
Vice Delegato	BURANI MAURO	
Componenti	PETTINARI FRANCESCO ALUNNI PAOLO	CENCIARINI SERGIO
Segretario	TRAVERSINI GIOVANNI	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Delegato	ROCCETTI DANTE	
Vice Delegato	GIOVANNINI LUCA	
Componenti	ALESSANDRI MICHELA ROSCINI ICILIO	ROCCETTI FILIPPO
Segretario	ALESSANDRI MAURO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO

Delegato	PACCAMONTI LUCIANO	
Vice Delegato	BICCHERI RODOLFO	
Componenti	GAMBINI BARBARA PASTORELLI MONIA MARINI MARIANI RAOUL SALDI ANNA	MAURIZI MARIA PIA BUCEFALO ALESSANDRO MONACELLI LUCIA SANTINELLI FABIANO
Segretario	ZEBI LUCA	

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO

Delegato	POLEGRI GIANLUCA	
Vice Delegato	DI BARTOLOMEO ALESSIO	
Componenti	AVOLA LEONARDO PACE STEFANO	RICCITELLI GIANFRANCO BRILLO FULVIO
Segretario	PECORELLI ALBERTO	

COMITATO REGIONALE VENETO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Delegato	BIRTI LIVIO	
Vice Delegato	MINISINI BRUNO	
Componenti	TOLFO GIOVANNI	TURCATO ANDREA
Segretario	MITROTTI SALVATORE	

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

Delegato	ZANIN ORAZIO	
Vice Delegato	BOITO MANUELA	
Componenti	DAL PONT LUCA CARRERA EROS	DALLA PALMA CLAUDIO
Segretario	DE LEONARDIS BERNARDO	

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA

Delegato PITTARELLO CLAUDIO
Vice Delegato BODO STEFANO

Componenti CAMPACI SEVERIO MOTTA MASSIMO
SPOLAORE ALBINO BETTELLA MASSIMO
TISATO GABRIELE BODO IVANO
LISSANDRON CLAUDIO OMETTO FRANCO
SCORZONI MARIACHIARA GAZZOLA GIULIANO
PATRIGNANI MAURO

Segretario MANIERO MASSIMO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

Delegato PASTORELLO LUCA
Vice Delegato MORETTO RIDOLFO

Componenti SACCHETTO ARRIGO ENZO MAZZA ANTONIO
RAVAGNANI LINO VIOLATI ALESSANDRO
MAZZO FRANCESCO RAGONA VIVIANA

Segretario BELELLA IVANO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI S.DONA' DI PIAVE

Delegato BISIOL MANILA
Vice Delegato BALLARIN IVAN

Componenti DE MARTIS ELENA SALVADOR MARIO
DAMO OTELLO

Segretario TREVISIOL ITALO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO

Delegato DONA' CLAUDIO
Vice Delegato ANTONIOLI GIOVANNI

Componenti RESTELLI CARLO ROBAZZA LEO
BAGGIO BRUNA ZILLOTTO ELENA
BRESSAN PAOLO DE SANTIS ANTONIO

Segretario POL ALESSANDRA

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

Delegato MURIOTTO GIANCARLO
Vice Delegato DA NOMINARE

Componenti BULLADO SILVANO MORO GABRIELE
CONFALONE FRANCESCO BACCI ANGELO
FRANZOI ARMANDO TASSO SILVANA
TREVISAN MASSIMO

Segretario CABIANCA GABRIELE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Delegato BELLOTTI MARCO
Vice Delegato FERRO TIZIANO

Componenti BONFANTI LUIGI FEDRIGO ALESSANDRA
FERRONI MASSIMILIANO FILIPPINI GIANCARLO
PALMIERO GIOVANNI RAGUSO MATTEO
VERZINI GIORGIO MARZARI ELEONORA
DUSINA ORLANDO PAOLO

Segretario RENSI MARISA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA

Delegato RIZZATO FRANCESCO
Vice Delegato ZALTRON TIZIANO

Componenti CAMPANILE FRANCESCO AVE NEVIO
BANZATO FRANCO DONADELLO LUIGI
TOSO FABRIZIO

Segretario COSTALUNGA ANDREA

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 1° luglio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2025

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, sono stati pubblicati i Decreti Legge in oggetto.

Il D. L. Sport n.96, reca disposizioni urgenti con diverse misure per i grandi eventi sportivi, introduce norme in materia di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*, costituisce un Fondo per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi, modifica l'art. 583-quater del Codice Penale estendendo agli Arbitri lo stesso livello di protezione penale previsto per gli Agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, detta disposizioni in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha preso atto che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presenterà un emendamento per le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del Campionato di Calcio Europeo UEFA 2032.

In dettaglio si riportano, di seguito, le norme che più interessano le Società e Associazioni destinatarie della presente Circolare.

Gli articoli da 1 a 5, dettano disposizioni per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi.

L'art. 6 reca misure urgenti in materia di Organi di Giustizia Sportiva e di contrasto al *match fixing*, onde facilitare da parte della Procura Generale del CONI, in caso di flussi anomali di scommesse, l'identificazione di eventuali soggetti tesserati o affiliati coinvolti nelle frodi.

L'art. 7 dispone per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della 38^a edizione della "America's Cup – Napoli 2027", affidando alla Società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento.

Gli articoli 8 e 9 dispongono rispettivamente per la realizzazione della XX edizione dei "Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026" e del Comitato per le finali APT 2026-2028.

Con l'art. 10 sono disposte norme per aumentare la sicurezza nella pratica degli sport invernali modificando, tra l'altro, la pendenza delle piste blu e quelle da slitta e slittino.

L'art. 13 costituisce presso il Dipartimento per lo Sport un Fondo Sport, con una dotazione di un milione di euro, per la concessione, per il 2025, di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi.

L'art. 15 reca disposizioni urgenti per la tutela degli Arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Viene modificato l'art. 583-quater C. P., che prevede la fattispecie di lesioni personali cagionate agli Agenti di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, estendendo la stessa pena – reclusione da 2 a 5 anni per lesioni semplici, da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime – a chi procura lesioni ai danni di un Arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il Decreto entra in vigore dal 1° luglio 2025.

Il D. L. Economia, n. 95, interviene, in particolare, sulla *sugar tax*, sulla concessione di un *bonus* alle lavoratrici madri, sullo stanziamento di Fondi per la rigenerazione urbana e il potenziamento delle reti

metropolitane e di trasporto rapido di massa e, infine, sulla concessione, anche per il 2026, del *superbonus* del 110%, seppure in forma limitata, in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2014.

Di seguito, si riportano in dettaglio le norme che più possono interessare.

L'art. 3 reca misure per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto di massa.

L'art. 4 introduce una proroga del *superbonus* del 110% per il 2026 in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – limitandolo a 100 milioni di euro.

L'art. 6 dispone in materia di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli. Sono stanziati 100 milioni in aggiunta ai 300 già previsti dalla Legge di Bilancio 2025, per le lavoratrici madri alle quali viene garantito un *bonus* di 40,00 euro al mese per 12 mesi per il 2025 che sarà corrisposto in unica soluzione a dicembre 2025. La somma è totalmente esente da tasse e contributi per le lavoratrici con 2 figli e fino al decimo anno di età del secondo, con redditi fino a 40 mila euro annui. Lo stesso *bonus* spetta alle lavoratrici con più di due figli e fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L'art. 8 proroga la sospensione della *sugar tax* al 1° gennaio 2026.



COMUNICATO UFFICIALE N. 14 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 6/A della F.I.G.C inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- visto il decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, in materia di *“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;*
- preso atto di quanto disposto dall’art 11, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 96/2025 che modifica il comma 2 dell’art 26 del decreto legislativo n. 36/2021 il quale conseguentemente nella vigente versione prevede quanto segue *“2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore agli otto anni dalla data di inizio del rapporto”;*
- ravvisata la conseguente necessità di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.;
- attesa l’urgenza di provvedere;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all’allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center">Art. 28 I “professionisti”</p>	<p align="center">Art. 28 I “professionisti”</p>
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
<p align="center">Art. 29 I “non professionisti”</p>	<p align="center">Art. 29 I “non professionisti”</p>
<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di</p>	<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di</p>

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo/a stesso/a calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, **ovvero alle otto stagioni sportive per i soli contratti di lavoro subordinato**, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

<p style="text-align: center;">Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la</p>

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia

sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui

trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle **otto** stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene

avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva.

la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo

Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Norme transitorie per il calcio femminile

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per

tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

[ABROGATO]

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli

<p align="center">gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>	<p align="center">allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p> <p>Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.</p> <p>Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.</p> <p>È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I/le calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p> <p>Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al/alla calciatore/calciatrice.</p> <p>Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.</p> <p>È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo,</p>

medesimo contratto.

Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni **del/della** allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato **dal/dalla** allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai/**alle** calciatori/calciatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

<p>l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>	<p>l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p style="text-align: center;">Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p style="text-align: center;">Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>
<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di</p>	<p>1. I/le giocatori/giocatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di</p>

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni del/della allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai/**alle** giocatori/giocatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione

stagione sportiva 2026/2027.

sportiva 2026/2027.



COMUNICATO UFFICIALE N. 9 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 1/A della F.I.G.C inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- viste le proposte dell'Associazione Italiana Arbitri riguardanti le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA;
- vista la delega all'uolo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA, come da testi rispettivamente allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO I	TITOLO I
CAPO PRIMO NATURA, FUNZIONI E POTERI	CAPO PRIMO NATURA, FUNZIONI E POTERI
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Natura e funzioni</p> <p>1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.</p> <p>2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.</p> <p>3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati. In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.</p> <p>4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico. La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale</p>	<p>Articolo 1 Natura e funzioni</p> <p>INVARIATO</p>

della FIGC.	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Potestà regolamentare</p> <p>1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale.</p> <p>2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.</p> <p>3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Potestà regolamentare INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Potestà disciplinare</p> <p>1. Gli arbitri sono assoggettati alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Potestà disciplinare INVARIATO</p>
<p>CAPO SECONDO SEDI E SEGRETERIA</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni</p> <p>1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.</p> <p>2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni</p> <p>1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.</p> <p>2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, e in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.</p> <p>3. Le Sezioni, in conformità e nei limiti del presente Regolamento, delle norme amministrative e secondarie di attuazione regolamentare e in quanto compatibile con l'ordinamento federale e la legislazione vigente, adottano e registrano</p>

<p>3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.</p> <p>4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.</p>	<p>presso gli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria anche uno statuto che prevede tutti i requisiti, le forme e gli elementi giuridici necessari per consentirne l'iscrizione in Registri pubblici istituiti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, compreso eventualmente il Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore, quali associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro che svolgono attività sportiva, didattica e formativa nell'ambito della FIGC.</p> <p>4. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato. Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.</p> <p>5. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Segreteria</p> <p>1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.</p> <p>2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che risponde del proprio operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC.</p> <p>3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vicesegretario.</p> <p>4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vicesegretario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) coordina e dirige la Segreteria; b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici; c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del 	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Segreteria</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria;</p> <p>d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni;</p> <p>e) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria.</p> <p>5. Il Segretario e il Vicesegretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.</p>	
<p>TITOLO SECONDO LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE</p>	
<p>CAPO PRIMO GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi</p> <p>1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.</p> <p>2. Gli Organi direttivi centrali sono:</p> <p>a) l'Assemblea generale;</p> <p>b) il Presidente nazionale;</p> <p>c) il Vicepresidente vicario nazionale</p> <p>d) il Vicepresidente nazionale;</p> <p>e) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;</p> <p>f) il Comitato nazionale;</p> <p>g) il Comitato nazionale in composizione allargata;</p> <p>h) il Consiglio centrale.</p> <p>3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:</p> <p>a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);</p> <p>b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);</p> <p>c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Organi associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi</p> <p>1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, di verifica e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.</p> <p>2. Gli Organi direttivi centrali sono:</p> <p>a) l'Assemblea generale;</p> <p>b) il Presidente nazionale;</p> <p>c) il Vicepresidente vicario nazionale</p> <p>d) il Vicepresidente nazionale;</p> <p>e) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;</p> <p>f) il Comitato nazionale;</p> <p>g) il Comitato nazionale in composizione allargata;</p> <p>h) il Consiglio centrale.</p> <p>3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:</p> <p>a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);</p> <p>b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);</p> <p>c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale</p>

<p>(OTS);</p> <p>e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;</p> <p>f) l'Assemblea sezionale;</p> <p>g) il Consiglio Direttivo Sezionale.</p> <p>4. Gli Organi tecnici nazionali sono:</p> <p>a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN);</p> <p>b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C);</p> <p>c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);</p> <p>d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Elite);</p> <p>e) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5);</p> <p>f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);</p> <p>g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);</p> <p>h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);</p>	<p>(OTS);</p> <p>e) l'Organo tecnico sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;</p> <p>f) l'Assemblea sezionale;</p> <p>g) il Consiglio Direttivo Sezionale.</p> <p>4. Gli Organi tecnici nazionali sono:</p> <p>a) la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B maschile (CAN);</p> <p>b) la Commissione Arbitri per campionati nazionali di Serie C maschile e di Serie A femminile (CAN C);</p> <p>c) la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAN D) nonché per gli scambi interregionali;</p> <p>d) la Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi interregionali nei campionati della LND e i per campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica (CAI);</p> <p>e) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile, di Serie A2 Élite maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5 Élite);</p> <p>f) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie B e Under 19 maschile, per i campionati e la Coppa Italia di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA (CAN 5);</p> <p>g) la Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);</p> <p>g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);</p> <p>h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);</p> <p>h) la Commissione Osservatori</p>
--	--

<p>i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);</p> <p>j) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).</p> <p>5. Gli Organi di verifica sono:</p> <p>a) il Collegio Nazionale dei Probiviri;</p> <p>b) il Collegio Regionale dei Probiviri.</p> <p>6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.</p> <p>7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:</p> <p>a) il Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>b) l'Organo di Revisione Sezionale.</p> <p>8. Le Commissioni e i Servizi sono:</p> <p>a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;</p> <p>b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;</p> <p>c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;</p> <p>d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.</p> <p>9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.</p> <p>10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.</p>	<p>Nazionale per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN D e CAI;</p> <p>i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);</p> <p>j) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni degli osservatori arbitrali per le gare di competenza della CAN BS (CON BS).</p> <p>L'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT. potrà essere aggiornata all'esito di apposite deliberazioni assunte dal Comitato Nazionale, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva.</p> <p>5. Gli Organi di verifica sono:</p> <p>a) il Collegio Nazionale dei Probiviri;</p> <p>b) il Collegio Regionale dei Probiviri.</p> <p>6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.</p> <p>7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:</p> <p>a) il Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>b) l'Organo di Revisione Sezionale.</p> <p>8. Le Commissioni e i Servizi sono:</p> <p>a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;</p> <p>b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;</p> <p>c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;</p> <p>d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.</p> <p>9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.</p> <p>10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i</p>
--	--

	relativi poteri.
CAPO SECONDO GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI	CAPO SECONDO GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI
Articolo 7 Assemblea generale	Articolo 7 Assemblea generale
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente dell’AIA indice l’Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi, delle Assemblee per l’elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l’Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell’AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: <ol style="list-style-type: none"> a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all’interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto; c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali. 4. Partecipano all’Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell’Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all’Assemblea Generale e il diritto di voto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente dell’AIA indice l’Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi, delle Assemblee per l’elezione dei Delegati regionali e delle Assemblee sezionali elettive non oltre il 60° giorno antecedente l’Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale. 2. Il Presidente nazionale dell’AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in modalità on line. 3. L’Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell’AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte: <ol style="list-style-type: none"> a) con voto unico di lista, il Presidente dell’AIA, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, nonché tre componenti effettivi del Comitato nazionale da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo in modo, comunque, da garantire la presenza, all’interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso; b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l’espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto. e) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali. 4. Partecipano all’Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati regionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell’Assemblea. Se il Presidente sezionale in carica è in forza ad un Organo Tecnico Nazionale, la partecipazione all’Assemblea Generale e il diritto di voto

<p>spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione.</p> <p>I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.</p> <p>6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.</p> <p>Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.</p> <p>7. Risultano eletti:</p> <p>a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;</p> <p>b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa;</p> <p>c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.</p>	<p>spetterà al Delegato eletto dalla rispettiva Sezione.</p> <p>I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.</p> <p>5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.</p> <p>6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.</p> <p>Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.</p> <p>7. Risultano eletti:</p> <p>a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8;</p> <p>b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti. Se un candidato, per ciascuna macroregione, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, si applica quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive, che saranno limitate ai membri del Comitato Nazionale candidati per ciascuna macroregione qualora la procedura di elezione del Presidente dell'AIA e della relativa lista si sia correttamente conclusa.</p> <p>e) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.</p>
--	--

<p>8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.</p> <p>9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>	<p>8. Qualora uno dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, tutti saranno eletti a condizione che la lista consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive. In tal caso, il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.</p> <p>9. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>10. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Presidente nazionale</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati regionali eletti, dai Delegati all'Assemblea Generale che</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Presidente nazionale</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel Regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati regionali eletti, dai Delegati all'Assemblea Generale che</p>

sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente vicario e Vicepresidente e da tre componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Qualora anche uno solo dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, n. 8.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente, vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente e i tre componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue

sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23 **comma** 7, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente vicario e Vicepresidente e da tre componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata.

È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Qualora anche uno solo dei candidati a Presidente dell'AIA, a Vicepresidente vicario dell'AIA, a Vicepresidente dell'AIA o a componente del Comitato Nazionale facenti parte della stessa lista, è alla candidatura successiva al terzo mandato consecutivo indipendentemente dalla funzione ricoperta, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, **comma** 8.

In ogni caso, con la proclamazione del Presidente, vengono proclamati eletti automaticamente il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente e i tre componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue

<p>componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.</p> <p>5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.</p> <p>6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:</p> <p>a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;</p> <p>b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;</p> <p>c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;</p> <p>d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri;</p> <p>e) indice le Assemblee elettive;</p> <p>f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;</p> <p>g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;</p> <p>h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano</p>	<p>componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.</p> <p>5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.</p> <p>6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:</p> <p>a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;</p> <p>b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;</p> <p>c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;</p> <p>d) propone al Comitato nazionale la nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri;</p> <p>e) indice le Assemblee elettive;</p> <p>f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;</p> <p>g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;</p> <p>h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano</p>
--	--

<p>destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;</p> <p>i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;</p> <p>j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;</p> <p>k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;</p> <p>l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;</p> <p>m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;</p>	<p>destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive nonché misure di sicurezza personali; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;</p> <p>i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;</p> <p>j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;</p> <p>k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;</p> <p>l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 53 e 54, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;</p> <p>m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi tecnici;</p>
---	--

<p>n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;</p> <p>o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA;</p> <p>p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;</p> <p>q) propone al Presidente federale gli</p>	<p>n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;</p> <p>o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, non sarà perfezionato se non previa partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA; medesima procedura sarà utilizzata per i soggetti reintegrati a seguito di provvedimento di grazia da parte del Presidente Federale;</p> <p>p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 51, comma 6; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% 10% della forza sezionale;</p> <p>q) propone al Presidente federale gli</p>
--	--

<p>associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;</p> <p>r) nomina, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;</p> <p>s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente vicario dell'AIA, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva;</p> <p>t) nomina, su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva dei delegati regionali all'Assemblea Generale.</p>	<p>associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;</p> <p>r) nomina, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;</p> <p>s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vicepresidente vicario dell'AIA, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva;</p> <p>t) nomina, su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione Esperti Legali, il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea elettiva dei delegati regionali all'Assemblea Generale;</p> <p>u) provvede, in via d'urgenza, sentiti i Vicepresidenti, alla sostituzione dei componenti delle Commissioni elettorali nelle Assemblee elettive sezionali;</p> <p>v) ad istanza scritta dell'Associato e previo parere favorevole del Presidente della Sezione di appartenenza, riconosce all'AE che sia persona con disabilità, come definita dal d.lgs. n. 62/2024 e successive modifiche, la funzione di Arbitro Effettivo Special;</p> <p>w) ad istanza scritta dell'interessato, sentito il Presidente sezionale di ultima appartenenza, può riconoscere, fino ad eventuale revoca motivata, le funzioni di arbitro onorario ad ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dall'esclusione dall'AIA, e non siano stati condannati in sede sportiva o penale con sentenza passata in giudicato, ove siano trascorsi più di 8 anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di associato e che siano giudicati meritevoli di recuperare il rapporto associativo, in quanto in grado di contribuire concretamente e</p>
---	--

	<p>positivamente al buon funzionamento dell’AIA, in armonia con i valori associativi. All’arbitro onorario non compete alcun diritto associativo diverso da quelli di poter partecipare alle attività associative e non tecniche dell’AIA ed è tenuto al versamento della quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo della Sezione di assegnazione. All’arbitro onorario viene rilasciata un’apposita tessera speciale finalizzata esclusivamente ad attestare il rapporto associativo sezionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Vicepresidente vicario nazionale e Vicepresidente nazionale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Vicepresidente vicario nazionale e il Vicepresidente nazionale collaborano con il Presidente nazionale dell’AIA per l’assolvimento delle funzioni attribuite a quest’ultimo, svolgono direttamente quelle eventualmente delegate ed esprimono tutti i pareri richiesti. 2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell’AIA, il Vicepresidente vicario lo sostituisce con l’obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell’emissione di qualsiasi provvedimento. 3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell’AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente vicario, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente vicario dell’AIA, gli subentra l’altro Vicepresidente nazionale che assume le funzioni vicarie e resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso. 5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vicepresidente non aventi funzioni vicarie dell’AIA, il Comitato nazionale, su proposta 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Vicepresidente vicario nazionale e Vicepresidente nazionale</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vicepresidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.</p> <p>Al nuovo Vicepresidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Responsabile del settore tecnico arbitrale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC. 2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo. 3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento. 4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva. 	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Responsabile del settore tecnico arbitrale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 38 e, d'intesa con il Direttore tecnico e seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC. 2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo. 3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei viceresponsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento. 4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.
	<p style="text-align: center;">Articolo 10-bis</p> <p style="text-align: center;">Direttore tecnico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore tecnico è il responsabile del coordinamento degli organi tecnici dell'AIA. A tal fine il Comitato nazionale assegna al Direttore Tecnico

	<p>specifici obiettivi da raggiungere nel corso del proprio mandato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il Direttore tecnico, su proposta del Presidente dell'AIA, viene nominato dal Comitato Nazionale tra gli associati con particolari competenze tecniche, che siano stati arbitro o assistente internazionale. Il Direttore Tecnico resta in carica per due stagioni sportive e può essere revocato, su proposta del Presidente dell'AIA, dal Comitato Nazionale in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. 3. Il Direttore Tecnico formula al Presidente dell'AIA una proposta di nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali motivando le proposte formulate con riferimento alla qualità tecnica dei soggetti individuati. 4. Il Direttore Tecnico, d'intesa con il Responsabile del Settore tecnico, svolge attività di coordinamento tecnico degli OO.TT. e, d'intesa con gli stessi, può partecipare ai raduni. 5. Il Direttore tecnico, per le specifiche attività del Calcio a 5 e del Beach Soccer, si avvale di un Vicedirettore nominato, dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA. Il Vicedirettore può svolgere le attività di cui al comma 4. 6. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Direttore tecnico o del Vicedirettore, il Comitato nazionale provvede, su proposta del Presidente, alla loro sostituzione. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Direttore Tecnico il Vicedirettore, se nominato, decade. 7. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Direttore tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Comitato nazionale</p> <p>1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dai Vicepresidenti nazionali, dai tre componenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Comitato nazionale</p> <p>1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dai Vicepresidenti nazionali, dai tre componenti</p>

<p>effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.</p> <p>2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:</p> <p>a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale;</p> <p>b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;</p> <p>c) il rappresentante degli arbitri in attività.</p> <p>3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.</p> <p>4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con i Vicepresidenti all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.</p> <p>5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.</p> <p>6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:</p> <p>a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dimissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali;</p> <p>b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso</p>	<p>effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.</p> <p>2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:</p> <p>a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale;</p> <p>b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;</p> <p>c) il rappresentante degli arbitri in attività.</p> <p>3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.</p> <p>4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con i Vicepresidenti all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.</p> <p>5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.</p> <p>6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:</p> <p>a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dimissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali;</p> <p>b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei</p>
--	---

<p>Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari;</p> <p>d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva;</p> <p>e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti;</p> <p>f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi;</p> <p>g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vicespessibili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;</p> <p>h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale,</p>	<p>corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari;</p> <p>d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva;</p> <p>e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti;</p> <p>f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi;</p> <p>g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vicespessibili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;</p> <p>h) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Direttore tecnico e del Vicedirettore;</p> <p>i) all'aggiornamento, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva, dell'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT.</p> <p>j) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento</p>
--	---

ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti;

- i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
- j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri;
- k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
- l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti;
- n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43;
- o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
- p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
- q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di

con o senza incorporazione ovvero con fusione di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione ~~o~~ **accorpamento con o senza incorporazione ovvero con fusione di quelli esistenti; con il relativo provvedimento determina le modalità di esecuzione della decisione e dispone in ordine alla nomina ed ai poteri di eventuali commissari ad acta;**

- k) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
- l) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti, determinandone il numero, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri;
- m) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
- n) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- o) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti;
- p) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 43;
- q) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
- r) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
- s) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee

<p>conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali;</p> <p>r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;</p> <p>s) alla gestione del fondo di solidarietà;</p> <p>t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi;</p> <p>u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;</p> <p>v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina;</p> <p>w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso;</p> <p>x) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione</p>	<p>sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali;</p> <p>t) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;</p> <p>u) alla gestione del fondo di solidarietà;</p> <p>v) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi;</p> <p>w) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;</p> <p>x) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina;</p> <p>y) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso;</p> <p>z) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al</p>
--	---

<p>dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento;</p> <p>y) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale;</p> <p>z) alla individuazione per ciascuna regione, entro il 31 agosto di ogni anno, del numero dei delegati regionali all'Assemblea Generale AIA da eleggere, in misura proporzionale al numero degli associati al 30 giugno della stagione sportiva precedente. Il numero dei delegati deve essere tale da assicurare, unitamente ai Presidenti sezionali, ai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e ai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi alla data dell'Assemblea Generale, un numero totale di elettori non inferiore a novecento e non superiore a mille.</p> <p>7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti.</p> <p>8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento, e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti</p>	<p>Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento;</p> <p>aa) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vicepresidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale;</p> <p>bb) alla individuazione per ciascuna regione, entro il 31 agosto di ogni anno, del numero dei delegati regionali all'Assemblea Generale AIA da eleggere, in misura proporzionale al numero degli associati al 30 giugno della stagione sportiva precedente. Il numero dei delegati deve essere tale da assicurare, unitamente ai Presidenti sezionali, ai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e ai Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi alla data dell'Assemblea Generale, un numero totale di elettori non inferiore a novecento e non superiore a mille.</p> <p>7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico, del Direttore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti.</p> <p>8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 19 comma 3, lett. e) del presente Regolamento. —e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il</p>
---	---

<p>Legali.</p> <p>Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti.</p> <p>Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.</p> <p>9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione.</p> <p>10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.</p> <p>11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.</p> <p>12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.</p>	<p>responsabile della Commissione Esperti Legali.</p> <p>Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento, di quelli secondari, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti.</p> <p>Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.</p> <p>9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione.</p> <p>10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.</p> <p>11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali</p> <p>11. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.</p> <p>12. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico e alle materie all'ordine del giorno previsto.</p>
Articolo 12	Articolo 12

<p style="text-align: center;">Consiglio Centrale</p> <p>1. Il Consiglio Centrale è composto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dai membri del Comitato Nazionale; b) dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti; c) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; d) dal responsabile della Commissione Esperti Legali; e) dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi; f) dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; g) dai componenti del Comitato dei Garanti; h) dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA; i) dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara; <p>2. Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.</p> <p>3. Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale.</p> <p>4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.</p>	<p style="text-align: center;">Consiglio Centrale</p> <p>1. Il Consiglio Centrale è composto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dai membri del Comitato Nazionale; b) dai Presidenti dei Comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o, in caso di loro impedimento, dai Vicepresidenti; c) dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri; d) dal responsabile della Commissione Esperti Legali; e) dal responsabile della Commissione Esperti Amministrativi; f) dal responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale; g) dai componenti del Comitato dei Garanti; h) dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA. <p>i) dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara;</p> <p>2. Il Consiglio Centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.</p> <p>3. Il Consiglio Centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale.</p> <p>4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO TERZO CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO TERZO CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Requisiti dei candidati</p> <p>1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vicepresidente vicario</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Requisiti dei candidati</p> <p>1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale, di Vicepresidente vicario</p>

<p>nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti; b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva; c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC; g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti; h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione. <p>2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della</p>	<p>nazionale e di Vicepresidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti; b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva; c) non siano stati raggiunti nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC; g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti; h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione. <p>2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della</p>
---	---

<p>candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età;</p> <p>c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali.</p> <p>3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i ventotto anni di età;</p> <p>c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.</p> <p>4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.</p> <p>5. Sono eleggibili alla carica di Delegati regionali e di Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7 gli associati che, oltre ad</p>	<p>candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età;</p> <p>c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina dell'AIA, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali.</p> <p>3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;</p> <p>b) abbiano compiuto i ventotto anni di età;</p> <p>c) abbiano rassegnato da almeno un mese sette giorni le proprie dimissioni da incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale, regionale e sezionale, tecnici o associativi, ovvero da incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.</p> <p>4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <p>e) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;</p> <p>d) abbiano compiuto i ventotto anni di età.</p> <p>4. Sono eleggibili alla carica di Delegati regionali e di Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7 gli associati che, oltre</p>
---	---

<p>appartenere ad una delle Sezioni dei territori dei CRA o CPA di elezione, possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori. <p>6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.</p> <p>7. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.</p>	<p>ad appartenere ad una delle Sezioni dei territori dei CRA o CPA di elezione, possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni; b) abbiano compiuto i ventotto anni di età. c) abbiano rassegnato da almeno un mese sette giorni le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori. <p>5. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.</p> <p>6. Possono essere nominati negli organi di verifica gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui all'art. 28 del presente Regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata delle cariche elettive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente nazionale, i Vicepresidenti nazionali, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico. 2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 3. I Delegati regionali ed i Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7 restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti. 	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Durata delle cariche elettive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente nazionale, i Vicepresidenti nazionali e i componenti eletti del Comitato nazionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 2. I Presidenti di sezione e l'Organo di Revisione Sezionale restano in carica per un quadriennio olimpico. 3. I Delegati regionali ed i Delegati all'Assemblea Generale in sostituzione del Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7, restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

<p style="text-align: center;">Articolo 15 Decadenza e revoca</p> <p>1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità; b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione; c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile; d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno; e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti; f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva; g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. <p>2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive; b) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria; c) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. <p>3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 Decadenza e revoca</p> <p>1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità; b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione; c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile; d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno; e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti; f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva; g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. <p>2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) l'accertamento di gravi violazioni al Regolamento dell'AIA e alle norme secondarie tramite verifiche ispettive; e) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria; f) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. <p>3. Per i componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio</p>

<p>Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva.</p> <p>4. Per i Delegati regionali e per i Delegati all'Assemblea Generale che sostituiscono il Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23 n. 7, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1.</p> <p>5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato dal Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale. La decadenza dei Delegati regionali e dei Delegati di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Commissione Elettorale dell'Assemblea Generale AIA almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea. La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA.</p> <p>La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC.</p> <p>6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.</p> <p>7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del</p>	<p>Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva.</p> <p>4. Per i Delegati regionali e per i Delegati all'Assemblea Generale che sostituiscono il Presidente di Sezione eletto che riveste uno dei ruoli di cui all'art. 23, comma 7, costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1.</p> <p>5. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato dal Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale. La decadenza dei Delegati regionali e dei Delegati di cui al comma precedente è dichiarata con provvedimento motivato dalla Commissione Elettorale dell'Assemblea Generale AIA almeno ventiquattro ore prima dell'assemblea. La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del componente di diritto del Consiglio Direttivo sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA. La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto FIGC.</p> <p>6. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.</p> <p>7. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del</p>
---	--

<p>Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.</p> <p>8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in unica istanza.</p> <p>9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.</p> <p>10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.</p> <p>11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.</p>	<p>Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.</p> <p>8. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti dell'Organo di Revisione Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera al Collegio Nazionale dei Probiviri, che decide in unica istanza.</p> <p>9. Per i componenti di nomina del Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 28, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.</p> <p>10. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 costituiscono causa di revoca dalla carica il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.</p> <p>11. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.</p>
<p>CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI</p>	<p>CAPO QUARTO IL COMITATO DEI GARANTI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Il Comitato dei garanti</p> <p>1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemerienze</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Il Comitato dei garanti INVARIATO</p>

o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico.

In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

- a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni;

- b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

- c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati;

- d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

- e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al

<p>Presidente dell’AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell’associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.</p> <p>6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell’AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.</p>	
<p>CAPO QUINTO GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell’AIA, sentiti i Presidenti sezionali.</p> <p>2. Il Presidente, nell’ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.</p> <p>3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:</p> <p>a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;</p> <p>b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;</p> <p>c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l’ordine del giorno da inviare in copia al</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per due stagioni sportive dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell’AIA, sentiti i Presidenti sezionali.</p> <p>2. Il Presidente, nell’ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.</p> <p>3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:</p> <p>a) proporre al Comitato Nazionale la nomina di un Vicepresidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;</p> <p>b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di</p> <p>c) convocare, con preavviso di almeno dieci giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l’ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;</p>

<p>Comitato nazionale;</p> <p>d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;</p> <p>e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale;</p> <p>f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2;</p> <p>g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;</p> <p>h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.</p> <p>5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine del biennio sportivo in corso.</p> <p>6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.</p>	<p>d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;</p> <p>e) nominare uno dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o l'Organo di Revisione Sezionale nel caso previsto dall'art. 36, comma 5;</p> <p>f) nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 40, comma 2;</p> <p>g) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;</p> <p>h) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.</p> <p>5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vicepresidente che resta in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, che, a sua volta, resta in carica sino al termine del biennio sportivo in corso.</p> <p>6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vicepresidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 17 per la durata del Presidente, resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da componenti da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.</p> <p>3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;b) collaborare con il Presidente, in attuazione del Regolamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e	
--	--

<p>trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;</p> <p>i) approvare, ai soli fini sportivi, il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;</p> <p>j) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;</p> <p>k) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali.</p> <p>In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie.</p> <p>2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.</p> <p>3. La Consulta regionale o provinciale:</p> <p>a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;</p> <p>b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali.</p> <p>In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vicepresidente che svolge funzioni vicarie.</p> <p>2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.</p> <p>3. La Consulta regionale o provinciale:</p> <p>a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;</p> <p>b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione con o senza incorporazione ovvero con fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;</p> <p>c) propone al Comitato regionale o</p>

<p>c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale;</p> <p>d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale;</p> <p>e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva.</p> <p>4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.</p> <p>5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione.</p> <p>6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.</p>	<p>provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale;</p> <p>d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale;</p> <p>e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva.</p> <p>4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.</p> <p>5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione.</p> <p>6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vicepresidente vicario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 bis Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell'AIA indice le Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta per via telematica a tutti gli associati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'AIA. Le Assemblee</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 bis Assemblee per l'elezione dei Delegati regionali</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>regionali elettive devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali.</p> <p>2. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale AIA.</p> <p>3. Le Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale si svolgono, in presenza o con modalità a distanza, su base regionale ed il diritto di voto è attribuito con unica preferenza da esprimere a scelta tra tutti i candidati, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza.</p> <p>4. Le modalità di svolgimento delle Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;">Assemblee sezionali - norme comuni</p> <p>1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.</p> <p>2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale.</p> <p>4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p style="text-align: center;">Assemblee sezionali - norme comuni</p> <p>1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri associati all'AIA ed in forza alla Sezione stessa entro il 30 giugno della stagione sportiva precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.</p> <p>2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente dell'Organo di Revisione Sezionale.</p> <p>4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione,</p>

<p>fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.</p> <p>5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.</p> <p>6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.</p>	<p>fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.</p> <p>5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.</p> <p>6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria</p> <p>1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.</p> <p>2. Essa può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico.</p> <p>3. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.</p> <p>4. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione; b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile dell'Organo di Revisione Sezionale, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione; c) l'elezione, ogni quadriennio olimpico, di due dei tre componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, se collegiale, o del Revisore Unico Sezionale; d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione. <p>5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che l'Organo di Revisione Sezionale ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Assemblea sezionale ordinaria INVARIATO</p>

voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vicepresidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente dell'Organo di Revisione Sezionale o del Revisore Unico Sezionale che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio,

il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti dell'Organo di Revisione Sezionale i due candidati o il candidato, a seconda se trattasi di organo collegiale o monocratico, che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei componenti dell'Organo di Revisione Sezionale, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione dell'Organo di Revisione Sezionale.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.
7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante posta elettronica certificata da inoltrare al Collegio

<p>Nazionale dei Probiviri presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.</p> <p>8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.</p> <p>9. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.</p> <p>10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Assemblee sezionali straordinarie convocate per l'esame, la discussione e la votazione del bilancio di previsione non approvato ai fini sportivi da parte del Comitato Regionale o dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Assemblea sezionale elettiva</p> <p>1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.</p> <p>2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico.</p> <p>3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato.</p> <p>4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.</p> <p>5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Assemblea sezionale elettiva</p> <p>1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.</p> <p>2. Esse possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico.</p> <p>3. Ogni Assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato.</p> <p>4. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.</p> <p>5. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione nonché</p>

<p>dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23 n. 7 del presente Regolamento AIA.</p> <p>6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni.</p> <p>8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>	<p>dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale, qualora il Presidente di Sezione eletto rivesta il ruolo di arbitro effettivo a disposizione di OTN o VMO o arbitro effettivo Beach Soccer o Assistente Arbitrale di cui all'art. 23, comma 7 del presente Regolamento AIA.</p> <p>6. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>7. Per la presentazione delle candidature a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente a quello delle elezioni</p> <p>8. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva per l'elezione del Presidente di Sezione e dell'eventuale Delegato per l'Assemblea Generale di cui al n. 5 del presente articolo, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 Presidente di Sezione</p> <p>1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.</p> <p>2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.</p> <p>3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS),</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23 Presidente di Sezione</p> <p>1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.</p> <p>2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.</p> <p>3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;</p>

<p>l'attività amministrativa e quella associativa;</p> <p>b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;</p> <p>c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;</p> <p>d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;</p> <p>e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;</p> <p>f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;</p> <p>g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione;</p> <p>h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;</p> <p>i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;</p> <p>j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;</p> <p>k) curare la formazione ed il</p>	<p>b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;</p> <p>c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;</p> <p>d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;</p> <p>e) convocare a mezzo piattaforma telematica o con altro mezzo individuato dal Regolamento dell'assemblea elettiva sezionale e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;</p> <p>f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;</p> <p>g) provvedere all'acquisizione dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale che viene custodito in Sezione;</p> <p>h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;</p> <p>i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;</p> <p>j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;</p> <p>k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di</p>
---	--

perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;

- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale:
 - i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa;
 - ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5;
 - iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma;
 - iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non

ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche **obbligatorie**, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;

- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura federale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 44, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale:
 - i. gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa;
 - ii. le associate in congedo ai sensi dell'art. 43, n. 5;
 - iii. in via definitiva, gli associati di cui alla lettera u) del presente comma, **e, comunque, già esonerati dall'attività tecnica**;
 - iv. con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa e gli associati che versano in particolari situazioni di svantaggio o di disagio economico personale e familiare, su istanza scritta e motivata da parte degli stessi

<p>superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;</p> <p>p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte;</p> <p>q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;</p> <p>r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;</p> <p>s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a</p>	<p>interessati da presentare entro il 31 marzo di ogni anno, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;</p> <p>p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte;</p> <p>q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;</p> <p>r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;</p> <p>s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici</p>
---	---

disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;

- t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
- u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute;
- v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta;
- w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.
- x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30;

Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;

- t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
- u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni **obbligatorie** sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il **60°** anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età nonché in casi eccezionali altri associati per comprovati e gravi motivi di salute;
- v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall'AIA, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta;
- w) segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente dell'AIA le comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera q), dagli associati circa le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, **le informazioni** di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui essi sono sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive.
- x) segnalare al Collegio dei Probiviri le violazioni di cui all'art. 30;
- y) **sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, la proposta di conferimento, a titolo gratuito, della Presidenza Onoraria da deliberare nell'Assemblea ordinaria sezionale, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. d) e che, di norma, dovrà essere istituita in tutte le Sezioni.**

<p>4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario.</p> <p>Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.</p> <p>5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.</p> <p>Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.</p> <p>6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza.</p> <p>Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso</p>	<p>4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario.</p> <p>Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vicepresidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vicepresidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.</p> <p>5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni,</p> <p>Il Presidente Nazionale provvede entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento all'indizione in via straordinaria ed anticipata dell'Assemblea sezionale elettiva.</p> <p>Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.</p> <p>6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 51, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza.</p> <p>Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.</p>
--	---

<p>l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.</p> <p>7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali.</p> <p>In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.</p> <p>8. Nell'ipotesi di cui al precedente n. 7 il Presidente di Sezione eletto non potrà partecipare all'Assemblea Generale ma sarà sostituito per l'esercizio delle attività in essa previste da un Delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 n. 5, eletto dall'Assemblea elettiva sezionale.</p>	<p>7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali.</p> <p>In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.</p> <p>8. Nell'ipotesi di cui al precedente n. 7 il Presidente di Sezione eletto non potrà partecipare all'Assemblea Generale ma sarà sostituito per l'esercizio delle attività in essa previste da un Delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 n. 5, eletto dall'Assemblea elettiva sezionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Consiglio direttivo sezionale</p> <p>1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati; b) segretario; c) cassiere; d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento; e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici; f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. <p>Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">Consiglio direttivo sezionale</p> <p>1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Vicepresidente, che possono essere delegate a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati; b) segretario; c) cassiere; d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento; e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dal Regolamento degli Organi Tecnici; f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. <p>Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.</p>

<p>Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.</p> <p>La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri:</p> <p>a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;</p> <p>i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;</p> <p>ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;</p> <p>iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;</p> <p>b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato.</p> <p>3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato</p>	<p>Il Consiglio Direttivo Sezionale può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.</p> <p>La composizione del Consiglio Direttivo Sezionale, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo Sezionale resta in carica una stagione sportiva, salvo che l'assemblea sezionale elettiva si tenga successivamente al termine della stessa; nel qual caso sia il Presidente che i Consiglieri restano in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Sezionale da parte del Presidente sezionale neoeletto.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal seguente numero di consiglieri:</p> <p>a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;</p> <p>i. da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;</p> <p>ii. Da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;</p> <p>iii. Da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;</p> <p>b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Sezionale per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato.</p> <p>4. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del Consiglio Direttivo Sezionale rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo Sezionale è convocato</p>
--	---

<p>almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.</p> <p>Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.</p> <p>6. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.</p> <p>7. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.</p> <p>8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in <i>prorogatio</i> per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.</p> <p>9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.</p>	<p>almeno quattro volte in una stagione sportiva e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.</p> <p>Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione.</p> <p>In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>6. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate a cura del segretario. Il verbale deve contenere l'indicazione della data e del luogo di riunione nonché l'indicazione nominativa dei partecipanti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i presenti devono sottoscrivere un foglio di presenza che dovrà essere allegato al verbale.</p> <p>7. Il componente del Consiglio Direttivo Sezionale che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.</p> <p>8. La sostituzione di un componente il Consiglio Direttivo Sezionale a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.</p> <p>9. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Sezionale, che resta in carica in <i>prorogatio</i> per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vicepresidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.</p> <p>10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza e partecipa alle stesse, senza diritto di</p>
--	--

<p>10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.</p>	<p>voto il Presidente Onorario.</p> <p>11. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del Consiglio Direttivo Sezionale è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO SESTO GLI ORGANI TECNICI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Organi tecnici in genere</p> <p>1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio.</p> <p>2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.</p> <p>3. Gli Organi Tecnici provvedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale; b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario; d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico; e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici; 	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Organi tecnici in genere</p> <p>1. Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio.</p> <p>2. Tutti i Componenti degli Organi Tecnici di cui ai successivi articoli 26 e 27 restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.</p> <p>3. Gli Organi Tecnici provvedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale; b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico alle designazioni di competenza; c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessario; d) in attuazione del Regolamento per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico; e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dal Regolamento degli Organi Tecnici;

<p>f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.</p> <p>4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.</p> <p>5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.</p> <p>6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale.</p> <p>7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.</p> <p>8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.</p>	<p>f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore;</p> <p>4. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 43 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare. Durante il periodo di sospensione dall'attività tecnica non è possibile essere oggetto di designazione alcuna ma rimane l'obbligo di partecipare ad ogni attività disposta dall'OT di appartenenza. Gli Organi Tecnici possono altresì disporre, anche su segnalazione dei fiduciari medici, la sospensione tecnica per motivi di inidoneità a svolgere l'attività per ragioni medico/sanitarie. In tal caso la sospensione permane sino alla cessazione delle ragioni che ne hanno comportato l'adozione.</p> <p>5. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.</p> <p>6. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze il Regolamento degli Organi Tecnici approvato dal Comitato Nazionale.</p> <p>7. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.</p> <p>8. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altre attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.</p>
--	--

<p>9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 ELITE, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.</p> <p>I Presidenti, i Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.</p> <p>Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione.</p> <p>I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.</p>	<p>9. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CAI, CON PROFESSIONISTI, CON DILETTANTI, CAN 5 Élite, CAN 5, CON 5, CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.</p> <p>I Presidenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella funzione ricoperta per più di otto stagioni, anche non consecutive, ma da tale computo sono esclusi eventuali periodi svolti nei ruoli di cui al successivo periodo all'interno del Comitato Regionale/Provinciale</p> <p>I Presidenti, Vicepresidenti e i Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere, indipendentemente dalla funzione ricoperta, per più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.</p> <p>Per gli associati riammessi di cui all'art. 8, comma 6, lett. o) ai fini della determinazione dei limiti di permanenza nella medesima funzione si tiene conto anche di eventuali periodi pregressi e comunque antecedenti alla riammissione.</p> <p>I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 Organi Tecnici Nazionali</p> <p>1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.</p> <p>2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26 Organi Tecnici Nazionali</p> <p>1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali degli A.E., A.A., V.M.O., O.A. per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.</p> <p>2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali degli A.E., A.A. e O.A. per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del</p>

<p>Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>4. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Elite (CAN 5 ELITE) provvede alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A, Serie A di Calcio Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione calcio a cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>7. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN</p>	<p>campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile e di Serie B femminile (CAN D) provvede alle designazioni degli A.E. e A.A. per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale della LND, per il ruolo di quarto ufficiale nei campionati della Serie C, per il campionato della Primavera 2 e per le gare del campionato nazionale di Serie B femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>4. La Commissione Arbitri Interregionale (CAI) provvede alle designazioni degli A.E. per le gare dei campionati di competenza regionale della LND in cui vi sono scambi interregionali, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Élite (CAN 5 Élite) provvede alle designazioni degli A.E. e O.A. per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A Maschile, Serie A2 Élite, Serie A Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni degli A.E. per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione Calcio a Cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>7. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni degli A.E. per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.</p> <p>8. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN</p>
--	--

<p>e dalla CAN C.</p> <p>8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D.</p> <p>9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5.</p> <p>10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS.</p> <p>11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.</p> <p>12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.</p>	<p>e dalla CAN C dalla CAN D e dalla CAI.</p> <p>8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D.</p> <p>9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5.</p> <p>10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS.</p> <p>11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore. Il Comitato Nazionale, d'intesa con la FIGC, in ragione di specifiche necessità che dovessero verificarsi all'inizio di ogni stagione sportiva potrà aggiornare l'indicazione dei campionati di competenza dei vari OO.TT.</p> <p>12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.</p> <p>13. La Commissione Arbitri Interregionale (CAI) è composta da un Responsabile e da venti Componenti, uno per ogni CRA/CPA di cui fanno parte. I Componenti non potranno visionare arbitri della propria Regione/Provincia di appartenenza. Potranno, invece, visionare arbitri a disposizione dell'OTR/OTP di propria appartenenza quando non impegnati nell'OTN.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali</p> <p>1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

(OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale, tra i quali individua quello con le funzioni di Vicepresidente.

L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC – LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;
 - c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;
 - e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.
3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle

<p>designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall’Organo tecnico regionale o provinciale.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO SETTIMO GLI ORGANI DI VERIFICA</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 Organi di verifica in genere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono Organi di verifica dell’AIA: <ol style="list-style-type: none"> a) il Collegio Nazionale dei Probiviri; b) il Collegio Regionale dei Probiviri. 2. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 1, lett. b), f), g), h) nonché dei seguenti ulteriori requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano un’anzianità associativa almeno di venti anni; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente a sei mesi nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; c) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo; d) siano laureati in giurisprudenza da almeno cinque anni; 3. I componenti del Collegio Regionale dei Probiviri sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell’AIA, tra gli associati in possesso dei requisiti di cui al comma che precede, lettera a), b), c), e che siano inseriti almeno in una delle seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a) laureati in giurisprudenza da almeno un anno; b) ufficiali di polizia giudiziaria, anche a riposo, che abbiano ricoperto incarichi in organi di disciplina sportiva per almeno cinque anni. 4. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Probiviri restano in carica per un quadriennio olimpico e, se nominati nel corso dello stesso, cessano dalla funzione 	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Organi di verifica in genere INVARIATO</p>

<p>alla scadenza del periodo olimpico. Possono ricoprire la carica per non più di due mandati anche non consecutivi.</p> <p>5. Per tutti i componenti del Collegio dei Probiviri vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative; con lo svolgimento dell'attività tecnica; dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.</p> <p>6. In caso di revoca, i componenti non sono candidabili a qualsiasi carica elettiva e non possono essere nominati in qualsiasi commissione tecnica per la durata di un anno.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p style="text-align: center;">Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri</p> <p>1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze.</p> <p>2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato Nazionale da un minimo di tre ad un massimo di dieci, tenuto conto delle effettive esigenze.</p> <p>3. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza al Collegio o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vicepresidente o di un componente, il Comitato Nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vicepresidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso.</p> <p>4. Alle riunioni dei Collegi dei Probiviri</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p style="text-align: center;">Composizione del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti del Collegio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 30 Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri</p> <p>1) Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di:</p> <p>a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici;</p> <p>f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza;</p> <p>h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 Competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Proviviri</p> <p>1) Il Collegio dei Proviviri, sia Nazionale che Regionale, è competente ad esaminare le segnalazioni del Presidente di Sezione o del Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o del rispettivo organo tecnico, di:</p> <p>a) omessa presentazione alla nuova Sezione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di invio del provvedimento di trasferimento per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>b) omesso versamento delle quote associative per almeno sei mesi, previamente contestato all'associato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>c) omesso versamento, totale o parziale, delle quote associative decorsi tre mesi dalle scadenze di cui all'art. 42, comma 3, lett. 1), previamente contestato dal Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>d) omessa compilazione della scheda personale, dopo una diffida del Presidente della Sezione per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>e) ingiustificate assenze ad almeno due convocazioni comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA per l'effettuazione dei test atletici;</p> <p>f) ingiustificate assenze a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva comunicate per via telematica tramite il portale informatico AIA;</p> <p>g) omessa consegna all'organo tecnico di appartenenza del certificato medico di idoneità, decorsi due mesi dalla scadenza;</p> <p>h) rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di arbitro, assistente od osservatore per</p>

<p>almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva;</p> <p>i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA.</p> <p>2) All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.</p>	<p>almeno quattro volte anche non consecutive nella stessa stagione sportiva;</p> <p>i) omesso ritiro della tessera federale entro due mesi dalla diffida del Presidente della Sezione comunicata per via telematica tramite il portale informatico AIA.</p> <p>2. All'esito della fase istruttoria, il Collegio dei Probiviri, sia Nazionale che Regionale, può archiviare il procedimento, dichiararlo estinto per lo svolgimento di una misura riparatoria ovvero adotta il provvedimento di ritiro tessera.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;">Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri</p> <p>1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino:</p> <p>a) associati inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Istruttivo Nazionale, dei Collegi dei Probiviri, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e degli Organi di Revisione Sezionali;</p> <p>b) associati sottoposti al giudizio dei Collegi Regionali dei Probiviri, qualora sussistano particolari ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri è comunicato al Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri originariamente competente.</p> <p>2. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a decidere in ordine alle segnalazioni di cui all'art. 30 che riguardino associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto dal comma 1, lett. b).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p style="text-align: center;">Ambito di competenze del Collegio Nazionale e Regionale dei Probiviri</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>3. Il Collegio Regionale dei Probiviri svolge, altresì, la funzione di commissione elettorale in occasione delle Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri</p> <p>1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente in ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ai reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie; b) ai reclami relativi alle assemblee elettive sezionali; c) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle assemblee sezionali; d) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti degli Organi di Revisione Sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale; e) in unica istanza, in ordine ai reclami che riguardano la convocazione dell'assemblea elettiva dei delegati all'Assemblea Generale, la validità delle relative candidature e la regolarità delle relative operazioni di voto e di scrutinio. <p>2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è, altresì, competente alla verifica dei requisiti dei candidati alla carica di Presidente dell'AIA, Vicepresidente vicario dell'AIA, Vicepresidente dell'AIA, componente del Comitato Nazionale e delegato agli Ufficiali di Gara. Esso svolge anche la funzione di commissione elettorale in occasione dell'assemblea generale dell'AIA.</p> <p>3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, sulle competenze di cui ai precedenti due commi, decide con la partecipazione del Presidente e di quattro componenti, convocati dal Presidente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Ulteriori competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">CAPO OTTAVO</p> <p style="text-align: center;">GLI ORGANI CONSULTIVI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO OTTAVO</p> <p style="text-align: center;">GLI ORGANI CONSULTIVI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p style="text-align: center;">Commissione Esperti Legali</p> <p>1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33</p> <p style="text-align: center;">Commissione Esperti Legali</p> <p>1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e</p>

<p>comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.</p> <p>2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il Responsabile della Commissione, il Vicespabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.</p> <p>4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.</p> <p>5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predisporre per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.</p>	<p>comunque connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.</p> <p>2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il Responsabile della Commissione, il Vicespabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.</p> <p>4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.</p> <p>4. Per tutti i componenti della Commissione Esperti Legali vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza, salvo deroga motivata concessa dal Presidente dell'AIA.</p> <p>5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predisporre per ogni Regione e Provincia autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.</p>
--	--

<p>6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.</p> <p>7. Il Responsabile della Commissione Esperti Legali propone, altresì, al Presidente Nazionale dell'AIA la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee elettive dei delegati regionali all'Assemblea Generale, individuandoli preferibilmente tra i componenti della Commissione medesima.</p>	<p>6. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.</p> <p>7. Il Responsabile della Commissione Esperti Legali propone, altresì, al Presidente Nazionale dell'AIA la nomina del Presidente e del Vicepresidente delle Assemblee elettive dei delegati regionali all'Assemblea Generale, individuandoli preferibilmente tra i componenti della Commissione medesima.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Commissione Esperti Amministrativi</p> <p>1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale.</p> <p>2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.</p> <p>4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;">Commissione Esperti Amministrativi</p> <p>1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale.</p> <p>2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il Responsabile della Commissione, il Viceresponsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.</p> <p>4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.</p> <p>4. Per tutti i componenti della Commissione Esperti Amministrativi vige</p>

<p>5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.</p>	<p>l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza, salvo deroga motivata concessa dal Presidente dell'AIA.</p> <p>5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.</p>
<p align="center">CAPO NONO IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE</p>	<p align="center">CAPO NONO IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE</p>
<p align="center">Articolo 35 Servizio Istruttivo Nazionale</p> <p>1. Il Servizio Istruttivo Nazionale è l'Organo centrale di monitoraggio e controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.</p> <p>2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercita la sua attività di controllo tenendo conto dei pareri e delle risposte agli interpellati richiesti alla Commissione Esperti Amministrativi dagli Organi assoggettati al suo controllo, mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC.</p> <p>3. Il Servizio Istruttivo Nazionale verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA/CPA. Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e dell'Organo di Revisione Sezionale, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato.</p> <p>4. In caso di irregolarità oggettivamente determinata, il Servizio Istruttivo Nazionale</p>	<p align="center">Articolo 35 Servizio Istruttivo Nazionale INVARIATO</p>

indica, nel medesimo verbale, le irregolarità amministrative e/o contabili riscontrate, assegnando un tempo, non inferiore a quindici giorni, per porvi rimedio.

In caso di mancato adeguamento senza giustificazioni ritenute valide, il Servizio Istruttivo Nazionale invia al Comitato Nazionale una relazione descrittiva delle irregolarità accertate e delle ragioni eventualmente addotte a giustificazione delle stesse dal responsabile dell'organo controllato; copia della relazione viene trasmessa anche alla Procura federale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.

5. Il Servizio Istruttivo Nazionale, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla non veritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto dell'Organo di Revisione Sezionale o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato dell'Organo di Revisione Sezionale.
6. Il Responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale, il Viceresponsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.
7. Per tutti i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
8. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Istruttivo Nazionale non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.
9. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Istruttivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione

<p>dell'attività svolta.</p> <p>10. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p style="text-align: center;">Organo di Revisione Sezionale</p> <p>1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria. Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente.</p> <p>2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico.</p> <p>3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.</p> <p>4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio.</p> <p>Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p style="text-align: center;">Organo di Revisione Sezionale</p> <p>1. L'Organo di Revisione Sezionale, nelle Sezioni con oltre cento associati alla data dell'Assemblea elettiva, è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria. Il Collegio resta in carica per un quadriennio olimpico e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente.</p> <p>2. Nelle Sezioni sino a 100 associati alla data dell'Assemblea elettiva, la funzione di revisione è esercitata da un organo composto da un solo componente eletto dall'Assemblea sezionale che rimane in carica per un quadriennio olimpico.</p> <p>3. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente dell'Organo di Revisione Sezionale, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.</p> <p>4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio.</p> <p>Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli</p>

giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.

6. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.
7. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale.
Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.
8. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.
9. Le riunioni dell'Organo di Revisione

20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.

5. In caso d'urgenza, qualora non sia possibile costituire regolarmente l'Organo di Revisione Sezionale nell'imminenza di un'Assemblea elettiva, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina dell'Organo, monocratico o collegiale, il quale resta in carica sino al termine dell'Assemblea elettiva.

6. L'Organo di Revisione Sezionale esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.
7. L'Organo di Revisione Sezionale si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale.
Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.
8. L'Organo di Revisione Sezionale redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.
9. Le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale sono valide con la presenza di almeno

<p>Sezionale sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.</p> <p>Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale.</p> <p>10. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.</p>	<p>due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.</p> <p>Di tutte le riunioni dell'Organo di Revisione Sezionale va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale.</p> <p>10. I componenti dell'Organo di Revisione Sezionale sono tenuti a svolgere attività tecnica.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO TERZO LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO TERZO LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">CAPO PRIMO I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO PRIMO I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA ABROGATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Delegati degli Ufficiali di gara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo. 2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali. 3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti. 4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su 	<p style="text-align: center;">Articolo 37 (abrogato) Articolo 37 Delegati degli Ufficiali di gara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo. 2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali. 3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti. 4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è

<p>segnalazione del Presidente AIA. Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostantiva allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa. 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale. 	<p>dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA. Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione. In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostantiva allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa. 6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive. 7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.
TITOLO QUARTO LO STRUMENTO TECNICO	TITOLO QUARTO LO STRUMENTO TECNICO
CAPO PRIMO IL SETTORE TECNICO ARBITRALE	CAPO PRIMO IL SETTORE TECNICO ARBITRALE
<p style="text-align: center;">Articolo 38 Settore Tecnico Arbitrale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva. Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale: <ol style="list-style-type: none"> a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali; b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici; c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni; d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico e di refertazione dell'attività arbitrale; e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle 	Articolo 38 Settore Tecnico Arbitrale INVARIATO

<p>norme a tutela della salute degli arbitri;</p> <p>f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.</p> <p>2. I Viceresponsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva.</p> <p>3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.</p> <p>4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO QUINTO LE RIUNIONI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO QUINTO LE RIUNIONI</p>
<p style="text-align: center;">CAPO PRIMO RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO PRIMO RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p>Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali</p> <p>1. Tutti gli organi direttivi collegiali, associativi, tecnici, di verifica, amministrativi e consultivi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, possono svolgere le rispettive riunioni, oltre che in presenza, anche in modalità telematica, mediante videoconferenza, con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente o, comunque, il Responsabile dell'organo collegiale e il Segretario o, comunque, il soggetto tenuto alla verbalizzazione.</p> <p>2. Le riunioni in videoconferenza si svolgono in modalità sincrona mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:</p> <p>a) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 39</p> <p>Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi direttivi collegiali</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>b) la partecipazione simultanea, audio e video, dei partecipanti su un piano di parità;</p> <p>c) la discussione nonché l'espressione di voto e la contestualità delle decisioni sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta;</p> <p>d) la verbalizzazione e/o la documentazione di quanto sopra;</p> <p>e) la riservatezza della seduta;</p> <p>f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivise durante lo svolgimento delle sedute telematiche.</p> <p>3. Agli aventi diritto alla partecipazione è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo, purché non aperto al pubblico e, comunque, mediante idonea strumentazione tecnica e informatica che consenta la partecipazione alla riunione in via telematica con il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.</p> <p>4. La convocazione di ciascuna riunione in videoconferenza avviene con le medesime modalità già previste, per ciascun organo collegiale, per le riunioni in presenza, con la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici ossia la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione indicando, laddove necessario, le modalità operative di partecipazione, ivi comprese le modalità di identificazione dei partecipanti e quelle di espressione del voto.</p> <p>5. La riunione convocata in via telematica è presieduta dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale con l'assistenza di un Segretario che provvede alla verbalizzazione laddove necessaria.</p> <p>6. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, la riunione non può svolgersi ed è necessario procedere alla sua riconvocazione.</p> <p>7. Nell'ipotesi in cui, invece, il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il Presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, la stessa riunione può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, la riunione si considera sciolta ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, fatte</p>	
--	--

salve eventualmente le deliberazioni già approvate.

8. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti, la riunione può comunque proseguire qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto a verbale dell'accaduto ossia del nominativo dell'avente diritto impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. Il Segretario dà, altresì, atto a verbale del sopraggiunto ingresso o abbandono della seduta da parte di un avente diritto, se avvenuta in corso di svolgimento della riunione.
9. Della riunione in videoconferenza viene redatto apposito verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile dell'organo collegiale; quest'ultimo provvede a trasmettere il verbale a tutti gli aventi diritto con le medesime formalità previste per la convocazione. Nel verbale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. la griglia con i nominativi degli aventi diritto che attesta le presenze, le presenze in delega (ove consentite) e le assenze;
 - c. l'esplicita dichiarazione da parte del Presidente che la stessa si è costituita validamente;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega (ove prevista);
 - f. eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
10. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita a cura del Presidente o Responsabile dell'organo collegiale la registrazione audio/video della seduta in videoconferenza. Tale registrazione, in mancanza di contestazioni, viene cancellata decorsi gg. 60 dalla data della riunione

<p>ovvero dal ricevimento del verbale da parte degli assenti.</p> <p>11. La partecipazione alla riunione, previa informativa dei diritti dell'interessato ex art. 12 e ss. GDPR n. 679/2016, comporta il consenso espresso ai fini del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e per il tempo a tal fine necessario.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO SESTO GLI ARBITRI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO SESTO GLI ARBITRI</p>
<p style="text-align: center;">CAPO PRIMO GLI ARBITRI IN GENERE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO PRIMO GLI ARBITRI IN GENERE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 40 Assunzione della qualifica</p> <p>1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA. Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.</p> <p>2. Per assumere la qualifica di arbitro effettivo è necessario frequentare l'apposito corso di cui all'art. 23, comma 3, lett. j) e al termine superare l'esame finale tenuto dalla Commissione esaminatrice. Quest'ultima, nominata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri o del Comitato delle Province autonome di Trento e d Bolzano, è composta da:</p> <p>a) Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato; b) due o più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente.</p> <p>3. Completata l'attività della Commissione esaminatrice, il Presidente di Sezione acquisisce e verifica il verbale degli esami, il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA. Tutta la documentazione viene trasmessa</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40 Assunzione della qualifica INVARIATO</p>

senza ritardo dal Presidente di Sezione al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e all'esito positivo da questi inviata alla Segreteria dell'AIA ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

La qualifica di arbitro e pertanto lo status di tesserato della FIGC si assume con provvedimento di nomina del Presidente dell'AIA in cui sono indicati:

- a. la data di assunzione della qualifica;
- b. la Sezione di appartenenza;
- c. il codice meccanografico;
- d. le credenziali di accesso alla piattaforma informatica AIA.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non procede alla nomina qualora a seguito delle verifiche compiute accerti l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 45 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

4. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, vicespagnabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, nonché tra la carica di componente della Commissione Esperti Amministrativi, con funzioni diverse da Responsabile e Vice-Responsabile e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

5. I Delegati regionali nonché i Delegati che eventualmente sostituiscono i Presidenti di Sezione eletti per l'Assemblea Generale che rivestono uno dei ruoli di cui all'art. 23, n. 7, non possono assumere alcun incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale per le due stagioni sportive successive a quella in cui si è celebrata l'Assemblea Generale AIA a cui hanno partecipato.

<p>6. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall’AIA.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 41 Diritti degli Arbitri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica. 2. Gli arbitri, nell’esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale. 3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nel Regolamento degli Organi Tecnici. 4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all’inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell’inizio di tornei e competizioni l’entità dei rimborsi spese loro spettanti per l’attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile. 5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l’accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l’egida della FIGC sul territorio nazionale. 6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell’AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all’associato e l’esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all’AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri. 7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, 	<p style="text-align: center;">Articolo 41 Diritti degli Arbitri INVARIATO</p>

<p>hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziari avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara.</p> <p>8. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno, altresì, diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Amministrativi per questioni amministrative e contabili attinenti al rapporto associativo e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico.</p> <p>9. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto FIGC, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 42 Doveri degli Arbitri</p> <p>1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.</p> <p>2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.</p> <p>3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune 	<p style="text-align: center;">Articolo 42 Doveri degli Arbitri</p> <p>1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.</p> <p>2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.</p> <p>3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune

<p>morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;</p> <p>d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;</p> <p>e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;</p> <p>f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva;</p> <p>g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;</p> <p>h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;</p> <p>i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;</p> <p>j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-</p>	<p>morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;</p> <p>d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;</p> <p>e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;</p> <p>f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi di giustizia sportiva;</p> <p>g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;</p> <p>h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche e loro tesserati, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;</p> <p>i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;</p> <p>j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-</p>
--	--

<p>atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale;</p> <p>k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6;</p> <p>l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie</p> <p>m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;</p> <p>n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;</p> <p>o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;</p> <p>p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;</p> <p>q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le</p>	<p>atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualifica attività arbitrale;</p> <p>k) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6;</p> <p>l) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze entro tre mesi vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie</p> <p>m) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;</p> <p>n) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;</p> <p>o) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;</p> <p>p) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;</p> <p>q) a segnalare, con immediatezza e per iscritto, al Presidente Sezionale le</p>
--	---

<p>sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;</p> <p>r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43;</p> <p>s) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;</p> <p>t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;</p> <p>u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.</p> <p>4. Agli arbitri è fatto divieto:</p> <p>a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle:</p> <p>i. che si svolgono per soli scopi sociali con espressa deroga concessa dal Presidente di sezione;</p> <p>ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di</p>	<p>sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi le informazioni di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;</p> <p>r) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 43;</p> <p>s) ad inserire in formato digitale sulla piattaforma informatica AIA una copia del certificato medico di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e successivamente a presentarlo in originale al medico fiduciario indicato dall'A.I.A. per le relative verifiche e la validazione dei dati;</p> <p>t) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;</p> <p>u) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.</p> <p>4. Agli arbitri è fatto divieto:</p> <p>a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC ad eccezione di quelle:</p> <p>i. che si svolgono per soli scopi sociali o per sviluppare relazioni istituzionali con Enti ed Amministrazioni pubbliche con espressa deroga concessa dal Presidente dell'AIA, dal Presidente del CRA/CPA o dal Presidente di sezione;</p> <p>ii. che si svolgono in ambito studentesco ed organizzate, in piena autonomia e responsabilità,</p>
---	---

<p>appartenenza degli arbitri;</p> <p>iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA;</p> <p>b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva;</p> <p>c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;</p> <p>d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;</p> <p>e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a</p>	<p>dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;</p> <p>iii. che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, limitatamente agli arbitri OTS ed OTR/CPA, nell'ambito di progetti ed iniziative arbitrali approvate dal Comitato Nazionale ed autorizzate dal Presidente dell'AIA;</p> <p>b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l'eccezione degli arbitri effettivi di cui all'art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva;</p> <p>c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con esse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;</p> <p>d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;</p> <p>e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto</p>
--	--

<p>mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;</p> <p>f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;</p> <p>g) di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo;</p> <p>h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;</p> <p>i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;</p> <p>j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;</p> <p>k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni</p>	<p>tecnico ed associativo dell’AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l’immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;</p> <p>f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti il giuoco del calcio;</p> <p>g) di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo;</p> <p>h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;</p> <p>i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;</p> <p>j) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;</p> <p>k) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di</p>
--	---

<p>emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;</p> <p>l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell’AIA e delle sue articolazioni periferiche;</p> <p>m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;</p> <p>n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.</p>	<p>comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;</p> <p>l) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell’AIA e delle sue articolazioni periferiche;</p> <p>m) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;</p> <p>n) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 43 Congedi</p> <p>1. L’associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l’attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all’organo tecnico ove risulta inquadrato.</p> <p>2. L’Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell’istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 43 Congedi</p> <p>1. L’associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l’attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all’organo tecnico ove risulta inquadrato.</p> <p>2. Ove la richiesta di congedo dipenda da ragioni di salute, l’associato deve inserire in formato digitale sulla piattaforma informatica AIA una copia del certificato medico che ne attesta la patologia e la durata e successivamente presentarlo in originale al medico fiduciario indicato dall’A.I.A. per le relative verifiche e la validazione dei dati inseriti.</p> <p>3. L’Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell’istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi,</p>

<p>dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.</p> <p>3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.</p> <p>4. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3.</p> <p>5. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.</p> <p>6. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.</p> <p>7. L'Organo Tecnico di appartenenza,</p>	<p>dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.</p> <p>4. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di centottanta giorni o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di centottanta giorni nella stessa stagione sportiva o che superi trecentosessantacinque giorni nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.</p> <p>5. In deroga ai precedenti commi 2 e 3, limitatamente agli associati appartenenti all'OTS, il congedo può essere concesso dal Presidente di Sezione per un massimo di un anno. Nel caso l'impedimento ecceda tale durata o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di un anno nell'ultimo biennio, si applica quanto previsto dal precedente comma 3.</p> <p>6. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.</p> <p>7. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi e regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.</p> <p>8. L'Organo Tecnico di appartenenza,</p>
---	---

<p>considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l' idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell' associato, prima di reimpiegarlo nell' attività.</p>	<p>considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare l' idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell' associato, prima di reimpiegarlo nell' attività.</p>
<p>CAPO SECONDO QUALIFICHE ARBITRALI</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 44 Inquadramento</p> <p>1. Gli arbitri dell' AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VMO; e) assistente arbitrale; f) assistente arbitrale VMO; g) osservatore arbitrale. <p>Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) arbitro benemerito; b) dirigente benemerito; c) arbitro fuori ruolo. <p>2. All' atto dell' assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall' Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l' associato ha chiesto il trasferimento, all' Organo Tecnico</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 44 Inquadramento</p> <p>1. Gli arbitri dell' AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) arbitro effettivo; b) arbitro effettivo Calcio a cinque; c) arbitro effettivo beach soccer; d) arbitro effettivo VMO; e) arbitro effettivo special; f) assistente arbitrale; g) assistente arbitrale VMO; h) osservatore arbitrale. <p>Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) arbitro benemerito; b) dirigente benemerito; c) arbitro fuori ruolo. <p>2. All' atto dell' assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.</p> <p>3. Il trasferimento ad altra Sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall' Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l' associato ha</p>

di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale.

Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato:

- a) che abbia trasferito la propria residenza;
- b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora;
- c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza.

Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA.

5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici.

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi

chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale.

Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato:

- a) che abbia trasferito la propria residenza;
- b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora;
- c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza.

Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e il Regolamento degli stessi.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

Gli arbitri riammessi di cui all'art. 8 comma 6 lett. o) sono inquadrati nei ruoli dell'OTS e non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale rivestita nel primo periodo di appartenenza all'AIA.

5. Gli arbitri di ogni qualifica avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, salvo espresse deroghe previste dal Regolamento degli Organi Tecnici.

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme

<p>dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.</p>	<p>e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 45 Arbitri Effettivi</p> <p>1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami; b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno; c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica 	<p style="text-align: center;">Articolo 45 Arbitri Effettivi</p> <p>1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami; b) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno; c) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; d) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica

<p>AIA;</p> <p>e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate.</p> <p>2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.</p> <p>3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.</p> <p>4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.</p> <p>5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.</p>	<p>AIA;</p> <p>e) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate.</p> <p>2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.</p> <p>3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare. Il verbale d'esame deve essere sottoscritto dal candidato, o da un suo genitore in caso di minore età, e dai componenti la commissione.</p> <p>4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.</p> <p>5. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento. Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 46 Arbitri Effettivi calciatori</p> <p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza.</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciannovesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA,</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 46 Arbitri Effettivi calciatori INVARIATO</p>

<p>salvo che, in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere, rinunci al tesseramento con la società calcistica con le modalità previste dalle norme federali, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciannove anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 47 Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque</p> <p>1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a Cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 Élite e della CAN 5.</p> <p>2. Le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.</p> <p>Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.</p> <p>In assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a Cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi di Calcio a Cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 47 Arbitri Effettivi di Calcio a Cinque INVARIATO</p>

<p>O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel Calcio a Cinque.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 48 Arbitri Effettivi Beach Soccer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS). 2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. con funzioni specifiche preferibilmente per il Calcio a 5. 3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale. 	<p style="text-align: center;">Articolo 48 Arbitri Effettivi Beach Soccer INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 49 Video Match Official (VMO)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La qualifica di Video Match Official (VMO) si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo: <ol style="list-style-type: none"> a) degli arbitri effettivi con funzioni di <i>video assistant referee</i> – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale; b) degli assistenti arbitrali con funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> – AVAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale. 2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO esclusivamente gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dal Regolamento degli Organi Tecnici e con le modalità ivi fissate. 3. Gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale. 	<p style="text-align: center;">Articolo 49 Video Match Official (VMO) INVARIATO</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 49 bis Arbitri Effettivi Special</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Arbitri Effettivi che abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera v), la funzione di Arbitro Effettivo Special, possono essere impiegati dall'Organo Tecnico Sezionale e/o Provinciale/Regionale anche nei

	<p>Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Agli AESP si applicano le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Organi Tecnici.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 50 Assistenti Arbitrali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali. 2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali. In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali. 3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP. 4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dal Regolamento degli Organi Tecnici, qualora sussistano comprovate esigenze di organico. 	<p style="text-align: center;">Articolo 50 Assistenti Arbitrali INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 51 Osservatori Arbitrali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al 	<p style="text-align: center;">Articolo 51 Osservatori Arbitrali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli arbitri effettivi, effettivi di Calcio a Cinque, effettivi di beach soccer, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono presentare domanda motivata per essere ammessi al corso per osservatori arbitrali. La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al

<p>competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.</p> <p>2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.</p> <p>3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.</p> <p>4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.</p> <p>5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle</p>	<p>competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.</p> <p>2. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva. Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.</p> <p>3. Entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione, gli aspiranti osservatori arbitrali sono tenuti a frequentare un corso organizzato dal Comitato Regionale o Provinciale di appartenenza e superare un esame di qualificazione, con prova scritta e orale. Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica. Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.</p> <p>4. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.</p> <p>5. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali, anche con funzioni di VMO, dimessi dalle</p>
--	--

categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dismissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori

categorie nazionali, in possesso dei requisiti soggettivi e previa domanda scritta diretta al Presidente della Sezione da presentare entro trenta giorni dalla dismissione, possono, in luogo della partecipazione al corso di qualificazione, transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, previa verifica tecnica da parte di una commissione nominata dal Comitato Nazionale, da effettuarsi durante il raduno di inizio stagione del CRA o del CTP di appartenenza ovvero durante altre sessioni di verifica tecnica indette dal Comitato Nazionale nel corso della stagione sportiva.

6. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale ~~e alla successiva prova finale.~~

L'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova non comporta, di per sé, l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera, ma ne costituisce motivato presupposto per la sua emissione.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 43 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

7. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, del Settore Tecnico Arbitrale, del Collegio Nazionale dei Probiviri, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori

<p>autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.</p> <p>8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.</p> <p>9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.</p> <p>10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.</p> <p>11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.</p>	<p>autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività tecnica ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.</p> <p>8. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.</p> <p>9. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.</p> <p>10. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.</p> <p>11. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>12. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica, salvo espresse deroghe motivate concesse dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA e d'intesa con l'OTN di riferimento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 52 Arbitri Benemeriti</p> <p>1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 52 Arbitri Benemeriti</p> <p>1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione</p>

<p>stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive; c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso; e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; <p>e di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> f) siano stati arbitro o assistente internazionale; g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A; h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale. <p>2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.</p> <p>4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso</p>	<p>sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale; b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive; c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione; d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso; e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; <p>e di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> f) siano stati arbitro o assistente internazionale; g) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A; h) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale. <p>2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad e) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad e) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.</p> <p>4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso</p>
---	--

<p>l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.</p> <p>5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.</p> <p>6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati:</p> <p>a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;</p> <p>b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.</p> <p>7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.</p>	<p>l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.</p> <p>5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e, con specifica istanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, dal pagamento delle quote associative.</p> <p>6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemerenzza per gli associati:</p> <p>a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;</p> <p>b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a due anni ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.</p> <p>7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dal Regolamento degli Organi Tecnici.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 53</p> <p>Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC.</p> <p>2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 53</p> <p>Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA INVARIATO</p>

<p>federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.</p> <p>3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.</p> <p>4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 54 Dirigenti Benemeriti AIA</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA;</p> <p>b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.</p> <p>2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentiti i Vicepresidenti ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri. Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.</p> <p>3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa.</p> <p>4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 54 Dirigenti Benemeriti AIA INVARIATO</p>

<p>che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.</p> <p>5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 55 Arbitri fuori ruolo</p> <p>1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere.</p> <p>In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico.</p> <p>L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva.</p> <p>2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.</p> <p>3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 53 e 54 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.</p> <p>4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 55 Arbitri fuori ruolo INVARIATO</p>

<p>dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.</p> <p>5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 51, comma 6, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera. Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con provvedimento motivato del Presidente dell'AIA.</p> <p>6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.</p> <p>7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e dei Vicepresidenti dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.</p>	
<p style="text-align: center;">CAPO TERZO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO</p>	<p style="text-align: center;">CAPO TERZO LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 56 Perdita della qualifica</p> <p>1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per dimissioni regolarmente rassegnate; b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica: <ol style="list-style-type: none"> i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal 	<p style="text-align: center;">Articolo 56 Perdita della qualifica</p> <p>1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per dimissioni regolarmente rassegnate; b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica: <ol style="list-style-type: none"> i. qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dal Regolamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale

<p>Comitato Nazionale;</p> <p>ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51;</p> <p>c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;</p> <p>d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali</p> <p>e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri</p> <p>f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2.</p>	<p>definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale ovvero un giudizio globale di non idoneità all'arbitraggio;</p> <p>ii. qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 51;</p> <p>c) in caso di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC disposta ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;</p> <p>d) in caso di esclusione dall'AIA disposta ai sensi dell'art. 63 dagli Organi di giustizia federali</p> <p>e) per ritiro tessera disposta ai sensi dall'art. 30, comma 1, dal Collegio dei probiviri</p> <p>f) nel caso previsto dall'art. 46, comma 2</p>
<p>TITOLO SETTIMO PROCEDURE E SANZIONI</p>	<p>TITOLO SETTIMO PROCEDURE E SANZIONI</p>
<p>CAPO PRIMO PROCEDURE</p>	<p>CAPO PRIMO PROCEDURE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 57</p> <p style="text-align: center;">Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica</p> <p>1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. i) viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 57</p> <p style="text-align: center;">Procedimento di non rinnovo tessera per inidoneità tecnica</p> <p>1. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 51, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>2. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), n. i. viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove</p>

<p>siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, n. ii) viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.</p>	<p>siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui all'art. 56, comma 1, lett. b), n. ii. viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante posta elettronica certificata. Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.</p> <p>4. Il provvedimento di non rinnovo tessera può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento- secondo quanto previsto dal CGS.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 58 Procedimento di ritiro tessera</p> <p>1. Il Presidente di Sezione, il Presidente del Comitato Regionale o Provinciale o il rispettivo organo tecnico, per quanto di loro competenza sono tenuti a segnalare un proprio associato al Collegio dei Probiviri competente ai sensi dell'art. 31, comma 1, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1.</p> <p>2. Il Collegio dei Probiviri, collegialmente o uno dei suoi componenti designato dal Presidente dello stesso, verificata la fondatezza della segnalazione ed istruito il procedimento nel contraddittorio con l'associato, adotta il provvedimento di ritiro</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 58 Procedimento di ritiro tessera INVARIATO</p>

<p>tessera dall’AIA ovvero archivia il procedimento.</p> <p>3. Il provvedimento di ritiro tessera è comunicato al Presidente dell’AIA, al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest’ultimo trasmesso entro giorni quindici all’interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità. Avverso il provvedimento di ritiro tessera l’interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dello stesso, può presentare istanza motivata di revoca. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell’istanza dispone il reintegro dell’associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato.</p> <p>4. Nella comunicazione di avvio del procedimento il Collegio o il componente designato, ai sensi del precedente comma 2, assegna all’associato un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’associato può definire il procedimento con l’indicazione di una misura riparatoria da proporre al Collegio entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio dei Probiviri, in composizione collegiale, valutata l’ammissibilità e la congruità della richiesta, o ammette l’interessato al beneficio o emette il provvedimento di ritiro tessera. In caso di esito positivo dell’esecuzione della misura riparatoria, se ammessa, la Commissione dichiara estinto il procedimento.</p> <p>5. Il diniego del Comitato Nazionale può essere impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale –sezione Tesseramento– secondo quanto previsto dal CGS</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 59</p> <p style="text-align: center;">Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie</p> <p>1. L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea Sezionale ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo motivato ai sensi dell’art. 21, sempre che abbia fatto verbalizzare al Presidente della stessa la sua riserva o gli abbia consegnato una riserva motivata</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 59</p> <p style="text-align: center;">Procedimento dei reclami avverso le assemblee sezionali ordinarie</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<p>scritta di reclamo prima della chiusura del verbale dell'adunanza. Nel reclamo possono denunciarsi solo vizi inerenti all'irregolare svolgimento dell'Assemblea stessa e non le modalità di convocazione corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.</p> <p>2. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea Sezionale ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre il reclamo motivato di cui all'art. 21, comma 6 denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea stessa e corredandolo, a pena di inammissibilità, di tutti gli elementi utili a sostegno.</p> <p>3. Entrambi tali reclami devono proporsi a mezzo posta elettronica certificata al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine perentorio di cinque giorni successivi a quello di celebrazione dell'Assemblea.</p> <p>4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, verificata l'ammissibilità ed acquisito il verbale assembleare ed i suoi relativi allegati, chiesti testimonianze scritte e documenti ulteriori o sentiti anche verbalmente il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Assemblea, i componenti degli Organi di Revisione Sezionali ed altri associati che ritenga eventualmente opportuno interpellare decide i suddetti reclami in unico grado con delibera motivata.</p> <p>5. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21, individua il vizio riscontrato ed indica espressamente come sanarlo nella nuova Assemblea in rinnovazione.</p> <p>6. Nel caso di accoglimento del reclamo di cui all'art. 21 ordina in ogni caso di rinnovare l'Assemblea Sezionale ordinaria.</p> <p>7. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi trenta giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.</p>	
<p align="center">Articolo 60 Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive</p>	<p align="center">Articolo 60 Procedimento dei reclami avverso le assemblee elettive</p>

INVARIATO

1. L'associato avente diritto al voto e partecipante all'Assemblea elettiva sezionale ha l'obbligo di proporre il suo reclamo avverso la ritenuta validità delle candidature e la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio al Presidente dell'Ufficio, che ne cura l'immediata verbalizzazione. L'Ufficio di presidenza deve provvedere immediatamente a risolvere tale reclamo, dandone atto con sintetica motivazione del verbale dell'Assemblea stessa. La decisione è inoppugnabile e definitiva e nel caso di accoglimento deve immediatamente porsi rimedio al vizio denunciato nelle forme indicate.
2. L'associato che ha proposto il reclamo di cui al primo comma senza che l'Ufficio di presidenza lo abbia deciso e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea, quest'ultimo solo avverso l'irregolare convocazione della stessa, possono proporre reclamo scritto entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento dell'adunanza al Collegio Nazionale dei Probiviri, presso la sede centrale dell'AIA, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il Collegio adito, acquisiti tutti gli elementi utili e sentiti gli associati che riterrà opportuno, anche in convocazione straordinaria, decide in camera di consiglio ed in unico grado tali reclami disponendo, in caso di accoglimento, il rinnovo totale o parziale dell'Assemblea elettiva sezionale per l'eliminazione del vizio riscontrato.
4. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione che provvede, nei successivi quindici giorni dalla conoscenza, a riconvocare l'Assemblea elettiva. La delibera è comunicata a mezzo posta elettronica certificata dalla segreteria al reclamante ed al Presidente di Sezione.
5. I reclami avverso vizi di convocazione, che possono essere proposti solo da associati aventi diritto al voto e non partecipanti, e di svolgimento, che possono essere proposti da associati aventi diritto al voto e partecipanti, dell'Assemblea Generale sono risolti immediatamente ed in unico grado dal Commissione elettorale, cui partecipano

<p>tutti i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, sempre che non abbiano presentato la loro candidatura. In caso di accoglimento la Commissione indica espressamente il vizio accolto e segnala come porvi immediato rimedio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 61 Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avverso le delibere di decadenza emesse a carico dei componenti degli Organi indicati al comma 8 dell'art. 15, gli associati decaduti, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento stesso, possono proporre ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri, corredato a pena di inammissibilità di tutti gli elementi difensivi a loro difesa. 2. Il Collegio adito, acquisiti d'ufficio i documenti e le informazioni sulla cui base il Presidente dell'AIA ha emesso il provvedimento, alla prima riunione utile decide in camera di consiglio in unico grado con delibera motivata. 3. Il dispositivo è immediatamente comunicato al Presidente dell'AIA ed al Presidente di Sezione ed a entrambi è poi comunicata a mezzo posta elettronica certificata la delibera motivata per sua natura insindacabile. 4. Il Collegio, in caso di accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento del Comitato Nazionale con l'effetto che l'associato ricorrente resta legittimamente nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nuova decadenza fondata su altre argomentazioni di merito, sempre impugnabile. 	<p style="text-align: center;">Articolo 61 Procedimento dei reclami avverso i provvedimenti di decadenza INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">CAPO SECONDO SANZIONI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO SECONDO SANZIONI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 62 Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Tribunale federale a livello nazionale-sezione disciplinare- è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all'AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell'AIA. 	<p style="text-align: center;">Articolo 62 Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale INAVARIATO</p>

<p>2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d'appello.</p> <p>3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 63 Sanzioni</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il rimprovero; b. la censura; c. la sospensione sino ad un massimo di due anni; d. esclusione dall'AIA. <p>2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.</p> <p>3. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.</p> <p>4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza; b) a versare le quote associative; c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi. 	<p style="text-align: center;">Articolo 63 Sanzioni</p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 7 bis del Codice di Giustizia Sportiva e dal precedente art. 30, gli appartenenti all'AIA che si rendono responsabili della violazione delle norme del presente Regolamento e delle norme secondarie dell'AIA, sono punibili con le seguenti sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. il rimprovero; f. la censura; g. la sospensione sino ad un massimo di due anni; h. esclusione dall'AIA. <p>2. La sanzione è commisurata in considerazione della natura e della gravità della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.</p> <p>La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.</p> <p>4. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza; b) a versare le quote associative; c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.
<p style="text-align: center;">Articolo 64 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti</p> <p>1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze aggravanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'aver commesso l'infrazione nell'esercizio di una carica associativa, sempre che i fatti posti in essere non 	<p style="text-align: center;">Articolo 64 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti INVARIATO</p>

<p>rientrano nelle funzioni della carica ricoperta;</p> <p>b. l'aver determinato un danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti;</p> <p>c. l'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica;</p> <p>d. l'aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare;</p> <p>e. l'aver danneggiato associati o cose loro;</p> <p>f. l'aver anche solo tentato di inquinare le prove.</p> <p>2. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a carico dell'Ufficiale di gara una o più delle seguenti circostanze attenuanti:</p> <p>a) l'inesperienza connessa alla giovane età od alla ridotta anzianità associativa del deferito;</p> <p>b) la precedente buona condotta in riferimento all'attività associativa del deferito;</p> <p>c) le obiettive circostanze di difficoltà in presenza delle quali è stata commessa l'infrazione;</p> <p>d) l'aver agito in seguito a provocazione;</p> <p>e) l'aver spontaneamente desistito.</p>	
<p style="text-align: center;">Norme transitorie e finali</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023.</p> <p>2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.</p> <p>4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.</p>	<p style="text-align: center;">Norme transitorie e finali</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025 ad eccezione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 6, comma 4, lett. d) e lett. h); • art. 10 bis; • art. 25, comma 9, limitatamente alla CAI; • art. 26, commi 4, 8, 13 e, con esclusivo riferimento agli O.A., commi 1, 2, 5; <p>che entrano in vigore il 1° luglio 2026.</p> <p>Le modifiche riguardanti la C.O.N. e l'inquadramento degli osservatori arbitrali negli organici C.A.N., C.A.N. C e C.O.N. troveranno applicazione dalla stagione 2026/2027.</p> <p>Le modifiche riguardanti la C.O.N. 5 e l'inquadramento degli osservatori arbitrali nell'organico C.A.N. 5 Élite troveranno applicazione dalla stagione</p>

<p>5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.</p>	<p>2026/2027.</p> <p>2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Proibitori, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.</p> <p>3. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008.</p> <p>4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.</p> <p>5. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie per l'approvazione da parte del Consiglio Federale.</p>
---	--

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'AIA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO PRIMO	TITOLO PRIMO
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Organi tecnici</p> <p>A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.); b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C); c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D); d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite); e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2 Elite, Serie A2, Serie B e Under 19 maschile nonché Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5); f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS); g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti); h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti); i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5); j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS). <p>B. ORGANI TECNICI PERIFERICI</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Organi tecnici</p> <p>A. ORGANI TECNICI NAZIONALI Gli Organi Tecnici Nazionali dell'AIA, composti da un Responsabile e più componenti, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B maschile (C.A.N.); b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C maschile e di Serie A femminile (C.A.N. C); c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D maschile e Serie B femminile (C.A.N. D); d. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi interregionali nei campionati della LND (C.A.I.); e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A maschile, di Serie A2 Élite maschile e di Serie A femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Élite); f. la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2, Serie B e Under 19 maschile, per i campionati e la Coppa Italia di Serie B e Under 19 femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5); g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS); h. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti); h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti); i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5); j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS). <p>B. ORGANI TECNICI PERIFERICI</p>

<p>Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.). 	<p>Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.); b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.); c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Linee guida per gli Organi Tecnici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale. 2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VMO), gli assistenti dell'arbitro (A.A., A.A. VMO) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento. Per gli AE e OA rispettivamente a disposizione della CAN BS e della CON BS i periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia, non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza se coprono l'intero periodo in cui si svolgono le gare dei campionati di competenza del beach soccer in quella stagione sportiva. 3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza. I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme. 	<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;">Linee guida per gli Organi Tecnici INVARIATO</p>

<p>4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi dieci anni dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti; b. condanne in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno; c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche; d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria; e. condanne in sede penale, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale. <p>Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.</p> <p>La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;">Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati</p> <p>1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno otto stagioni sportive successive al venir meno</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p style="text-align: center;">Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati</p> <p>1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno otto stagioni sportive successive al venir meno</p>

del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
- b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
- c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);

d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 45, comma 1 lett. d), del Regolamento AIA, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:
 - a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
 - b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
 - c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
 - d. l'ultima scheda tecnica.
3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:
 - a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
 - b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;

del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;

~~b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;~~

~~c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);~~

b. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 45, comma 1 lett. d), del Regolamento AIA, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo **informatico** personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:

a. il foglio notizie di cui al punto 1.e

 - a. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
 - b. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
 - c. l'ultima scheda tecnica.
3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:
 - a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
 - b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;

<p>c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.</p> <p>4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare:</p> <p>a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;</p> <p>b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;</p> <p>e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.</p> <p>5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare:</p> <p>a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.</p> <p>6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.</p>	<p>c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.</p> <p>4. Sulla scheda tecnica dell'O.A deve risultare:</p> <p>a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;</p> <p>b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;</p> <p>e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.</p> <p>5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare:</p> <p>a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;</p> <p>b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;</p> <p>c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.</p> <p>6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono devono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Trasmissione fascicolo personale tecnico</p> <p>Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.</p> <p>Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Trasmissione fascicolo personale tecnico</p> <p>1. Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E, A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.</p> <p>2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio informatico dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali</p> <p>1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali</p> <p>1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO V.M.O. privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.</p>

<p>2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.</p> <p>Gli AE calciatori di cui all'art. 46 del Regolamento AIA possono, in luogo del certificato di idoneità all'attività agonistica originale, consegnare al proprio OT copia dello stesso unitamente ad attestazione rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della Società per la quale sono tesserati, dell'avvenuta consegna e conservazione dell'originale del predetto certificato presso la Società.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.</p> <p>4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni</p>	<p>2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'OT di competenza l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.</p> <p>Gli AE calciatori di cui all'art. 46 del Regolamento AIA possono, in luogo del certificato di idoneità all'attività agonistica originale, consegnare al proprio OT o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza copia dello stesso unitamente ad attestazione rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della Società per la quale sono tesserati, dell'avvenuta consegna e conservazione dell'originale del predetto certificato presso la Società.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dal presente Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.</p> <p>4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.</p> <p>Il certificato consegnato al proprio O.T. o al referente medico fiduciario dell'O.T. di competenza ed inserito nella piattaforma</p>
--	---

<p>attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT. 6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare. 7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza. 	<p>informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dal presente Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT. 6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i testi atletici da sostenere e i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare. 7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T. 8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza. 9. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce dei test atletici specifici per gli AE Special. Gli AE Sp che non supereranno i test atletici saranno considerati temporaneamente non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale ma non saranno dismessi dai ruoli di appartenenza.
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Organi Tecnici impiegano gli A.E., gli A.A. e i V.M.O. a loro disposizione secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT.RR. devono essere impiegati con turni regolari e in almeno dieci gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. calciatori, di cui all'art. 46 del Regolamento AIA, 	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Organi Tecnici impiegano gli A.E., gli A.A. e i V.M.O. a loro disposizione secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT.RR. devono essere impiegati con turni regolari e in almeno dieci gare per ogni intera stagione sportiva. Gli A.E. calciatori, di cui all'art. 46 del Regolamento AIA,

devono essere impiegati con turni regolari in almeno cinque gare per ogni intera stagione sportiva. I suddetti limiti possono essere derogati, previa motivata valutazione da parte degli OO.TT.RR., in caso di rendimento insufficiente degli AE e degli AA o, comunque, per cause a loro imputabili.

In caso di rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di A.E., A.A. e V.M.O. trova applicazione quanto all'uso previsto dall'art. 8 delle norme di disciplina dell'AIA.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri e assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Il Responsabile della C.O.N. competente provvede alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. indica tempestivamente alla C.O.N. di riferimento le gare per le quali richiede la visionatura dell'O.A., specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.

Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.

devono essere impiegati con turni regolari in almeno cinque gare per ogni intera stagione sportiva. I suddetti limiti possono essere derogati, previa motivata valutazione da parte degli OO.TT.RR., in caso di rendimento insufficiente degli AE e degli AA o, comunque, per cause a loro imputabili.

In caso di rifiuti ingiustificati a svolgere le funzioni di A.E., A.A. e V.M.O. trova applicazione quanto all'uso previsto dall'art. ~~8 delle norme di disciplina~~ **30 del Regolamento** dell'AIA.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri e assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. I Responsabili della C.O.N. ~~competente e della C.O.N. 5~~ **5** provvedono alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

~~L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. I Responsabili della C.A.N. D, della C.A.I. e della C.A.N. 5~~ **5** indicano tempestivamente alla C.O.N. ~~di riferimento e alla C.O.N. 5 specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.~~ **le gare per le quali richiedono la visionatura dell'O.A.**

<p>4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli AE a disposizione della CAN 5 Elite devono, di norma, essere visionati da OA e/o da OT in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun OT, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.</p> <p>Gli AE a disposizione della CAN BS devono essere visionati almeno tre volte, di cui almeno una volta da parte dell'OT.</p> <p>5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> almeno una volta quelli in età non più selezionabile; almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T. <p>6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:</p> <ol style="list-style-type: none"> dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di cinque gare; 	<p>Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.</p> <p>Nelle gare in cui l'O.A. è designato dalla C.O.N. o dalla C.O.N. 5 non possono essere effettuate visionature congiunte da parte dell'O.T. della Commissione cui appartiene l'arbitro.</p> <p>4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli AE a disposizione della CAN 5 Élite devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun O.T., di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.</p> <p>Gli A.E. a disposizione della CAN BS devono essere visionati almeno tre volte, di cui almeno una volta da parte dell'OT.</p> <p>5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> almeno una volta quelli in età non più selezionabile; almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T. <p>6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:</p> <ol style="list-style-type: none"> dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di dieci gare per tutti gli AE di età compresa dai 14 ai 16 anni, di cinque gare per gli AE di età compresa tra i 17 e i 24 anni e di tre gare per gli
--	--

<p>b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.</p> <p>7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.</p> <p>Le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico non comportano l'assegnazione di un voto ma esclusivamente di un sintetico giudizio.</p> <p>L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura. L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A.</p> <p>La valutazione delle prestazioni degli AE e degli AA è effettuata anche dall'O.T. della CON ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9.</p> <p>I singoli voti di tale scala numerica, secondo</p>	<p>AE di età superiore ai 25 anni;</p> <p>b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;</p> <p>d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.</p> <p>7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nell'immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.</p> <p>Le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico non comportano l'assegnazione di un voto ma esclusivamente di un sintetico giudizio su modulistica predisposta dal Settore Tecnico e approvata dal Comitato Nazionale.</p> <p>L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura.</p> <p>L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A.</p> <p>La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. è effettuata anche dall'O.T. della C.O.N. ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9.</p> <p>Nelle visionature congiunte dell'O.T. con l'O.A. nelle gare di competenza degli O.T.R./O.T.P. e O.T.S., l'O.A. comunica il voto all'O.T. prima del colloquio, senza, però, che questo concorra alla media complessiva del visionato.</p> <p>I singoli voti di tale scala numerica, secondo</p>
---	--

i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva. Per gli AE a disposizione dell'OTS potrà essere utilizzato un modello di relazione semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, che, oltre al voto, sia esplicativo delle sole caratteristiche più rilevanti degli AE.

Per le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico viene utilizzato un modello di relazione ulteriormente semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale privo di voto ed esplicativo delle caratteristiche basilari nonché dei principali punti di miglioramento dell'A.E.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara. Per gli AE a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solamente per gare sospese in cui si è concluso il secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara. Per gli AE a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solo a coloro che vengono impiegati per almeno due tempi di gara conclusi.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. della C.O.N. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la

i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati **nel presente Regolamento degli Organi Tecnici.**

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva. Per gli AE a disposizione dell'OTS potrà essere utilizzato un modello di relazione semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, che, oltre al voto, sia esplicativo delle sole caratteristiche più rilevanti degli A.E.

Per le visionature effettuate nelle gare del settore giovanile e scolastico viene utilizzato un modello di relazione ulteriormente semplificato, predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale privo di voto ed esplicativo delle caratteristiche basilari nonché dei principali punti di miglioramento dell'A.E.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo ~~l'inizio del secondo~~ **la conclusione del primo** tempo della gara. Per gli A.E. a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solamente per gare sospese in cui si è concluso **almeno** il secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per ~~più di~~ **almeno** un tempo della gara. Per gli A.E. a disposizione della CAN BS il voto va assegnato solo a coloro che vengono impiegati per almeno due tempi di gara conclusi.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato ~~dall'O.T. della C.O.N.~~ **dai Responsabili della C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS** solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della

medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A. ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

L'O.T. dell'arbitro non attribuirà alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.

Gli OO.TT. delle C.O.N. hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T. della C.O.N., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali

relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

~~In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A.~~ Nelle gare designate dalla C.A.N., dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. 5 Élite, in ipotesi di covisionatura sia dell'O.T. che dell'O.A., ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

~~L'O.T. dell'arbitro non attribuirà alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.~~

Gli OO.TT. delle C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dagli OO.TT. della C.A.N., C.A.N. C, C.O.N., C.A.N. 5 Élite, C.O.N. 5 e C.O.N. BS, ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura dell'esame della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali

determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento AIA, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

12. I voti assegnati ad arbitri e assistenti

determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 3, lett. f), del Regolamento AIA, che, insieme agli altri criteri previsti dal presente Regolamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali, che, a conclusione della terza stagione di permanenza nell'organico della massima categoria, riportano una media globale definitiva che non consente la loro proposizione per l'O.T.N. superiore, salva motivata deroga richiesta al Comitato Nazionale dal C.R.A/C.P.A., devono essere inseriti negli organici dell'O.T.S. con la possibilità di essere riproposti in altri ruoli e, precisamente, gli A.E. nel ruolo A.A. ovvero nel Calcio a 5 e nel Beach Soccer, mentre gli A.A. solo nel Calcio a 5 e nel Beach Soccer secondo quanto previsto dal presente regolamento e da quello dell'A.I.A.

12. I voti assegnati ad arbitri, assistenti arbitrali

impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli OA a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare

ed osservatori arbitrali impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione della CON BS devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno cinque visionature per ogni intera stagione sportiva. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare

tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- a. media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- b. media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- c. la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- a. media dei voti assegnati in base ~~alla~~ **lettura all'esame** delle relazioni;
- b. media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- c. la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti **dal presente Regolamento degli Organi Tecnici**, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

<p>a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;</p> <p>b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;</p> <p>c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;</p> <p>d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.</p> <p>18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale</p>	<p>a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.I, della C.A.N. 5 Élite, della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;</p> <p>b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;</p> <p>c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;</p> <p>d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.</p> <p>18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale</p>
---	---

<p>dell'avvicendamento.</p> <p>19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati dei rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.</p> <p>La CAN BS e la CON BS devono far pervenire agli associati dei propri rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei CRA, dei CPA e di Sezione, le medie degli AE e degli OA, con la relativa posizione nella graduatoria di merito, prima dell'inizio della fase finale dei campionati di competenza e al termine degli stessi campionati.</p> <p>20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.</p>	<p>dell'avvicendamento.</p> <p>19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio) agli associati dei rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>Gli Organi Tecnici Nazionali inviano le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'AIA.</p> <p>La CAN BS e la CON BS devono far pervenire agli associati dei propri rispettivi organici e, per conoscenza, ai Presidenti dei CRA, dei CPA e di Sezione, le medie degli AE e degli OA, con la relativa posizione nella graduatoria di merito, prima dell'inizio della fase finale dei campionati di competenza e al termine degli stessi campionati.</p> <p>20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere provvedono a trasmettere bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio), con la situazione aggiornata al 15 del mese d'invio, ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.</p> <p>21. Per gli AE SP non si applica quanto previsto dal comma 1 del presente Regolamento OOTT: il loro impiego è subordinato alla valutazione del Presidente di Sezione ed alla disponibilità di gare che consentano la designazione di AE SP, sia in ambito di gare SGS o LND che in ambito DCPS. Per gli AE SP non si applica quanto previsto dal comma 6 con riferimento al numero minimo e massimo di visionature.</p>
<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR</p> <p>1. La Commissione Arbitri per i campionati di</p>	<p align="center">Articolo 7</p> <p align="center">Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR</p>

<p>Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di video <i>assistant referee</i> (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.</p> <p>2. La funzione di video <i>assistant referee</i> (VAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; b. dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo. <p>3. La funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; b. da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo c. dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente. <p>4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento AIA.</p> <p>5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video <i>assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video <i>assistant referee</i> (VAR), concorrono a formare una graduatoria di</p>	<p>1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di video <i>assistant referee</i> (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.</p> <p>2. La funzione di video <i>assistant referee</i> (VAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; b. dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo. <p>3. La funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) è assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2; b. da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo c. dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente. <p>4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento AIA.</p> <p>5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di video <i>assistant referee</i> (VAR) e di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) non concorrono a determinare la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali video <i>assistant referee</i> (VAR), concorrono a formare una graduatoria di</p>
---	---

<p>merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.</p> <p>I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 31, comma 3.</p> <p>6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.</p> <p>7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di <i>video assistant referee</i> (VAR) o di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.</p>	<p>merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento degli Organi Tecnici.</p> <p>I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 31, comma 3.</p> <p>6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.</p> <p>7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente bimestralmente (30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio) agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di <i>video assistant referee</i> (VAR) o di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito.</p> <p>La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali</p> <p>Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.; b. il numero delle gare; c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine; d. l'attività internazionale; e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali; f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente; g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.; h. le proposte relative alla conferma, 	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali INVARIATO</p>

<p>promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Incidenti</p> <p>1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati FIGC e non tesserati FIGC agli associati nell'espletamento della loro funzione. Analogamente alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Incidenti INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Rilievi</p> <p>1. I rilievi di carattere tecnico e associativo devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente. La C.A.N. invia copia dei rilievi anche al Presidente dell'A.I.A. mentre copia dei rilievi fatti all'O.A. sono inviati per conoscenza anche all'O.T. di appartenenza dell'arbitro visionato; b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS. 	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Rilievi INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Sospensioni dall'attività</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Sospensioni dall'attività</p>

<p>1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.</p> <p>2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia:</p> <p>a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;</p> <p>b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS.</p> <p>3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.</p>	<p>1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.</p> <p>2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia:</p> <p>a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;</p> <p>b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS.</p> <p>3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.</p> <p>4. Durante il periodo della sospensione tecnica, l'associato resta tenuto a versare le quote associative e a partecipare alle riunioni tecniche e alle assemblee sezionali. L'associato ha, altresì, la facoltà di frequentare i poli di allenamento organizzati dall'AIA.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici</p> <p>1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione. A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12 Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici INVARIATO</p>

<p>Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.</p> <p>Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO SECONDO ATTIVITA' ARBITRALE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO SECONDO ATTIVITA' ARBITRALE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Limiti di età</p> <p>1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.</p> <p>3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.</p> <p>5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.</p> <p>Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Limiti di età</p> <p>1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito, senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 19, in base all'efficienza fisica, alle capacità tecniche dell'interessato ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato senza limiti di età, salvo quanto previsto dall'art. 25.</p> <p>3. V.M.O.: l'attività è consentita, senza limiti di età, in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato.</p> <p>4. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., e a svolgere le funzioni di A.A. al C.R.A./C.P.A., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica.</p> <p>5. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.</p> <p>Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale Il Presidente di Sezione può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte</p>

<p>predetto limite d'età.</p> <p>6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.</p>	<p>dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.</p> <p>6. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 59, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali</p> <p>1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.</p> <p>2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.</p> <p>3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:</p> <p>a. per gli arbitri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 90; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70; 	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali</p> <p>1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.</p> <p>2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.</p> <p>3. Nel rispetto della compatibilità di budget e, salva espressa preventiva deroga della FIGC, del mantenimento, per ogni singolo organico, di un numero di componenti non superiore a quello della stagione precedente, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 Élite, C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:</p> <p>a. per gli Arbitri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero da 3 a 5; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero da 15 a 20; - promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero da 45 a 60; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.I. in numero da 50 a 65; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero da 3 a 10; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero da 15 a 25; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in

<p>b. per gli assistenti arbitrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70. <p>4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali.</p> <p>In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,</p> <p>Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.</p> <p>Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite in numero di 5; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero di 55; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Elite in numero di 5; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in 	<p>numero da 45 a 70;</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvicendamenti dalla C.A.I. in numero da 30 a 60; <p>b. per gli Assistenti Arbitrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero da 5 a 7; - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero da 20 a 30; - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero da 90 a 100; - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero da 10 a 20; - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero da 30 a 40; - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero da 90 a 100. <p>4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali.</p> <p>In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma.</p> <p>Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.</p> <p>Nel rispetto della compatibilità di budget e, salva espressa preventiva deroga della FIGC, del mantenimento, per ogni singolo organico, di un numero di componenti non superiore a quello della stagione precedente, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5
--	--

<p>numero di 45.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.N. D, stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.N. D, sia dalla C.O.N. Dilettanti, sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.</p> <p>In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.</p> <p>6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.</p> <p>7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.</p>	<p>Élite in numero da 10 a 20;</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero da 40 a 50; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Élite in numero da 10 a 20; - avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in numero da 40 a 50. <p>5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.I., dalla C.A.N. D, dalla C.O.N. sia da ogni O.T.R. / O.T.P con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.</p> <p>In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.</p> <p>6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.</p> <p>7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Requisiti per la promozione degli A.E. alla</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Requisiti per la promozione degli A.E. alla</p>

C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
 - b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
 - d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata

C.A.I.

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla ~~C.A.N. D~~ C.A.I. gli arbitri **che siano contemporaneamente** in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere rimasti per almeno **due** stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
 - b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di ~~6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico~~ e da componenti dell'Organo Tecnico **per un minimo di 2 volte;**
 - c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;**
 - d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo;
 - e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata

<p>motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D. C.A.I.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D. C.A.I. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 15-bis Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D</p> <p>1. La C.A.I. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aver diretto, come minimo, 15 gare della C.A.I., di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva; b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.I. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura

	<p>del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C</p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C</p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di</p>

<p>c. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>c. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.</p> <p>1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.</p> <p>1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art.</p>

<p>6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.</p> <p>4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli</p>	<p>6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;</p> <p>b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.</p> <p>2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli</p>
--	---

<p>arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del comma precedente ovvero per motivata 	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.I., dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico due stagioni sportive alla C.A.I., tre stagioni sportive alla C.A.N. D e quattro stagioni sportive alla C.A.N. C senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a d) del

valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della

comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico
- c) **al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.**

5. La C.A.I., la C.A.N. D e la C.A.N. C hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che,

qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il

~~pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, lett. c., abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.~~

~~In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:~~

- ~~c. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;~~
- ~~d. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;~~

~~degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.~~

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati **dalla C.A.I.**, dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:
a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);
b. rimanere come A.E., anche con funzioni

<p>Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</p> <p>c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.</p>	<p>specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;</p> <p>c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 20.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dimissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria finale di merito; e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dimissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14. 	<p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dimissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque venti nella graduatoria finale di merito; e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dimissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- b. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
- c. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a

In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
- b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta

<p>giustificare la richiesta conferma;</p> <p>iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque c. , a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; d. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti. 	<p>conferma;</p> <p>iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque c. a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; d. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.
<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali</p> <p>1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici; b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% 	<p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali</p> <p>1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C., dalla C.A.N. D e dalla C.A.I., nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici; b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70%

<p>del numero totale richiesto;</p> <p>c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.</p> <p>3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.</p> <p>4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 21, 22 e 23. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non</p>	<p>del numero totale richiesto;</p> <p>c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.</p> <p>3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con una anzianità non inferiore a due stagioni sportive.</p> <p>4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 21, 22 e 23. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo. Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo. I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione. Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non</p>
--	--

<p>inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.</p>	<p>inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D</p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza; b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14; d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. <p>2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 21 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D</p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza; b. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali; c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica; d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo; e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. <p>2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata</p>

<p>motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.</p> <p>3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.</p> <p>3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C</p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del 	<p style="text-align: center;">Articolo 22 Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C</p> <p>1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico; b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del

<p>precedente art. 14;</p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.</p> <p>3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.</p> <p>4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
---	--

Articolo 23

Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
 - b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;
 - c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella

Articolo 23

Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali **che siano contemporaneamente** in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
 - b. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.A. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;**
 - c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.
3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella

<p>graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore. 	<p style="text-align: center;">Articolo 24 Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. raggiungimento del limite di cinque stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 26 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore.

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.A. che abbiano ottenuto la media peggiore, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.
- c. **al primo anno di appartenenza**

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è

all'Organo Tecnico di riferimento, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C. hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, lett. c, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri assistenti arbitrali. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- d. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;**
- e. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;**
- f. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.**

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con

<p>tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. 	<p>le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissal degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito; e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissal di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata 	<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissal degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. aver compiuto 45 anni entro il termine della stagione sportiva salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria finale di merito; e. aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi quaranta nella graduatoria di merito. 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissal di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata

valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del

valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14.

In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli A.A. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;
- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del

<p>precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti. 	<p>precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito; ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.</p> <p>7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.); b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.; c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.
<p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Deroghe ai limiti di permanenza nei ruoli</p> <p>1. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Deroghe ai limiti di permanenza nei ruoli INVARIATO</p>

<p>femminile.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 18, 19, 24, 25, 32 e 38 per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione</p> <p>1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 51, comma 3, Regolamento A.I.A.</p> <p>2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:</p> <p>a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;</p> <p>b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p style="text-align: center;">Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione</p> <p>1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 51, comma 3, Regolamento A.I.A.</p> <p>2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:</p> <p>a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;</p> <p>b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.</p> <p>3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli O.A. che</p>

<p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. per la CON Professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti; iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti; iv. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; vi. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; 	<p>abbiano ottenuto migliore media sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. per la C.A.N.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti-o della C.O.N.; iii. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; <p>b. per la C.A.N. C:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di
---	--

<p>b. per la C.O.N. Dilettanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile; ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni; vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS; <p>6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.</p>	<p>O.A.;</p> <p>iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti, della C.O.N. Dilettanti o della C.O.N.;</p> <p>c. per la C.O.N.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile; ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.; iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni; vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS; <p>6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28 Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali</p>

per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
- e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di

per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
- e. decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 14.

In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dimissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di

<p>appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.</p> <p>6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.</p>	<p>appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico di riferimento salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati possono, a domanda, essere inseriti nell'organico dell'O.T. inferiore o, in alternativa, dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per il passaggio alla categoria superiore o per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 52, comma 7, del Regolamento A.I.A.</p> <p>6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 55 del Regolamento AIA mantengono il diritto ad essere reintegrati, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.</p>
---	--

<p>7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.</p>	<p>7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO TERZO ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 Le funzioni e l'organico dei Video Match Official</p> <p>1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.</p> <p>2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 14.</p> <p>3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di sette stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.</p> <p>4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. a, né rivestire alcun incarico tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29 Le funzioni e l'organico dei Video Match Official INVARIATO</p>

Articolo 30

Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno due stagioni sportive;
 - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno dieci gare complessive nei campionati di Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia;
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
7. Durante il corso i candidati saranno

Articolo 30

Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 14.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che abbiano superato il corso di qualificazione VMO.
3. Al corso possono partecipare gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali che siano in possesso, **almeno di uno dei** seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno **una** stagione sportiva;
 - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) **in almeno una gara;**
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.
4. Il Comitato Nazionale delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti della graduatoria del corso di qualificazione fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.
5. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.
6. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo dei VMO è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati.
7. Durante il corso i candidati saranno

<p>sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.</p>	<p>sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>8. Il giudizio di inidoneità alla funzione di VMO non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare nell'ambito tecnico e associativo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31 Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official</p> <p>1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici.</p> <p>2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di <i>video assistant referee</i> (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali.</p> <p>3. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31 Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official</p> <p>1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee secondo le esigenze individuate dagli stessi Organi Tecnici.</p> <p>2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di <i>video assistant referee</i> (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di <i>assistant video assistant referee</i> (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali.</p> <p>3. Il Responsabile della C.A.N. in ogni turno di gara dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale può, secondo le esigenze dallo stesso individuate, designare tra i componenti della Commissione un supervisore che procede ad un debriefing tecnico post-gara, redigendo relazione dell'attività svolta.</p> <p>4. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.</p>

<p>comunicazione con l'operatore.</p> <p>Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.</p> <p>I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.</p> <p>4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi.</p> <p>La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>5. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.</p>	<p>Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.</p> <p>I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.</p> <p>5. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi.</p> <p>La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento dal presente Regolamento degli Organi Tecnici, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>6. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;">Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.</p> <p>2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:</p> <p>a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;</p>

<p>b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.</p> <p>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di</p>	<p>b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di sette stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO ad esclusione dei VMO internazionali.</p> <p>3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 14.</p> <p>In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dismissione gli V.M.O. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di</p>
--	---

<p>permanenza nell'organico previsti per i VMO.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:</p> <p>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</p> <p>b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p> <p>c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>	<p>permanenza nell'organico previsti per i VMO.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:</p> <p>a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 51 Regolamento A.I.A.);</p> <p>b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p> <p>c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Limiti all'attività</p> <p>1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato.</p> <p>2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di Calcio a Cinque di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.</p>	<p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite</p> <p>1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 34 Formazione degli organici A.E. dell'O.T.P., dell'O.T.R., della C.A.N. 5 e della C.A.N. 5 Elite</p> <p>1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel Calcio a Cinque per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S.</p>

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.

2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 Elite e serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai

In ipotesi di assenza di attività arbitrale di Calcio a Cinque presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 47, comma 2, del Regolamento AIA.

2. **Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.**
3. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della **C.A.N. 5 Élite e della C.O.N. 5** è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 14.
4. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato: la C.A.N. 5 **Élite**, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "**A2 Élite**" in funzione della categoria di prevalente impiego (~~serie A2 Elite e serie A2, serie A, per la prima fascia, e serie B A2 Élite, per la seconda fascia~~), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. **Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive**

La C.A.N.5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "~~A2~~" e "~~B~~" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai

<p>Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.</p> <p>Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.</p> <p>4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato; b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione; c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5. d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione. 	<p>Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.</p> <p>Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della CAN 5 Élite e della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.</p> <p>4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato; b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione; c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5. d. Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.
	<p style="text-align: center;">Articolo 34 bis Formazione degli organici O.A dell'O.T.P. e dell'O.T.R.</p> <p>1. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di Calcio a Cinque è formato tra coloro che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. siano stati arbitri effettivi di Calcio a Cinque a disposizione della C.A.N. 5 Élite e della C.A.N. 5 abbiano

	<p>presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva e abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;</p> <p>b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di Calcio a Cinque ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione e abbiano superato l'esame finale;</p> <p>c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.</p> <p>2. Possono, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 35 Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5</p> <p>1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;</p> <p>b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35 Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5</p> <p>1. Ciascun C.R.A./C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno due stagioni sportive nell'organico per il Calcio a Cinque;</p> <p>b. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di Calcio a Cinque di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva, da O.A. per un minimo di 4 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore con le modalità previste dall'art 6, comma 4, per un minimo di almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 visionature di componenti l'Organo</p>

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito **nella prima fascia del massimo campionato** dell'O.T.R./O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;**

d. abbiano superato i test atletici secondo i parametri previsti per la categoria nazionale dal Settore Tecnico e dallo stesso verificati nell'ambito di un raduno svolto entro il termine della stagione sportiva ed in data successiva al 31 marzo;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. **È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla massima categoria regionale che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 5.**

3. **In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la**

<p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>graduatoria finale di merito del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli arbitri.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 36 Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite</p> <p>1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Elite gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un’anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia “A2” di almeno due stagioni sportive;</p> <p>b. essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell’Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l’Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;</p> <p>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all’ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 36 Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Élite</p> <p>1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli arbitri che siano contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver maturato un’anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia “A2” di almeno due stagioni sportive essere inquadrati nella fascia di A2 e aver diretto da Arbitro (1 o 2) almeno 20 gare totali di cui almeno 8 del campionato di A2 nell’ultima stagione sportiva;</p> <p>b. essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell’Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l’Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore essere stati visionati nell’ultima stagione sportiva, con le modalità previste dall’art. 6, comma 4, per un minimo di almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l’Organo Tecnico;</p> <p>c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all’ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la</p>

<p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Elite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>	<p>promozione gli A.E. che abbiano ottenuto una migliore media, sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica;</p> <p>d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.</p> <p>2. È data facoltà all'O.T. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. 5 Élite.</p> <p>3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 37 Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5</p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 37 Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5 e alla C.A.N. 5 Élite</p> <p>1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, abbiano conseguito una posizione nella</p>

graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la promozione gli O.A. che abbiano ottenuto migliore media sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima stagione sportiva e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo.**

2. **Ferma la natura unitaria dell'organico degli O.A., la C.O.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli O.A. a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2, per la prima fascia, e serie B, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.**
3. **La C.O.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli osservatori arbitrali che, inquadrati nella fascia di A2, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dal primo all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 14 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la promozione gli osservatori arbitrali che abbiano ottenuto una migliore media tra i voti ricevuti dall'O.T. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**
4. **Ferma la natura unitaria dell'organico**

<p>2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5; abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque; siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA. <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di</p>	<p>degli O.A., la C.A.N. 5 Élite, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli O.A. a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "A2" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A, per la prima fascia, e serie A2 Élite, per la seconda fascia), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 e alla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Élite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5; abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il Calcio a Cinque; siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Élite, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di permanenza e abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA. <p>7. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. negli organici a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. di appartenenza, presentate entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali che siano stati A.E. o A.A. a disposizione della CAN 5, siano stati dimessi per decorso del limite massimo di</p>
---	--

<p>permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.</p>	<p>permanenza e che abbiano superato gli esami di qualificazione alla funzione di OA.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 38 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia. 2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del 	<p style="text-align: center;">Articolo 38 Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Élite e dalla C.A.N. 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Élite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia. 2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. per la C.A.N. 5 Élite, decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla Commissione salvo il posizionamento tra i primi venti nella graduatoria finale di merito; e. per la C.A.N. 5 Élite, il compimento del 45° anno entro il termine della stagione sportiva salvo il posizionamento tra i primi venti nella graduatoria finale di merito degli arbitri inquadrati nella fascia A. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Élite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del

comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.

5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da

comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 14 e del primo comma del presente articolo. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono proposti per la dismissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5.

c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e la C.A.N., fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

5. La C.A.N. 5 Élite e la C.A.N. 5 hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione, **l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti**

<p>consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.</p> <p>In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma; c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione. <p>6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.</p> <p>8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>	<p>tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri. la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.</p> <p>In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito; b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta di dismissione conferma; c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la dismissione conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la conferma dismissione. <p>6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.</p> <p>8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 39 Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 39 Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Elite</p> <p>1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 e la C.A.N. 5 Elite propongono la</p>

osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.
3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dimissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 14.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non

dimissione degli osservatori arbitrali inquadrati **nei propri organici** per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14.

2. La C.O.N. 5 e la **C.A.N. 5 Élite propongono**, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione, **dalla C.A.N. 5 Élite** o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla **C.A.N. 5 Élite e C.O.N. 5.**

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 e la **C.A.N. 5 Élite propongono per** la dimissione **gli** osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 14. **In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito saranno proposti per la dimissione gli A.E. che abbiano ottenuto la media peggiore sino al terzo decimale, tra i voti ricevuti dall'O.T. nell'ultima S.S. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso in cui la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica.**

Non possono, peraltro, essere proposti per la dimissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza

<p>abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.</p>	<p>nell'organico della C.O.N. 5;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N. 5 Élite e alla C.O.N. 5, fatto salvo quanto disposto del successivo comma.al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p> <p>4. La C.A.N. 5 Élite e la C.O.N. 5 hanno la facoltà di proporre, con adeguata motivazione l'avvicendamento per valutazione tecnica degli osservatori arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri.</p> <p>5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>6. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 e dalla C.A.N. 5 Élite dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N.</p>
<p>TITOLO QUINTO</p>	<p>TITOLO QUINTO</p>

ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"	ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"
<p style="text-align: center;">Articolo 40 Limiti all'attività</p> <p>L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40 INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 41 Formazione organici C.A.N. BS</p> <p>1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a 5, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.</p> <p>2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo e massimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo. Nel caso in cui, il numero dei partecipanti per ogni singolo C.R.A./C.P.A. sia superiore al numero massimo stabilito dal Comitato Nazionale, si devono organizzare, su disposizione della C.A.N. BS, con delibera del Comitato Nazionale, e in collaborazione con i singoli comitati C.R.A./C.P.A., dei corsi di preselezione regionali al fine di stilare una graduatoria finale degli arbitri, per un massimo di trenta, che potranno partecipare al corso di qualificazione nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 41 Formazione organici C.A.N. BS</p> <p>1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata e continuativa attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P. preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a 5, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore. Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.</p> <p>2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva. Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo e massimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo. Nel caso in cui, il numero dei partecipanti per ogni singolo C.R.A./C.P.A. sia superiore al numero massimo stabilito dal Comitato Nazionale, si devono organizzare, su disposizione della C.A.N. BS, con delibera del Comitato Nazionale, e in collaborazione con i singoli comitati C.R.A./C.P.A., dei corsi di preselezione regionali al fine di stilare una graduatoria finale degli arbitri, per un massimo di trenta, che potranno partecipare al corso di qualificazione nazionale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 42 Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 42 Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS</p>

<p>1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;</p> <p>b. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.</p> <p>Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.</p> <p>2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.</p> <p>I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.</p> <p>Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.</p>	<p>1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 30 aprile di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a. aver compiuto il 20° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;</p> <p>b. non aver compiuto il 40° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;</p> <p>c. essere stati nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno tre stagioni sportive nel ruolo di arbitro o con funzioni specifiche di assistente arbitrale o arbitro di Calcio a Cinque.</p> <p>Non potranno partecipare al corso di qualificazione coloro che sono stati a disposizione degli Organi Tecnici della CAN e della CAN C nel ruolo di A.E. e A.A.</p> <p>2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.</p> <p>Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.</p> <p>I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.</p> <p>Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 43 Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS</p> <p>1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 43 Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS</p> <p>1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano</p>

stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
 - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
 - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;

 - d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di selezione e aggiornamento per il ruolo specifico.

L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti tra le macroregioni. In caso di domande provenienti dalla stessa macroregione che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive.

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P.

stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;
 - b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;
 - c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;
 - d. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per almeno tre stagioni sportive e che abbiano svolto attività da O.A. presso l'O.T.N., l'O.T.R. o l'O.T.P. per almeno due stagioni sportive;**
 - e. O.A. a disposizione dell'O.T.R. o dell'O.T.P. che abbiano ~~e che abbiano superato apposito corso di selezione e~~ svolto attività presso l'O.T.N., l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e **che devono partecipare ad un apposito corso di** aggiornamento per il ruolo specifico.

L'organico degli OA a disposizione della CON BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, definendo, **se necessario**, anche la suddivisione dei posti disponibili per i nuovi inserimenti ~~provenienti dalla stessa macroregione~~ tra le macroregioni. In caso di domande che eccedano il numero di posti disponibili si procederà secondo l'ordine dei punti sopra previsti e, all'interno dei vari punti, ~~dando precedenza a chi è stato AE di beach soccer per più stagioni sportive e, a seguire, a chi è OA da più stagioni sportive~~ **in base al curriculum associativo valutato secondo i criteri preventivamente stabiliti dal Comitato Nazionale all'inizio della stagione sportiva.**

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso l'O.T.R. e l'O.T.P.

<p>preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.</p>	<p>preferibilmente con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 13.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 44</p> <p style="text-align: center;">Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale. 2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone 	<p style="text-align: center;">Articolo 44</p> <p style="text-align: center;">Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale. 2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione; b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti; c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4; d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS. 3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) a c) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente. 4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la

la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

<p>a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;</p> <p>b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.</p> <p>7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.</p> <p>Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p>	<p>a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;</p> <p>b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13;</p> <p>c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;</p> <p>d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.</p> <p>7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.</p> <p>Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.</p> <p>Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:</p> <p>a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 13, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;</p> <p>c. al primo anno di appartenenza all'Organo Tecnico salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali.</p>
--	--

<p>8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.</p> <p>10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8.</p>	<p>8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.</p> <p>9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.</p> <p>10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 8. possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il Calcio a Cinque, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 45 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali</p> <p>1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.</p> <p>Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.</p> <p>Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 45 Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali INVARIATO</p>

dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:
 - a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il Calcio a Cinque a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
 - b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
 - c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il Calcio a Cinque, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 15, 21, 27 e 35; l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
 - d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.
3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed

alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 7, del Regolamento AIA, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.
6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.
7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il Calcio a Cinque di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.
8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 51, comma 7, del Regolamento AIA e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Articolo 46
Modulistica e programmi informatici

Articolo 46
Modulistica e programmi informatici

<p>Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.</p> <p>Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.</p> <p>Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 47 Registrazione delle gare</p> <p>Gli OO.TT. Periferici dovranno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, o all'O.A.; b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici; c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi. 	<p style="text-align: center;">Articolo 47 Registrazione delle gare INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 48 Osservatori Arbitrali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima. 2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Nazionale, Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T. di appartenenza. 	<p style="text-align: center;">Articolo 48 Osservatori Arbitrali INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 49 Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal 	<p style="text-align: center;">Articolo 49 Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal

<p>Settore Tecnico.</p> <p>2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. Incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.</p>	<p>Settore Tecnico.</p> <p>2. Il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale ed i suoi componenti delegati, nella funzione di Organi Tecnici Regionali e Organi Tecnici dei Comitati. Incontreranno, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, gli Organi Tecnici Sezionali per verificare lo stato degli obiettivi prefissati e per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 50</p> <p style="text-align: center;">Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale</p> <p>1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti; b. designare gli Arbitri Effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e gli assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali; c. designare gli O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a); b. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.; c. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.; d. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.; 	<p style="text-align: center;">Articolo 50</p> <p style="text-align: center;">Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>

<ul style="list-style-type: none"> e. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale; f. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse; g. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione; h. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9. <p>2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa; b. designare gli O.A.; c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.; d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.; e. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 51 Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale. 2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di 	<p style="text-align: center;">Articolo 51 Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi delle disposizioni e degli obiettivi stabiliti dal Comitato Nazionale. 2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di

<p>A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;</p> <p>b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.</p>	<p>A.E., A.A., O.A. e V.M.O. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;</p> <p>b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.</p> <p>3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 52</p> <p style="text-align: center;">Istruzioni tecnico-organizzative</p> <p>Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all'O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 52</p> <p style="text-align: center;">Istruzioni tecnico-organizzative</p> <p style="text-align: center;">INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 53</p> <p style="text-align: center;">Riunioni di carattere informativo</p> <p>1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.</p> <p>2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 53</p> <p style="text-align: center;">Riunioni di carattere informativo</p> <p>1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 cinque giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.</p> <p>2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data</p>

<p>stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.</p>	<p>stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza. Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 54 Rapporti con A.E., A.A. e O.A.</p> <p>Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 54 (abrogato)</p> <p>Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 55 Relazione di fine stagione</p> <p>1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.; b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese; c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.; d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate. 	<p style="text-align: center;">Articolo 55 Relazione di fine stagione INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 56 Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici</p> <p>1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 56 Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici</p> <p>1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.</p>

<p>2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.</p> <p>3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 6 del Regolamento A.I.A. anche:</p> <p>a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 51, comma 3, del Regolamento A.I.A.;</p> <p>b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.</p>	<p>2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.</p> <p>3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 51 commi 3 e 6 del Regolamento A.I.A. anche:</p> <p>a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 51, comma 3, del Regolamento A.I.A.;</p> <p>b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 57 Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.</p> <p>Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:</p> <p>a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;</p> <p>c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);</p> <p>d. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 57 Attribuzioni tecniche dell'O.T.S. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 58 Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.</p> <p>1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 58 Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.</p> <p>1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.</p>

<p>2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p> <p>Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p>	<p>2. Per ogni A.E proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda personale informatica prevista agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p> <p>Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 59</p> <p>Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.</p> <p>1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51; b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla attività agonistica; c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il Calcio a Cinque e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza; d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività; e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza. 	<p style="text-align: center;">Articolo 59</p> <p>Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 60</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 60</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1°</p>

<p>luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p>2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2 lett. e) e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.</p> <p>3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.</p> <p>4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.</p>	<p>luglio 2025, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.</p> <p>2. In fase di prima applicazione dell'art.19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e), si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A, della C.A.N. B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021.</p> <p>3. I criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art.19, comma 2 lett. e) e all'art. 25, comma 2, lett. e) entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025.</p> <p>4. L'organico VMO, per la stagione sportiva 2023/2024, sarà determinato secondo le regole in vigore al 30.6.2023 e, per i soli eventuali posti non coperti, esso sarà integrato attraverso il corso di qualificazione VMO. A decorrere dalla stagione sportiva 2024/2025 la determinazione dell'organico medesimo avverrà esclusivamente attraverso il corso di qualificazione VMO.</p> <p>3. Le modifiche riguardanti la C.O.N. e l'inquadramento degli osservatori arbitrali negli organici C.A.N., C.A.N. C e C.O.N. trovano applicazione dalla stagione 2026/2027. L'organico degli osservatori della C.A.N. per la stagione 2026/2027, nel numero stabilito dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, sarà formato dagli osservatori della C.O.N. Professionisti secondo la graduatoria di merito sino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. In caso di parità in graduatoria, si terrà conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:</p> <p>a. maggior numero di visionature effettuate in serie A;</p> <p>b. maggiore età anagrafica.</p> <p>4. Il limite di permanenza, per tutti gli arbitri effettivi, nel ruolo della C.A.N. C di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, si applica a tutti i nuovi immessi a</p>
--	---

<p>5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021</p> <p>6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti</p>	<p>partire dalla stagione sportiva 2025/2026. Il limite di permanenza nel ruolo per gli A.E. già facenti parte dell'organico della C.A.N. C alla data del 30.6.2025 e non avvicendati resterà di cinque stagioni sportive tenendo conto delle stagioni sportive di permanenza pregressa.</p> <p>5. L'organico degli osservatori della C.A.N. C per la stagione 2026/2027, stabilito nel numero dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, è formato dagli osservatori della C.O.N. Professionisti non transitati nella C.A.N. e non avvicendati, oltre ad eventuali osservatori promossi dalla C.O.N. Dilettanti secondo la graduatoria di merito sino al raggiungimento del numero dei posti disponibili. In caso di parità in graduatoria, si tiene conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:</p> <p>b) maggior numero di visionature effettuate in serie D;</p> <p>c) maggiore età anagrafica.</p> <p>6. L'organico degli osservatori della C.O.N. per la stagione 2026/2027, stabilito nel numero dal Comitato Nazionale entro il 31.3.2026, è formato dagli osservatori della C.O.N. Dilettanti non transitati nella C.A.N. C e non avvicendati, oltre ad eventuali osservatori promossi dai CRA e dai Comitati Provinciali nel numero stabilito dal Comitato Nazionale. Vengono fatte salve le dimissioni dalla C.O.N. PROF e C.O.N. DIL nel numero che è fissato dal Comitato Nazionale.</p> <p>5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.</p> <p>6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti</p>
---	---

all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.

7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.
8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
9. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

~~all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.~~

- ~~7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021~~
- ~~8. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022, nella nuova C.A.N. 5 e nella C.A.N. 5 Elite, si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021 salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 26 del presente Regolamento~~
7. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. all'inizio della stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.
8. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.A.N. C all'inizio della stagione sportiva 2026/2027 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.
9. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. all'inizio della

stagione sportiva **2026/2027** si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive **senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza in OO.TT. Nazionali.**

10. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.

11. Le modifiche riguardanti l'inquadramento degli osservatori arbitrali nell'organico C.A.N. 5 Élite trovano applicazione dalla stagione 2026/2027. Il numero degli osservatori arbitrali appartenenti alla C.O.N. 5 da inquadrare dalla stagione sportiva 2026/2027, nella C.A.N. 5 Élite viene stabilito in n. 40 di unità; tali osservatori sono individuati tenendo conto delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva in corso con le modalità di cui all'art. 6, commi 14 e 15, che abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dal primo all'ultimo posto utile per la copertura del numero dei posti in organico sopra fissato e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2. In caso di parità di posizione nella graduatoria finale di merito sono inquadrati in C.A.N. 5 Élite gli osservatori arbitrali che abbiano ottenuto una migliore media tra i voti ricevuti dall'O.T. e, in caso di ulteriore parità, quelli che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al ruolo e, in caso la parità persista, quelli di maggiore anzianità anagrafica. Il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive si computa senza detrazioni per i periodi di pregressa permanenza nella C.O.N. 5.

12. Al fine di ampliare l'organico degli arbitri appartenenti alla CAN 5 Élite a seguito dell'assegnazione a tale Commissione

della competenza per le designazioni del campionato e della Coppa Italia di Serie A2 Élite, per la S.S. 2025/2026 e limitatamente alla stessa le promozioni degli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Élite sono determinate in numero di 30 unità e non avranno luogo dimissioni.

La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N. 5 Élite gli A.E. che abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 nella fascia A2 dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del suddetto numero di promozioni

La graduatoria viene stilata tra gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "A2" di almeno due stagioni sportive;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 volte e da componenti dell'Organo Tecnico per un minimo di 2 volte, ivi compresa obbligatoriamente, almeno una visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
- c. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

13. Agli Arbitri inseriti nell'organico della C.A.N.5 Élite all'inizio della stagione sportiva 2025/2026 si applica il limite massimo di permanenza di sei stagioni sportive detratti i precedenti anni di inquadramento nella C.A.N. 5 Élite.

14. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5 nella stagione sportiva 2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021/2022, nella nuova C.A.N. 5 si applica in ogni caso il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.

15. Agli arbitri già inseriti nell'organico della C.A.N. 5, nella stagione sportiva

2020/2021 e transitati, all'inizio della stagione sportiva 2021-2022 nella C.A.N. 5 Élite si applica in ogni caso il limite massimo di sei stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Élite da computarsi dalla stagione di inserimento nell'organico della C.A.N. 5 Élite, salvo il posizionamento nelle prime 20 posizioni della graduatoria a fine della stagione sportiva, come disciplinato dall'art. 38. comma 2. lettera F, del presente regolamento.

16. Le disposizioni riguardanti la ristrutturazione della C.A.N. D e la formazione della C.A.I. di cui all'art. 1, A, lett. d; art. 6, comma 3; art. 6, comma 17; art. 14, comma 3, lett. a; art. 15; art. 15 bis; art. 18 troveranno applicazione dalla stagione sportiva 2026/2027.

17. L'organico degli arbitri effettivi C.A.N. D per la stagione sportiva 2026/2027 è formato dagli arbitri effettivi in organico della C.A.N. D nella stagione sportiva 2025/2026 non inseriti nell'organico degli arbitri effettivi C.A.N. C nella stagione sportiva 2026/2027, purché: a) abbiano maturato un'anzianità nel ruolo C.A.N. D non inferiore ad una stagione sportiva; b) abbiano diretto un numero di gare nel ruolo C.A.N. D almeno pari a dieci; c) non siano dimessi a norma dell'art. 18. In caso di parità in graduatoria, si tiene conto della votazione conseguita in millesimi; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) aver diretto un numero di gare almeno pari a 10; b) minor età anagrafica.

18. L'organico C.A.I. per la stagione sportiva 2026/2027 è formato dagli arbitri effettivi in organico della C.A.N. D nella stagione sportiva 2025/2026 non inseriti nell'organico degli arbitri effettivi C.A.N. D nella stagione sportiva 2026/2027, purché non siano dimessi a norma dell'art. 18, nonché dagli arbitri promossi ai sensi dell'art. 15.

19. Ai fini di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, per tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.N. D nella stagione sportiva 2026/2027 non si tiene

conto dell'appartenenza al ruolo C.A.N. D nelle stagioni sportive precedenti. Per gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.N. D, il limite di permanenza nel ruolo è pari a tre stagioni sportive.

20. Ai fini di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), prima parte, per tutti gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.I. nella stagione sportiva 2026/2027 non si tiene conto dell'appartenenza al ruolo C.A.N. D nelle stagioni sportive precedenti. Per gli arbitri effettivi facenti parte dell'organico C.A.I., il limite di permanenza nel ruolo è pari a due stagioni sportive.

21. Nelle more dell'entrata in vigore dell'art 6 comma 4, lettera d), Regolamento AIA, ferma la natura unitaria dell'organico della C.A.N. D, all'inizio della stagione 2025/2026 e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, la Commissione inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego, sulla base delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione, dell'esperienza tecnica maturata ed in ragione di aver diretto almeno una gara nel campionato nazionale maschile di serie D.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

La natura unitaria dell'organico consente l'impiego degli arbitri inseriti in entrambe le fasce nella direzione delle gare di qualsiasi categoria di competenza senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.

22. Ai fini di cui all'art. 6, n. 11, seconda parte, ai fini del computo dei termini di permanenza nel ruolo, non si tiene conto della permanenza nelle stagioni sportive sino al 30.6.2025.

23. Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e

	<p>le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini dell'approvazione del Consiglio Federale.</p>
<p>NORMA PROGRAMMATICA Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.</p>	<p>NORMA PROGRAMMATICA Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.</p>



Censimento Calciatori/Calciatrici Giocatori/Giocatrici

Per censimento del calciatore/calciatrice giocatore/giocatrice (di seguito per brevità "calciatore/calciatrice") si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati.

Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo.

È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND:

- ✚ All'atto della preparazione di una qualsiasi pratica di tesseramento di un calciatore/calciatrice;
- ✚ In qualsiasi momento con apposita funzione sul nuovo portale servizi per un calciatore/calciatrice già proprio tesserato.

La funzione consente di censire i contatti del calciatore/calciatrice nelle seguenti modalità:

- ✚ Indirizzo e-mail del calciatore/calciatrice maggiorenne;
- ✚ Indirizzo e-mail dell'esercente la potestà genitoriale per calciatore/calciatrice minorenni;
- ✚ Numero di telefono del calciatore/calciatrice o dell'esercente la potestà genitoriale per minorenni; tale informazione è facoltativa;
- ✚ Certificazione dell'indirizzo e-mail con verifica dello stesso.

Nelle pagine successive i dettagli operativi di come svolgere il censimento.



Censimento contatti all'atto di una pratica di tesseramento

In ogni pratica di tesseramento la finestra d'inserimento dati è stata implementata con l'aggiunta dei campi disponibili per l'immissione dei dati di contatto.

Pratica di Tesseramento Saldo portafogli ⓘ

Riepilogo Dati Pratica

Nuovo Italiano (LN)

Importo operazione **0,00 €**

Dati del Calciatore

Disciplina
CALCIO A 11

Cognome: KLAUS Nome: NIEDERKOFLER Data nascita: 01/01/2000

Codice Fiscale: NDRKLS00A01H786I Comune o stato estero di nascita: SAN CANDIDO Provincia (indicare EE per i nati all'estero): BZ

Cittadinanza: ITALIA Sesso: Maschile Femminile

Indirizzo residenza: VIA PLONER Comune residenza: SAN CANDIDO Prov. residenza: BZ

Email	Email verificata	Telefono	Telefono verificato
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Email genitore 1	Email verificata	Telefono genitore 1	Telefono verificato
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Email genitore 2	Email verificata	Telefono genitore 2	Telefono verificato
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

- La prima riga richiede i dati e-mail e telefono del calciatore/calciatrice maggiorenne;
- La seconda riga richiede i dati e-mail e telefono del genitore in caso di atleta minorenni;
- La terza riga richiede i dati e-mail e telefono del secondo genitore in caso di atleta minorenni (facoltativo se è stato inserito il primo genitore).

In caso di pratica con contratto di lavoro sportivo per atleta maggiorenne l'indirizzo e-mail è sempre obbligatorio.

In caso di pratica con contratto di lavoro sportivo per atleta minorenni l'indirizzo e-mail del calciatore e di almeno un genitore è sempre obbligatorio.

Il quadratino "Email verificata" identifica (se presente il visto) che l'indirizzo e-mail è stato verificato



Censimento Calciatori/Calciatrici Giocatori/Giocatrici

L'inserimento del numero telefono è facoltativo e, al momento, non subisce alcun processo di verifica; è consigliabile, se fornito, inserirlo.

Come suddetto, per pratiche di tesseramento senza contratto di lavoro sportivo, al momento, i dati di contatto sono facoltativi; nel momento però che vengono inseriti verranno sottoposti a tutti i controlli di correttezza.

Si ricordano alcune regole per il censimento dell'indirizzo e-mail:

- Non è consentito inserire un indirizzo e-mail PEC;
- Non è consentito inserire l'indirizzo e-mail della società;
- Non è consentito inserire l'indirizzo e-mail di un dirigente inserito nell'organigramma societario.

Procedura per la verifica dell'indirizzo e-mail

- ❖ Dopo aver inserito tutti i dati della pratica di tesseramento cliccare sul pulsante in basso a sinistra "Salva" per avviare la procedura di verifica e-mail. Se la pratica è con contratto di lavoro sportivo sarà possibile solo cliccare sul pulsante "Salva" in quanto il pulsante "Salva definitivo e stampa" che rende definitiva la pratica sarà utilizzabile a verifica terminata con esito positivo.
- ❖ Il tesserato e il genitore del tesserato minorenni riceveranno all'indirizzo e-mail inserito un messaggio di posta elettronica dal mittente "noreply@lnd.it" così come riportato



LND Portale Servizi
noreply@lnd.it

Data:

24-06-2025 10:58:53

Oggetto: Lega Nazionale Dilettanti - Validazione indirizzo e-mail

Spett.le GIOVANNI

verifica il tuo indirizzo e-mail perocil108@kimdyn.com cliccando sul seguente link:

<https://testportaleservizi.lnd.it/validate-email?>

[matricola=2159750&pratica=0&email=perocil108@kimdyn.com&guid=4eaadf5a-16c5-403c-825d-5f39f5e0aa9a&emailid=0](https://testportaleservizi.lnd.it/validate-email?matricola=2159750&pratica=0&email=perocil108@kimdyn.com&guid=4eaadf5a-16c5-403c-825d-5f39f5e0aa9a&emailid=0)

Cordiali Saluti

Lega Nazionale Dilettanti

- ❖ Cliccando sul link riportate nel messaggio di posta elettronica come indicato nel messaggio stesso il tesserato e/o il genitore procederanno a validare l'indirizzo e-mail.



- ❖ In caso di mancato ricevimento da parte del tesserato o del genitore del tesserato si consiglia di fargli controllare lo spam della propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui il messaggio sia finito in spam potrebbe essere necessario rendere non spam l'indirizzo di posta del mittente.
- ❖ N.B.: si ricorda che l'indirizzo di posta elettronica noreply@lnd.it non è un indirizzo presidiato e non può essere utilizzato per ricevere e-mail, per tanto non sarà possibile rispondere al messaggio di validazione.
- ❖ Dopo aver cliccato sul link di validazione il tesserato e/o il genitore riceveranno un popup di avvenuta validazione.
- ❖ Contemporaneamente l'indirizzo e-mail validato sarà visualizzato sulla pratica del calciatore e si potrà proseguire con la classica procedura di definizione della pratica cliccando sul pulsante "Salva definitiva e stampa" e procedere con tutte le attività successive.
- ❖ In caso di pratica con contratto di lavoro sportivo, in ottemperanza all'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo, al momento dell'approvazione della pratica e del tesseramento, il contratto di lavoro sportivo in formato pdf sarà inviato agli indirizzi e-mail inseriti e validati.



Censimento contatti in maniera estemporanea per un proprio tesserato

Le società avranno sempre la possibilità, in qualsiasi momento, di censire i contatti di un proprio tesserato e consentire la validazione dell'indirizzo e-mail.

La funzione è disponibile nel nuovo ambiente Portale Servizi LND come indicato di seguito.

- Dal menu principale del Portale Società LND cliccare sulla voce Portale Servizi e quindi sulla successiva voce "Censimento Contatti Giocatori".
- Si viene veicolati sul nuovo Portale Servizi LND dove alla voce Censimento Contatti vengono presentati tutti i propri tesserati.
- La lista dei propri tesserati presenta matricola, nome e cognome dell'atleta con accanto i dati di contatto (e-mail e telefono) se presenti.
- Nell'elenco sono presenti dei segni identificativi:
 - ⊘ il tesserato non è censito
 - 🕒 il censimento è stato avviato ed è in attesa di validazione
 - ✅ il contatto è stato validato
- Cliccando sulla riga di un tesserato è possibile aprire la finestra dove inserire i dati di contatto se non esistenti, oppure modificarli (ad esempio in caso di cambio indirizzo e-mail).
- Cliccando sul pulsante Salva si avvia la procedura di validazione.